

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì 16 giugno 2017

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
 INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it>
 accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 30 maggio 2017.

Bando per l'ammissione ai finanziamenti OCM Vino,
misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti", cam-
pagna 2017/2018 pag. 4

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 12 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
CEIP, con sede in Siracusa, e nomina del commissario
liquidatore. pag. 24

DECRETO 12 maggio 2017.

Scioglimento della cooperativa Retrò, con sede in
Avola, e nomina del commissario liquidatore . pag. 24

Assessorato dell'economia

DECRETO 17 maggio 2017.

Inclusione del Consorzio Madonita Legalità e
Sviluppo, con sede legale in Polizzi Generosa, nell'elenco
degli enti ed aziende assoggettati alle norme sulla tesore-
ria unica regionale. pag. 25

DECRETO 18 maggio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi
finanziari 2017, 2018 e 2019 pag. 26

DECRETO 19 maggio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi
finanziari 2017, 2018 e 2019 pag. 29

DECRETO 19 maggio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi
finanziari 2017, 2018 e 2019 pag. 32

DECRETO 25 maggio 2017.

Individuazione dei criteri per la determinazione dei
capitoli di bilancio sui quali effettuare i controlli a cam-
pione previsti dal comma 11 dell'art. 13 della legge regio-
nale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed inte-
grazioni pag. 37

Assessorato della salute

DECRETO 3 maggio 2017.

Costituzione del gruppo di lavoro POCS 2016/2018,
paragrafo 3.17 "Rapporti con gli erogatori privati"
..... pag. 44

DECRETO 23 maggio 2017.

Cancellazione dall'elenco regionale dei laboratori
che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di
autocontrollo delle misure alimentari del laboratorio
Bioeco Analisi s.r.l., con sede in Favara pag. 45

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 16 febbraio 2017.

Approvazione dello schema d'Accordo di collabora-
zione da utilizzare per la sottoscrizione di specifici accordi
con le università e gli enti di ricerca, individuati dal
D.A. 7 settembre 2015, per effettuare le attività conoscitive
e di aggiornamento tecnico-scientifico previste dal
Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) della
Regione siciliana in attuazione della direttiva n. 2007/60
e delle correlate norme di settore pag. 46

DECRETO 22 maggio 2017.

Modifica del regolamento edilizio del comune di Santa Teresa di Riva pag. 48

DECRETO 24 maggio 2017.

Approvazione di variante urbanistica del comune di S. Lucia del Mela pag. 49

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:

Sentenza 11 aprile - 19 maggio 2017, n. 113 . pag. 52

Assessorato delle attività produttive:

Provvedimenti concernenti revoca del contributo concesso ad imprese ai sensi della legge regionale n. 11/2009 "Crediti d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese" pag. 56

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative pag. 56

Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica:

Elezioni amministrative 11 giugno 2017 - Modifica dell'elenco riguardante l'indizione dei comizi elettorali pag. 56

Comunicato relativo alla circolare 22 maggio 2017, n. 9, riguardante le modalità, per i comuni in dissesto, per accedere al riparto dei benefici previsti dall'art. 6, comma 8 bis, della legge regionale 7 maggio 2016, n. 9, per il personale in sovrannumero pag. 56

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Autorizzazione alla ditta Edilcalcestruzzi s.r.l., con sede legale nel comune di Palagonia, all'utilizzo dell'impianto mobile/trasportabile per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi ... pag. 56

Autorizzazione integrata ambientale alla società RACO s.r.l. (gestore IPPC), con sede legale nel comune di Belpasso, per la realizzazione e gestione di un impianto di compostaggio di rifiuto organico pag. 56

Chiusura del procedimento di secondo grado per la revisione del provvedimento di A.I.A. relativo alla realizzazione e gestione di un impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito nel comune di Lentini pag. 57

Assessorato della salute:

Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie della Regione pag. 57

Accreditamento istituzionale del nuovo soggetto gestore di medicina di laboratorio aggregato denominato Istituto Polispecialistico Clinico Diagnostico dr. Giacomo Liguori società consortile a r.l., con sede legale in Palermo pag. 57

Trasferimento della sede operativa e rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura denominata Sicania Medica s.r.l., sita nel comune di Prizzi pag. 58

Provvedimenti concernenti voltura del rapporto di accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie della Regione pag. 58

Modifica della composizione del coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore ... pag. 58

Approvazione del nuovo assetto organizzativo della struttura di medicina di laboratorio aggregata Diagnostica dr. Tilocca s.r.l. Laboratori Analisi Cliniche Riuniti, con sede legale in Gela pag. 58

Rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei servizi trasfusionali del P.O. Villa Sofia afferente all'Azienda ospedaliera O.R. Villa Sofia-Cervello di Palermo, del P.O. S. Antonio Abate e della sua articolazione organizzativa di Marsala afferenti all'Azienda sanitaria provinciale di Trapani e del P.O. Civico e Benfratelli afferente all'A.R.N.A.S. Civico-Benfratelli-Di Cristina di Palermo pag. 58

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Procedura di valutazione di impatto ambientale per un progetto della ditta Bio Energie s.r.l. relativo alla realizzazione di un impianto per la digestione anaerobica ed il compostaggio di rifiuti organici abbinato ad una sezione per il recupero energetico del biogas finalizzata alla produzione di energia elettrica, sito in Melilli pag. 58

Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Malvagna - adozione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle eventuali prescrizioni esecutive pag. 59

Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Agrigento - programma costruttivo per la costruzione di alloggi sociali pag. 59

Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Avola - assegnazione della destinazione urbanistica di un'area pag. 59

Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Rosolini - assegnazione della destinazione urbanistica di un'area pag. 59

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Iscrizione della pro loco Aspra, con sede nel comune di Bagheria, al relativo albo regionale pag. 59

CIRCOLARI**Assessorato delle autonomie locali
e della funzione pubblica**

CIRCOLARE 25 maggio 2017, n. 10.

Articolo 3, commi 13 e 14, della legge regionale n. 27/2016 - erogazioni in favore dei comuni e delle unioni di comuni della quota-parte del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. - fissazione modalità attuative pag. 59

CIRCOLARE 25 maggio 2017, n. 11.

Articolo 3, commi 13 e 14, della legge regionale n. 27/2016 - erogazioni in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali della quota-parte del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. - fissazione modalità attuative pag. 64

Assessorato dell'economia

CIRCOLARE 31 maggio 2017, n. 9.

Articolo 3, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 - Miglioramento dei controlli interni pag. 68

**Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità**

CIRCOLARE 26 maggio 2017.

Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". Circolare recante prime indicazioni applicative pag. 68

SUPPLEMENTO ORDINARIO**Assessorato della salute**

DECRETO 25 maggio 2017.

D.A. n. 629/2017: Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n. 70. Rettifica refusi.

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 settembre 2016.

DECRETI ASSESSORIALI

**ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA**

DECRETO 30 maggio 2017.

Bando per l'ammissione ai finanziamenti OCM Vino, misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti", campagna 2017/2018.**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 8 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visti la delibera della Giunta regionale n. 189 del 17 maggio 2016 e il D.P. n. 3071 del 24 maggio 2016, con il quale è stato conferito al dr. Gaetano Cimò l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura;

Visto il D.D.G. n. 4637 del 14 luglio 2016, con il quale è stato conferito al dott. Antonino Colombo l'incarico di dirigente del servizio 2 "Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche";

Visto il D.l.vo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218. - Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ed in particolare l'art. 46;

Visto il regolamento CE n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore;

Visto il regolamento delegato UE n. 2016/1149 della Commissione, che integra il reg. n. 1308/2013 per quanto concerne i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e al contempo modifica il regolamento CE n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 2016/1150 della Commissione, che reca le modalità di applicazione del reg. UE n. 1308/2013 relativamente all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, e le successive modifiche effettuate, predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) sulla base dei necessari aggiornamenti effettuati per l'adeguamento alle norme intervenute a seguito dell'emanazione del regolamento delegato UE n. 2016/1149 della Commissione e del regolamento di esecu-

zione UE n. 2016/1150 della Commissione, e inviato dallo stesso MIPAAF alla Commissione UE l'11 marzo 2017;

Visto il decreto dirigenziale MIPAAF n. 1715 del 20 marzo 2017, relativo alla ripartizione della dotazione finanziaria per la campagna 2017/2018;

Visto il decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017, che definisce le modalità di applicazione del regime di aiuti comunitari relativo alla misura "Riconversione e ristrutturazione vigneti" dell'OCM Vino, di cui all'art. 46 del citato reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Visto il bando per l'ammissione ai finanziamenti OCM Vino, misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti", campagna 2017/2018, redatto dal servizio 2, Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche, dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Ritenuto di dover preceder all'approvazione del bando per l'ammissione ai finanziamenti OCM Vino, misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti", campagna 2017/2018, di cui al punto precedente;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

È approvato il bando per l'ammissione ai finanziamenti OCM Vino, misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti", campagna 2017/2018, redatto dal servizio 2, Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche, dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, di cui all'art. 46 del regolamento UE n. 1308/2013.

Art. 2

Per il finanziamento dei progetti proposti ai sensi del bando di cui al precedente art. 1, sono destinati € 10.000.000,00, a valere sulle risorse assegnate con il decreto dirigenziale MIPAAF n. 1715 del 20 marzo 2017. Eventuali risorse liberate da altre misure e/o derivanti da riassegnazioni effettuate da parte del MIPAAF, verranno aggiunte a quelle del presente bando. L'aiuto sarà erogato ai produttori dall'AGEA, attuale organismo pagatore riconosciuto dalla Commissione europea, sulla base di elenchi di beneficiari trasmessi dalla Regione.

Art. 3

Il presente decreto unitamente al bando di cui al precedente art. 1, sarà inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nel sito *web* istituzionale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 30 maggio 2017.

CIMÒ

PIANO REGIONALE DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI
BANDO DI GARA, CAMPAGNA 2017/2018

reg. UE n. 1308/2013, reg. UE n. 2016/1149 e reg. UE n. 2016/1150

A) PREMESSA

Il regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga il reg. CE n. 1234/2007, prevede all'art. 46 un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti allo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

Al fine di definire le procedure operative per l'applicazione della misura, sono stati emessi il regolamento delegato UE n. 2016/1149 della Commissione, che integra il reg. n. 1308/2013 per quanto concerne i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e al contempo modifica il regolamento CE n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, e il regolamento di esecuzione UE n. 2016/1150 della Commissione, che reca le modalità di applicazione del reg. UE n. 1308/2013 relativamente all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

La normativa di cui sopra è stata recepita, a livello nazionale, con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo 2017, con il quale sono state altresì emanate le disposizioni nazionali per quanto riguarda l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

In precedenza la Regione siciliana, in linea con i contenuti del Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, nonché con quanto disposto dal MIPAAF con il D.M. n. 2553 dell'8 agosto 2008 e dal D.M. di modifica n. 6822 del 13 ottobre 2011, si era dotata di un proprio "Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti", adottato con D.A. n. 2850 del 19 dicembre 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 2 del 9 gennaio 2009. Il Piano regionale si proponeva come obiettivo l'adeguamento della qualità della produzione di vino alla domanda del mercato attraverso l'istituzione di un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.

Il presente bando di gara, in continuità con le azioni già avviate con la precedente programmazione ed alla luce dei risultati ottenuti, stabilisce le modalità tecniche e procedurali per l'accesso al regime di sostegno. Il regime di aiuti prevede l'intervento pubblico per la realizzazione di progetti aziendali di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti ricadenti nell'intero territorio regionale. È prevista l'assegnazione di specifico punteggio per i progetti presentati nell'ambito delle "zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica"; tali zone sono individuate dal territorio delle isole minori della Regione siciliana e dal territorio delle aree DOC, così come delimitate dai relativi disciplinari di produzione, caratterizzato da altitudine superiore a m 500 s.l.m., esclusi gli altipiani, e da sistemazione degli impianti viticoli su terrazzamenti o gradoni. È prevista altresì l'assegnazione di specifico punteggio per i progetti presentati da soggetti che, ai sensi della legge n. 109/96 o precedenti normative, utilizzano terreni agricoli confiscati alla mafia.

Le zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica sono individuate secondo i criteri indicati al comma 5 dell'articolo 8 del D.M. n. 1411 del 3 marzo 2017; ai sensi del medesimo comma, le stesse beneficiano dell'elevazione del contributo per gli interventi progettuali ammissibili all'aiuto.

Il bando, attraverso le azioni di seguito elencate, si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) diversificazione varietale con l'introduzione di vitigni miglioratori e valorizzazione degli autoctoni di pregio;
- b) ristrutturazione dei vigneti al fine di renderli parzialmente o totalmente meccanizzabili;
- c) sostituzione della forma di allevamento a tendone con la forma a spalliera;

Nel quadro degli obiettivi del Piano, gli interventi sopra descritti alle lettere a), b) e c) non potranno in ogni modo comportare un aumento delle rese.

B) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Le azioni di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:

a) la riconversione varietale che consiste:

- a1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- a2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo;

b) la ristrutturazione, che consiste:

- b1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- b2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;

c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno, delle forme di allevamento, esclusa l'ordinaria manutenzione. Le operazioni ammesse sono:

- c1) trasformazione tesa a rendere meccanizzabile un vigneto allevato a spalliera già esistente con la sostituzione della struttura di sostegno, con eventuale sovrainnesto;

Il numero di ceppi minimo sarà di 3.200 piante per ettaro per gli impianti con forma di allevamento a controspalliera e di 4.000 per la forma di allevamento ad alberello.

Per quanto riguarda il sovrainnesto lo stesso sarà attuabile nel caso in cui la varietà presente:

- non è più idonea per la produzione di un vino di qualità;
- non rientra tra quelle ammesse dal disciplinare di produzione del vino a DOC o ad IGT della zona in cui è ubicato il vigneto;
- non è in linea con le scelte produttive dell'azienda nonché di collocazione del prodotto sul mercato.

Il sovrainnesto sarà consentito solo su vigneti di età non superiore ai 10 anni e con un numero di ceppi per ettaro minimo di 3.200, a condizione che gli stessi non siano stati oggetto di finanziamento a qualsiasi titolo nelle ultime cinque campagne.

Le azioni relative al miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, ad esclusione della realizzazione degli impianti irrigui di soccorso, sono attuabili nel caso di vigneti esistenti, di età non superiore a 10 anni (es. trasformazione tesa a rendere meccanizzabile un vigneto allevato a spalliera già esistente con la sostituzione della struttura di sostegno, con eventuale sovrainnesto) e con un numero di ceppi minimo per ettaro di 3.200.

Gli impianti irrigui, da destinare ad eventuali irrigazioni di soccorso (composti da motopompa, tubazioni interrato, ali gocciolanti, gocciolatoi, etc.), potranno essere finanziati se previsti nella realizzazione di nuovi vigneti, o come miglioramento delle tecniche di gestione di vigneti esistenti di età non superiore ai 5 anni e con un numero di ceppi per ettaro minimo di 3.200; l'impianto irriguo sarà finanziabile a

condizione che sia in regola con la normativa di settore e con le autorizzazioni necessarie, sia per gli invasi che per gli attingimenti. Gli impianti irrigui verranno finanziati qualora progettati nel rispetto di quanto previsto dai disciplinari di produzione della zona, siano essi ad IGT o a DOC.

Si specifica che l'impianto irriguo è finanziabile solo ed esclusivamente a servizio del vigneto, e non di altre colture presenti in azienda. Qualora si effettuino le azioni di cui alle lettere a) e b) attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato:

- utilizzando un'autorizzazione in possesso del beneficiario o in corso di acquisizione;
- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, in possesso del beneficiario;
- estirpando un vigneto ed acquisendo la relativa autorizzazione;

in quest'ultimo caso, l'estirpo dovrà essere effettuato nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

C) CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITA'

- Non potranno essere ammessi progetti non firmati da tecnici agrari abilitati.
- Non potranno essere ammessi progetti la cui domanda d'aiuto non sia debitamente sottoscritta, nei termini di legge, dal produttore o dal legale rappresentante.

- Non potranno essere finanziati progetti che prevedono il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite o sesto d'impianto. Parimenti, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, la normale gestione dei vigneti.

- Non possono essere approvati progetti che non rispettino gli indirizzi tecnici previsti al successivo paragrafo "D) INDIRIZZI TECNICI" del presente bando.

- Non saranno considerati ammissibili i progetti redatti su modulistica non equivalente a quella prevista dalle Istruzioni operative n. 20 emanate da AGEA O.P. prot. ORPUM.38458 del 4 maggio 2017 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel sito www.agea.gov.it - "Sezione normativa", o non sottoscritti secondo i termini di legge o presentati oltre i termini e/o con modalità diverse da quanto previsto al paragrafo "H) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE" o, infine, presentati privi della documentazione prevista dal successivo paragrafo "I) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE". In particolare non saranno considerati ammissibili i progetti presentati senza la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del successivo paragrafo I.2.

D) INDIRIZZI TECNICI

Il bando troverà applicazione nelle zone IGT e DOC e terrà conto delle esigenze specifiche dei diversi areali.

I vigneti dovranno rispettare quanto previsto dai disciplinari di produzione della zona, siano essi ad IGT o a DOC, relativamente alle forme di allevamento, ai vitigni, alla resa e all'eventuale presenza di impianto irriguo.

Quanto sopra poiché le uve provenienti dai vigneti realizzati attraverso la misura di riconversione e ristrutturazione dovranno essere obbligatoriamente destinate alla produzione di vini DOC o di vini ad IGT.

Pertanto, fermo restando il rispetto dei disciplinari delle zone IG o DO nell'ambito delle quali verranno effettuate le opere ammesse a finanziamento, nel caso di impianti con forma di allevamento a contropalliera dovranno essere rispettati i seguenti parametri tecnici:

- Ceppi/ha: n. 3.200 minimo;
- Fili n. 3 ordini minimo;
- Pali altezza minima m. 2,00 e potranno essere utilizzati:

Pali in cemento vibrato e/o precompresso, pali di castagno o altra essenza forte, pali in ferro trattati, pali in lamiera zincata, pali in acciaio, pali in P.V.C. e similari.

Per gli impianti realizzati nell'ambito delle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, qualora il vigneto dovesse essere ubicato su superfici terrazzate e/o con pendenza maggiore o uguale al 12%, sarà consentita la realizzazione di contropalliere di altezza inferiore e si potrà anche derogare ai parametri appena descritti relativamente al numero di ceppi, agli ordini di fili ed all'altezza minima dei pali, nel rispetto comunque dei disciplinari di produzione delle rispettive DOC e motivando adeguatamente le modifiche tecniche apportate nella relazione agronomica del progetto.

Nel caso di impianti con la forma di allevamento ad alberello dovranno essere rispettati i seguenti parametri tecnici (in tutti i casi dovrà essere rispettato quanto previsto dai disciplinari delle DOC o IGT in relazione alla zona in cui verranno ubicati i vigneti e del vino di qualità che si intende produrre):

- Ceppi/ha: n. 4.000 minimo
- Pali tutori altezza minima m. 0,70.

Nel caso di realizzazione di impianti da effettuarsi in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, fermo restando il rispetto degli eventuali disciplinari DOC, gli stessi dovranno rispettare i seguenti parametri tecnici:

- per gli impianti a contropalliera:
 - Ceppi/ha: n. 3.200 minimo;
 - Fili: n. 3 ordini minimo, di cui il primo ad una altezza non inferiore a cm 60 da terra.
 - Pali di testata: altezza minima m. 2,60 e potranno utilizzarsi solo pali di castagno o altra essenza forte.
 - Pali intermedi altezza minima m. 2,20 e potranno utilizzarsi pali di castagno o altra essenza forte, pali in ferro trattati, pali in lamiera zincata, pali in acciaio, pali in P.V.C. e similari. Inoltre la distanza massima tra i pali intermedi non potrà superare i ml. 5,00.

- per gli impianti ad alberello:

- Ceppi/ha: n. 4.000 minimo (ad esclusione dei progetti nell'ambito delle aree "DOC" dove il numero di ceppi minimo per ettaro dovrà rispettare quanto previsto dai disciplinari delle DOC o IGT);

- Pali tutori altezza minima m. 0,70 e potranno utilizzarsi solo paletti tutori in bambù, canna o legno essiccato.

Nel caso di sostituzione dei pali e dei fili le caratteristiche degli stessi dovranno rispettare i requisiti sopra indicati per la tipologia di impianto da realizzare.

Forma di allevamento: saranno finanziati progetti che prevedano l'utilizzazione della forma di allevamento ad alberello o a contropalliera.

Varietà: saranno finanziati progetti che prevedano esclusivamente l'utilizzazione delle varietà "idonee alla coltivazione", così come definite dal D.A. n. 99108 dell'8 agosto 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 5 settembre 2003 e successive integrazioni, nel rispetto dei disciplinari di produzione delle IGT o delle DOC di competenza, ad esclusione del Trebbiano Toscano, come si evince dalla seguente tabella:

Elenco delle Varietà di Uva da Vino idonee alla coltivazione in Sicilia aggiornato a Giugno 2015

Codice varietà	Varietà	Note
002	Aglianico N.	
005	Albanello B.	
010	Alicante N.	
011	Alicante Bouschet N.	
012	Ancellotta N.	
013	Ansonica B.	
019	Barbera N.	
042	Cabernet Franc N.	
043	Cabernet Sauvignon N.	
046	Calabrese N.	
054	Carignano N.	
055	Carricante B.	
057	Catanese Nero N.	
058	Catarratto Bianco Comune B.	
059	Catarratto Bianco Lucido B.	
298	Chardonnay B.	
391	Chenin B.	
062	Ciliegiolo N.	
068	Corinto Nero N.	Esclusivamente nella Provincia di ME
072	Damaschino B.	
081	Fiano B.	
087	Frappato N.	
090	Gaglioppo N.	
200	Glera B. (ex Prosecco)	
094	Grecanico dorato B.	
101	Grillo B.	
127	Malbec N.	
129	Malvasia Bianca B.	
135	Malvasia di Lipari B.	Esclusivamente nella Provincia di ME
299	Manzoni Bianco B.	
146	Merlot N.	
147	Minnella Bianca B.	
389	Mondeuse N.	
150	Montepulciano N.	
151	Montonico Bianco B.	
153	Moscato Bianco B.	
154	Moscato Giallo B.	
156	Moscato Rosa Rs.	
158	Muller Thurgau B.	
164	Nerello Cappuccio N.	
165	Nerello Mascalese N.	
172	Nocera N.	
185	Perricone N.	
402	Petit Manseng B.	
335	Petit Verdot N.	
193	Pinot Bianco B.	
194	Pinot Grigio G.	
195	Pinot Nero N.	
210	Riesling B.	
218	Sangiovese N.	
221	Sauvignon B.	
227	Semillon B.	
231	Syrah N.	
344	Tannat N.	
345	Tempranillo N.	
238	Traminer Aromatico Rs.	
240	Trebbiano Toscano B.	Non ammessa ai fini del presente Bando
258	Vermentino B.	
261	Vernaccia di S.Gimignano B.	
346	Vignier B.	
343	Zibibbo B.	Esclusivamente nella Provincia di TP, nell'Isola di Ustica e nelle Isole Pelagie

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione dovrà essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Superfici minime e massime: relativamente alle superfici minime e massime dei progetti, dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

- Progetti presentati da singoli imprenditori: superficie minima 1,00 ettaro, superficie massima 12 ettari.
- Progetti presentati da piccole cooperative, società semplici, società di persone e società di capitale: superficie minima 2 ettari, superficie massima 25 ettari.

Per gli impianti da effettuarsi nelle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, i parametri di superfici minime e massime sono così determinati:

- Progetti singoli: Superficie minima 0,30 ettari; superficie massima 12 ettari.
- Progetti presentati da piccole cooperative, società semplici, società di persone e società di capitale: superficie minima 1,0 ettaro, massima 25 ettari.

E) SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Le persone fisiche e giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino beneficiano del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto nella normativa comunitaria citata. Beneficiano, altresì, del premio coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (Autorizzazioni per nuovi impianti).

Possono, altresì, beneficiare del premio i soggetti che al momento della presentazione della domanda in oggetto detengono diritti di reimpianto in corso di validità e che hanno attivato la procedura per la conversione in autorizzazioni secondo quanto previsto dal reg. n. 1308/2013 e dalla successiva normativa nazionale e regionale. I dati degli impianti da ristrutturare e gli eventuali diritti/autorizzazioni da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale dell'interessato e dello schedario viticolo.

E' condizione essenziale che i conduttori richiedenti abbiano provveduto a costituire correttamente il proprio fascicolo aziendale e la scheda delle superfici vitate presso i Centri di assistenza aziendale CAA autorizzati, procedendo ove necessario al suo aggiornamento e alla validazione della relativa scheda. Le eventuali autorizzazioni all'impianto da utilizzare dovranno risultare coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale e nello schedario viticolo. Gli Ispettorati agricoltura provvederanno al controllo, su un campione di almeno il 5% delle domande, per il proprio territorio di competenza, presentate sul portale SIAN, della scheda di validazione.

Il soggetto richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti di ammissibilità al momento della presentazione della domanda, pena l'esclusione alla partecipazione dei benefici di che trattasi; inoltre potrà presentare, pena l'archiviazione di tutte le istanze prodotte, un solo progetto, comprendente anche più azioni, afferente ad una sola istanza.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 46 del reg.UE n. 1308/2013, si applicano le disposizioni previste in materia di condizionalità del reg. CE n. 1306/2013. In base agli articoli 92 e 93 del reg. CE n. 1306/2013, alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull'intera superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del sostegno in questione, fa seguito l'irrogazione delle sanzioni.

F) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

I vigneti oggetto dei progetti di ristrutturazione e di riconversione proposti ai sensi del presente bando dovranno essere ubicati all'interno del territorio regionale.

G) ASPETTI FINANZIARI

g.1) Dotazione finanziaria

Per il finanziamento dei progetti proposti ai sensi del presente bando, verrà utilizzata una quota delle risorse assegnate con decreto dirigenziale MIPAAF n. 1715 del 20 marzo 2017. L'importo complessivo del bando per le diverse tipologie d'intervento è pari ad € 10.000.000,00. Eventuali risorse finanziarie non utilizzate potranno essere destinate ad altre misure del Programma nazionale di sostegno (PNS). Allo stesso modo, eventuali risorse liberate da altre misure del PNS, potranno aggiungersi a quelle del presente bando.

g.2) Ripartizione delle risorse

Le domande ammissibili verranno valutate sulla base della tabella evidenziata al successivo paragrafo i.2), attribuendo alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata ai criteri di priorità individuati e redigendo la relativa graduatoria. A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l'età del rappresentante legale.

g.3) Forma di sostegno

Il sostegno sarà pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'art. 44 del regolamento UE n. 1150/2016 della Commissione. La superficie vitata sarà pertanto quella delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. La superficie vitata è fissata in conformità all'art. 38, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione UE n. 809/2014.

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti sarà erogato nelle forme seguenti:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

La compensazione delle perdite di reddito di cui alla lettera a) può ammontare al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:

- l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni (l'estirpazione della superficie deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto l'impianto); l'impegno del produttore ad estirpare il vigneto entro il termine di 3 anni viene garantito da una fidejussione bancaria o assicurativa, intestata all'Ispettorato agricoltura competente per territorio, pari al 100% del costo di estirpazione coatto del vigneto determinato ad ettaro dall'Amministrazione, così come previsto dalla circolare del Dipartimento agricoltura n. 6/2016; il valore di riferimento per il costo di estirpazione coatto del vigneto è stabilito in € 5.000,00/ha.

- una compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010 e successive modificazioni, pari ad € 2.000,00 per le estirpazioni e reimpianto ed € 1.000,00 per il sovrainnesto.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto in portafoglio o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione di cui alla lettera b) verrà erogato in modo forfettario, nel limite del 45%, sulla base del costo medio di realizzazione dell'impianto di vigneto desunto dal Prezzario regionale, così come riportato nelle tabelle che seguono, valide per i progetti da realizzare su tutto il territorio regionale:

A) RICONVERSIONE VARIETALE						
Vigneto a spalliera						
		Costo reimpianto da prezario	% contributo	Contributo	Perdite di reddito	Totale
A1) Reimpianto vigneto in asciutto	Estirpazione e reimpianto	€ 30.000,00	45	€ 13.500,00	€ 2.000,00	€ 15.500,00
A1i) Reimpianto vigneto in irriguo		€ 33.000,00	45	€ 14.850,00	€ 2.000,00	€ 16.850,00
A2) Reimpianto vigneto in asciutto	Utilizzo autorizzazione al reimpianto o reimpianto anticipato	€ 27.000,00	45	€ 12.150,00	€ 0,00	€ 12.150,00
A2i) Reimpianto vigneto in irriguo		€ 30.000,00	45	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 13.500,00
A4) Sovrainnesto		€ 5.000,00	45	€ 2.250,00	€ 1.000,00	€ 3.250,00
Vigneto ad alberello						
		Costo reimpianto da prezario	% contributo	Contributo	Perdite di reddito	Totale
A1a) Reimpianto vigneto in asciutto	Estirpazione e reimpianto	€ 21.000,00	45	€ 9.450,00	€ 2.000,00	€ 11.450,00
A2a) Reimpianto vigneto in asciutto	Utilizzo diritti di reimpianto o reimpianto anticipato	€ 18.000,00	45	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 8.100,00
A4) Sovrainnesto		€ 6.000,00	45	€ 2.700,00	€ 1.000,00	€ 3.700,00

B) RISTRUTTURAZIONE						
Vigneto a spalliera						
		Costo reimpianto da prezario	% contributo	Contributo	Perdite di reddito	Totale
B1) Reimpianto vigneto in asciutto	Estirpazione e reimpianto	€ 30.000,00	45	€ 13.500,00	€ 2.000,00	€ 15.500,00
B1i) Reimpianto vigneto in irriguo		€ 33.000,00	45	€ 14.850,00	€ 2.000,00	€ 16.850,00
B2) Reimpianto vigneto in asciutto	Utilizzo autorizzazione al reimpianto o reimpianto anticipato	€ 27.000,00	45	€ 12.150,00	€ 0,00	€ 12.150,00
B2i) Reimpianto vigneto in irriguo		€ 30.000,00	45	€ 13,500,00	€ 0,00	€ 13.500,00
Vigneto ad alberello						
		Costo reimpianto da prezario	% contributo	Contributo	Perdite di reddito	Totale
B1a) Reimpianto vigneto in asciutto	Estirpazione e reimpianto	€ 21.000,00	45	€ 9.450,00	€ 2.000,00	€ 11.450,00
B2a) Reimpianto vigneto in asciutto	Utilizzo autorizzazione al reimpianto o reimpianto anticipato	€ 18.000,00	45	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 8.100,00

C) MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE					
	Costo da prezario	% contributo	Contributo	Perdite di reddito	
C1) trasformazione tesa a rendere meccanizzabile un vigneto allevato a spalliera già esistente con la sostituzione della struttura di sostegno	€ 6.000,00	45	€ 2.700,00	€ 1.000,00	€ 3.700,00
C7) trasformazione di un vigneto allevato a contro spalliera in asciutto in irriguo	€ 3.000,00	45	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 1.350,00

Nel caso di impianti caratterizzati da controspalliera in eccellenti condizioni strutturali e per la quale non risulti necessario il rinnovo della stessa, nell'ottica della realizzazione di interventi a basso impatto ambientale e di un più efficiente utilizzo delle risorse, potranno essere ammissibili progetti di riconversione varietale che prevedano il mantenimento della spalliera strutturalmente valida attraverso la completa estirpazione delle viti e la successiva messa a dimora delle nuove barbatelle. Il contributo è definito dalla tabella che segue

RICONVERSIONE VARIETALE CON MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA DI SOSTEGNO					
	Costo da prezario	% contributo	Contributo	Perdite di reddito	Totale
A.3) Reimpianto di vigneto con mantenimento della spalliera e dell'impianto d'irrigazione	€ 13.000,00	45	€ 5.850,00	€ 2.000,00	€ 7.850,00

Al fine di sostenere la viticoltura nei territori delle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, in conformità ai criteri indicati al comma 5 dell'articolo 8 del D.M. n. 1411 del 3 marzo 2017, per le quali possono essere elevati gli importi del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione vigneti, l'importo di contributo assegnato ai progetti realizzati nei territori di tali aree viene elevato al 65% del costo medio di realizzazione del vigneto, come riportato nella seguente tabella:

A) RICONVERSIONE VARIETALE IN ZONE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA						
Vigneto a spalliera						
		Costo reimpianto da prezzario	% contributo	Contributo	Perdite di reddito	Totale
A1ps) Reimpianto vigneto in asciutto	Estirpazione e reimpianto	€ 30.000,00	65	€ 19.500,00	€ 2.000,00	€ 21.500,00
A1ips) Reimpianto vigneto in irriguo		€ 33.000,00	65	€ 21.450,00	€ 2.000,00	€ 23.450,00
A2ps) Reimpianto vigneto in asciutto	Utilizzo autorizzazione al reimpianto o reimpianto anticipato	€ 27.000,00	65	€ 17.550,00	€ 0,00	€ 17.550,00
A2ips) Reimpianto vigneto in irriguo		€ 30.000,00	65	€ 19.500,00	€ 0,00	€ 19.500,00
a2) Sovrainnesto		€ 5.000,00	65	€ 3.250,00	€ 1.000,00	€ 4.250,00
Vigneto ad alberello						
		Costo reimpianto da prezzario	% contributo	Contributo	Perdite di reddito	Totale
A1aps) Reimpianto vigneto in asciutto	Estirpazione e reimpianto	€ 25.000,00	65	€ 16.250,00	€ 2.000,00	€ 18.250,00
A2aps) Reimpianto vigneto in asciutto	Utilizzo autorizzazione al reimpianto o reimpianto anticipato	€ 22.000,00	65	€ 14.300,00	€ 0,00	€ 14.300,00
A4ps) Sovrainnesto		€ 7.000,00	65	€ 4.550,00	€ 1.000,00	€ 5.550,00
B) RISTRUTTURAZIONE IN ZONE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA						
Vigneto a spalliera						
		Costo reimpianto da prezzario	% contributo	Contributo	Perdite di reddito	Totale
B1ps) Reimpianto vigneto in asciutto	Estirpazione e reimpianto	€ 30.000,00	65	€ 19.500,00	€ 2.000,00	€ 21.500,00
B1ips) Reimpianto vigneto in irriguo		€ 33.000,00	65	€ 21.450,00	€ 2.000,00	€ 23.450,00
B2ps) Reimpianto vigneto in asciutto	Utilizzo autorizzazione al reimpianto o reimpianto anticipato	€ 27.000,00	65	€ 17.550,00	€ 0,00	€ 17.550,00
B2ips) Reimpianto vigneto in irriguo		€ 30.000,00	65	€ 19.500,00	€ 0,00	€ 19.500,00
Vigneto ad alberello						
		Costo reimpianto da prezzario	% contributo	Contributo	Perdite di reddito	Totale
B1aps) Reimpianto vigneto in asciutto	Estirpazione e reimpianto	€ 25.000,00	65	€ 16.250,00	€ 2.000,00	€ 18.250,00
B2aps) Reimpianto vigneto in asciutto	Utilizzo autorizzazione al reimpianto o reimpianto anticipato	€ 22.000,00	65	€ 14.300,00	€ 0,00	€ 14.300,00
C) MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE IN ZONE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA						
		Costo da prezzario	% contributo	Contributo	Perdite di reddito	Totale
C1ps) trasformazione tesa a rendere meccanizzabile un vigneto allevato a spalliera già esistente con la sostituzione della struttura di sostegno		€ 6.000,00	65	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 3.900,00
C7ps) trasformazione di un vigneto allevato a contro spalliera in regime asciutto in irriguo		€ 3.000,00	65	€ 1.950,00	€ 0,00	€ 1.950,00

L'aiuto massimo concedibile per ettaro è determinato forfettariamente per ogni singola azione sulla base delle tabelle suesposte. L'importo forfettario determinato è comprensivo delle spese sostenute dal produttore per le competenze dovute al tecnico progettista e direttore dei lavori. Tali competenze potranno essere ammissibili all'aiuto per un importo non superiore al 6% dell'importo di progetto.

Il contributo spettante non potrà comunque superare i massimali sopra citati, relativamente alla/e azione/i che dovranno essere realizzate, e verrà concesso attraverso il pagamento di un anticipo dell'80%, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, secondo le modalità descritte successivamente. Il modello di garanzia fideiussoria verrà stampato dall'applicazione informatica che la stessa AGEA metterà a disposizione. La restante quota del contributo, fino a un massimo del 20% del contributo spettante, verrà erogata dopo l'effettuazione del collaudo, volto ad accertare l'entità delle spese sostenute.

g.4) Eleggibilità della spesa

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data del rilascio telematico della domanda al CAA o tecnico abilitato, e comunque non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi.

H) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente per via telematica per il tramite dei CAA di riferimento o dai tecnici abilitati ed autorizzati dal responsabile delle utenze regionali alla compilazione sul portale SIAN, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'AGEA sullo stesso portale e con le procedure operative contenute nelle Istruzioni operative n. 20 emanate da AGEA

O.P. prot. ORPUM.38458 del 4 maggio 2017 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel sito www.agea.gov.it – Sezione normativa.

Eventuali domande trasmesse utilizzando esclusivamente il supporto cartaceo non saranno ritenute ammissibili.

Alla domanda informatica dovranno essere allegati i documenti di cui al successivo paragrafo "I) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE", necessari per la verifica di ammissibilità e per la successiva istruttoria delle domande.

L'accesso alla misura prevede la seguente tempistica:

1. la presentazione di una domanda di sostegno con richiesta pagamento d'anticipo per la liquidazione dell'80% del contributo finanziato per l'intera operazione;

2. la presentazione di una domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante, da effettuarsi tra il 20 marzo 2018 e il 20 giugno 2018, oppure tra il 20 marzo 2019 e il 20 giugno 2019, oppure tra il 20 marzo 2020 e il 20 giugno 2020; nel caso di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali comunicate e riconosciute sarà consentita la presentazione della domanda di pagamento a saldo tra il 20 marzo 2021 e il 20 giugno 2021. Le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali e le relative modalità di comunicazione sono indicate al paragrafo Q) COMUNICAZIONI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.

Dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

Nella compilazione della domanda di sostegno dovrà essere indicato:

- una descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse, scelta fra gli intervalli di cui sopra e aventi come termine il 20 giugno 2018, il 20 giugno 2019 o 20 giugno 2020;

- i conseguenti esercizi finanziari e la superficie interessata da ciascuna attività.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente sarà possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, il rilascio con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP - AGEA e la relativa data di presentazione.

La domanda, sottoscritta pertanto dal richiedente nei termini di legge e corredata degli allegati previsti, dovrà risultare compilata e rilasciata dai CAA o dai tecnici abilitati entro il 15 giugno 2017. Conseguentemente la ditta, entro e non oltre le ore 13.00 del 22 giugno 2017, dovrà fare pervenire copia cartacea della domanda e degli allegati all'Ispettorato agricoltura competente per territorio. Nel caso di interventi ricompresi in più province, l'Ispettorato competente sarà quello dove ricade la superficie maggiore d'intervento. La domanda priva di sottoscrizione del produttore o dell'eventuale legale rappresentante è da considerarsi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

E' fatto obbligo altresì al richiedente indicare nella domanda di aiuto la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) e la sottoscrizione del modello di autocertificazione secondo quanto riportato nell'allegato 6 alle Istruzioni operative n. 20 emanate da AGEA O.P. prot. ORPUM. 38458 del 4 maggio 2017 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel sito www.agea.gov.it – Sezione normativa.

La trasmissione delle domande e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

L'Ufficio servizio agricoltura competente accerta la ricezione delle domande e dei relativi allegati entro i termini di cui al paragrafo precedente, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Ciascuna scheda, stampata e firmata dal funzionario istruttore, deve essere conservata agli atti a cura dell'Ispettorato agricoltura competente. Quest'ultimo provvede al completamento della ricevibilità delle domande entro il 7 luglio 2017.

Successivamente gli Ispettorati agricoltura effettuano le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, provvedendo al completamento dell'ammissibilità delle domande di sostegno entro il 20 settembre 2017.

Qualora il richiedente abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale, può presentare una domanda di modifica per il tramite del CAA, o del tecnico abilitato dalla Regione, dove ha presentato la domanda iniziale.

La domanda di modifica non può comportare aumenti di superficie oggetto della RRV e deve comunque garantire il rispetto delle condizioni che devono essere possedute dal richiedente all'atto della domanda di aiuto. Nella domanda di modifica occorrerà indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire. La domanda di modifica dovrà essere rilasciata entro i termini di presentazione previsti e di cui sopra (15 giugno 2017).

Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine indicato non sono ricevibili.

La domanda di modifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale SIAN. Non verranno accolte modifiche ai dati di domanda presentate con diversa modalità.

I) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

i.1) Documentazione da allegare alla domanda cartacea

Alle domande, presentate secondo le procedure descritte nel precedente paragrafo "H) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE" dovranno essere allegati i documenti di seguito indicati, ove pertinenti, in duplice copia di cui una originale o copia autentica, pena la non ammissibilità secondo quanto previsto al paragrafo "C) CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITA"; nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, la documentazione potrà essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta nei modi di legge e contenente tutti gli elementi della documentazione stessa.

Progetti singoli

1) scheda di autovalutazione del progetto (allegato 1);

2) eventuale documentazione relativa all'autorizzazione al reimpianto:

a) copia dell'autorizzazione al reimpianto o al reimpianto anticipato;

b) copia della domanda già inoltrata all'Ispettorato agricoltura relativa ad estirpazione e reimpianto o a reimpianto anticipato;

c) copia della richiesta inoltrata all'Ispettorato agricoltura relativa alla conversione di un diritto di reimpianto in autorizzazione.

La documentazione di cui ai punti a), b), e c) potrà essere sostituita da una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante gli estremi della autorizzazione al reimpianto o reimpianto anticipato o la data di avvenuta presentazione delle istanze di che trattasi;

3) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso della qualifica di IAP o CD e all'iscrizione presso i registri dell'INPS con la qualifica di IAP o CD. Per le società vale quanto definito dalla circolare prot. n. 47470 del 24 maggio 2006 a chiarimento del D.L. 29 marzo 2004, n. 99 e del D.L. 27 maggio 2005, n. 1014;

4) relazione tecnica:

nella relazione dovranno essere specificati dettagliatamente gli interventi da realizzare per singolo appezzamento specificando se trattasi di reimpianto, reinnesto o ristrutturazione, indicando forme di allevamento, sesti di impianto, varietà da introdurre, le rese ante intervento e le presumibili rese post intervento. Nel caso di realizzazione di impianto di irrigazione di soccorso, dovrà essere allegato il relativo dettagliato progetto (descrizione di motopompa, tubazioni interrate, ali gocciolanti, gocciolatoi, etc.).

Dovrà altresì essere determinata l'esatta superficie del vigneto o dei vigneti interessati all'intervento.

Occorre inoltre che siano fornite le informazioni relative alla varietà e alla forma di allevamento del vigneto da cui si è originato l'autorizzazione al reimpianto, specificando in caso di più varietà e/o sistemi di allevamento le relative distinte superfici. Gli elementi sopra citati, in particolare quelli relativi al sesto di impianto, alla forma di allevamento ed alla varietà ante e post intervento, dovranno essere riportati in un apposito prospetto riepilogativo, nel quale verranno distinti per singolo appezzamento e per la/e particella/e che lo compongono.

5) dichiarazione di assenso (allegato 5 delle istruzioni operative n. 20 emanate da AGEA O.P. prot. ORPUM.38458 del 4 maggio 2017 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel sito www.agea.gov.it - Sezione normativa) rilasciata da eventuali proprietari o comproprietario dei terreni oggetto della richiesta. Nel caso di domanda prodotta da società o da altri soggetti in forma associata, la stessa dovrà essere inoltrata dal rappresentante legale, unitamente all'atto costitutivo ed allo statuto;

6) elaborati tecnici (Corografia in scala 1:25.000 con indicazione della superficie oggetto di intervento, planimetria dell'azienda ante e post-investimento (recante l'esatto posizionamento delle opere da realizzare nell'ambito della/e particella/e catastale/i) con eventuale indicazione dell'impianto di irrigazione di soccorso;

7) nel caso di richiesta del punteggio di cui al punto 5 della tabella al paragrafo i.2), dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante della struttura di confezionamento attesta la quantità di vino conferita e il relativo confezionamento come DO e/o IGT (allegato 2);

8) nel caso di richiesta del punteggio di cui al punto 6 della tabella al paragrafo i.2), dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale la ditta attesta di essere socio conferente di Cantina sociale e la relativa percentuale di produzione alla stessa conferita (allegato 3);

9) sempre nel caso di richiesta del punteggio di cui al punto 6 della tabella al paragrafo i.2), dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante della cantina sociale presso cui il titolare della domanda d'aiuto conferisce la propria produzione attesta la commercializzazione della produzione come DO e/o IGT (allegato 4);

10) dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio (allegato 1.a, nel caso di società, o allegato 1.b, nel caso di ditte individuali, delle Istruzioni operative n. 20 emanate da AGEA O.P. prot. ORPUM.38458 del 4 maggio 2017 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel sito www.agea.gov.it - Sezione normativa);

11) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del Certificato di destinazione urbanistica delle particelle oggetto di intervento;

12) concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari previsti dalla normativa vigente relativi alla realizzazione dell'eventuale progetto di impianto irriguo di soccorso. Per questo tipo di documentazione, qualora non in possesso alla data di presentazione della domanda al CAA o tecnico abilitato, è sufficiente allegare la/e copia/a della/e richiesta/e ai competenti uffici preposti al rilascio. E' obbligo presentare la documentazione rilasciata entro la data dell'1 settembre 2017, pena la decadenza del finanziamento relativo all'impianto irriguo;

in ogni caso dovrà altresì essere prodotto:

13) elenco numerato di tutti gli elaborati e documenti allegati all'istanza, così come individuati dal presente bando, firmato dal richiedente e dal tecnico progettista.

Di seguito vengono descritti i criteri per l'assegnazione dei punteggi:

i.2) Punteggi progetti singoli

1. ZONE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA (Punteggio max pari a 10 punti; i punteggi delle due classi non sono cumulabili)	Punti
Progetti presentati nei territori delle aree DOC, così come delimitate dai relativi disciplinari di produzione, caratterizzati da altitudine superiore a m 500 s.l.m., esclusi gli altipiani, e da sistemazione degli impianti viticoli su terrazzamenti o gradoni	10
Progetti presentati nelle isole minori	10
(in caso fossero presenti progetti con superfici ricadenti anche fuori da zone ad alta valenza ambientale, il punteggio sarà attribuito secondo le relative percentuali, calcolate con due cifre decimali, con approssimazione della seconda in eccesso o in difetto)	
2. TIPOLOGIA DI PROGETTO	
a) Estirpazione e reimpianto (con o senza impianto irriguo)	
a.1) per estirpazione e reimpianto di vigneti di età > 25 anni	3
a.2) per estirpazione e reimpianto di vigneti di età >15 anni; <25 anni	2
b) per reimpianto vigneti effettuato in terreni a seminativo o riposo da almeno 3 anni	5
c) Ristrutturazione	2
d) Reinnesto e miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti	1
(in caso fossero presenti diverse tipologie di progetto, il punteggio sarà attribuito secondo le relative percentuali calcolate con due cifre decimali con approssimazione della seconda in eccesso o in difetto)	
3. TIPOLOGIA DI IMPIANTO -- Forma di allevamento¹	
Ristrutturazione e/o riconversione di vigneti allevati a tendone	8
Ristrutturazione e/o riconversione di vigneti che utilizzano altre forme di allevamento	6
4. VARIETA' DA UTILIZZARE²	
Utilizzo di varietà di uve autoctone ³ (in caso nel progetto fosse previsto l'impianto di varietà alloctone ed autoctone, il punteggio sarà attribuito, analogamente a quanto previsto al criterio di cui al punto 2, secondo le relative percentuali calcolate con due cifre decimali con approssimazione della seconda in eccesso o in difetto)	2
5. CONFEZIONAMENTO⁴	
Conduttore che nell'ultimo triennio ha chiuso il ciclo produttivo con il confezionamento del proprio prodotto a DOC e/o ad IGT, direttamente o mediante conto terzi o società controllanti o collegate, per una percentuale superiore al 50% della produzione di vino prodotto, così come desumibile dalla dichiarazione allegata alla domanda.	4

¹ Nel caso i richiedenti detengano autorizzazioni in portafoglio, occorre indicare la forma di allevamento utilizzata nel vigneto estirpato

² Relativamente alle voci "Tipologia di impianto e "Varietà da utilizzare", qualora per il vigneto da riconvertire/ristrutturare fossero presenti diverse tipologie, il punteggio sarà attribuito secondo le relative percentuali calcolate con due cifre decimali con approssimazione della seconda in eccesso o in difetto (es. 60,323 = 60,32; 60,325 = 60,33).

³ Il punteggio nel caso dell'utilizzo del catarratto comune viene assegnato esclusivamente per impianti realizzati ad un'altitudine superiore ai 350 m s.l.m. .

⁴ Per le cantine di nuova costituzione, saranno valutate le annate disponibili, fermo restando l'obbligo per i responsabili di tali strutture di dichiarare la data di inizio attività

6. SOCIO CONFERITORE DI CANTINA SOCIALE	
Progetto presentato da socio di cantina sociale che conferisce alla stessa, da almeno la vendemmia 2016, il 100% della propria produzione da commercializzare obbligatoriamente come DOC e/o IGT.	4
Progetto presentato da socio di cantina sociale che conferisce alla stessa, da almeno la vendemmia 2016, la propria produzione in misura inferiore al 100% ma non inferiore al 50%, da commercializzare obbligatoriamente come DOC e/o IGT.	2
7. ETÀ DELL'IMPRENDITORE	
Progetto presentato da imprenditore con età inferiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda	4
8. QUALIFICA/TIPOLOGIA DEL RICHIEDENTE	
Progetto presentato da soggetti che, ai sensi della legge n. 109/96 o precedenti normative, utilizzano terreni agricoli confiscati alla mafia	8
Progetto presentato da IAP o CD	5

Ai fini dell'approvazione, potranno essere valutati solo i progetti che raggiungono un punteggio minimo complessivo pari a punti 10.

i.4) Priorità

Come accennato precedentemente, nella graduatoria definitiva, a parità di punteggio, viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane; nel caso di società, vena adottato il medesimo criterio, prendendo in considerazione l'età del rappresentante legale.

Qualora nonostante i suddetti parametri dovessero verificarsi dei pari merito, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande al CAA o tecnico abilitato.

L) FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le domande pervenute nei termini, previa verifica di ammissibilità, che dovrà essere effettuata entro il 20 settembre 2017, saranno sottoposte all'istruttoria tecnico-amministrativa per il riscontro dei requisiti previsti quindi, sulla base dei criteri sopra riportati, verranno predisposte le graduatorie riferibili ai progetti proposti.

Gli Ispettorati agricoltura competenti per territorio, a conclusione dell'istruttoria e sulla base dei punteggi assegnati, inseriranno i progetti nelle graduatorie previste dal presente bando.

Gli Ispettorati agricoltura provvederanno altresì a redigere l'elenco dei progetti esclusi per inammissibilità, specificando i motivi dell'esclusione ai fini di eventuali controdeduzioni da parte delle ditte.

Le graduatorie provinciali dei progetti ammessi e gli elenchi degli esclusi dovranno essere tempestivamente trasmessi al Dipartimento regionale dell'agricoltura - Servizio 2 Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche - U.O. S2.02 "Interventi per l'OCM Vitivinicola", che provvederà a predisporre ed elaborare la graduatoria provvisoria regionale e l'elenco regionale degli esclusi, nonché alla predisposizione del relativo decreto di approvazione del dirigente generale. La graduatoria provvisoria e l'elenco degli esclusi, con le motivazioni dell'esclusione, verranno affissi presso l'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e gli Ispettorati agricoltura, e pubblicati mediante avviso nel sito web istituzionale dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Entro i venti giorni, naturali e consecutivi, successivi alla data di pubblicazione nel sito internet dell'Assessorato della graduatoria provvisoria e dell'elenco degli esclusi, potranno essere presentati eventuali ricorsi esclusivamente ed inderogabilmente all'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura - Servizio 2 "Colture vegetali e mediterranee" - U.O. S2.02 "Interventi OCM Vitivinicola", viale Regione siciliana 2771, CAP 90134, Palermo. Ai fini del completamento delle istruttorie entro i termini previsti per la redazione delle graduatorie definitive, verranno considerati ed esaminati i ricorsi correttamente trasmessi all'indirizzo di cui sopra. Non farà fede il timbro postale e non si terrà conto dei ricorsi trasmessi ad altri uffici dell'Assessorato. L'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, esaminati i ricorsi, notificherà alle ditte le proprie determinazioni provvedendo, se necessario, alla revisione delle graduatorie. Saranno quindi predisposte le graduatorie definitive che saranno approvate con decreto del dirigente generale e che verranno affisse presso l'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e gli Ispettorati agricoltura, oltre che pubblicate nel sito web istituzionale dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

M) LIQUIDAZIONE DELL'AUTO

In base alle risorse finanziarie disponibili, così come indicate al Capitolo "G) ASPETTI FINANZIARI", verranno finanziati i progetti utilmente collocati in graduatoria definitiva.

Gli Ispettorati agricoltura comunicano ai beneficiari, utilmente inseriti in graduatoria, a mezzo PEC, l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di sostegno presentata. La comunicazione di ammissibilità al finanziamento costituisce invito alla ditta a fornire, entro i termini indicati dall'Ispettorato stesso, ovvero 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione, la fidejussione e l'attestazione di inizio lavori. Nella comunicazione di finanziabilità dovrà essere riportata la data entro la quale dovrà essere presentata la domanda di saldo e che dovrà tener conto del cronoprogramma delle attività inserito in domanda di sostegno e, se del caso, della scadenza all'utilizzo delle autorizzazioni al reimpianto.

La ditta beneficiaria provvederà a fornire, entro i termini contenuti nella comunicazione dell'Ispettorato agricoltura di ammissibilità/finanziabilità, la polizza fidejussoria e l'attestazione di inizio lavori. Le garanzie emesse da ente garante non riconosciuto da AGEA, ovvero non conformi a quanto previsto al paragrafo 17.2 delle Istruzioni operative n. 20 emanate da AGEA O.P. prot. ORPUM.38458 del 4 maggio 2017 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicate nel sito www.agea.gov.it - Sezione normativa, o pervenute fuori termine verranno restituite al contraente richiedente a cura dell'Ispettorato agricoltura competente. In particolare, tale garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al decreto 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell'apposito elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2001, o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it. Sono esclusi dalla possibilità

di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Ufficio OCM Vino ed altri aiuti dell'OP AGEA. Inoltre, in ossequio alla delibera commissariale n. 2275 del 22 dicembre 1999, l'OP AGEA non può accettare fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari diversi dalle banche.

In caso di domanda di sostegno priva di idonea garanzia o della relativa conferma, l'Ispettorato agricoltura competente comunica al beneficiario, a mezzo PEC spedita entro 30 giorni solari successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la revoca della finanziabilità, immettendo a sistema i relativi dati.

L'aiuto verrà liquidato ai beneficiari in forma anticipata, per un importo pari all'80% del contributo finanziato per l'intera operazione. La costituzione della garanzia, in favore dell'OP AGEA, dovrà essere pari al 110% dell'anticipo liquidabile di cui sopra e redatta secondo lo specifico modello predisposto da AGEA ricavabile dal sistema SIAN.

Gli Ispettorati agricoltura provvederanno, previa acquisizione della già citata polizza fideiussoria e della relativa conferma di validità, a redigere gli appositi elenchi dei beneficiari ed a trasmetterli all'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura - Servizio 2 Colture vegetali e mediterranee - U.O. S2.02 Interventi nell'OCM Vitivinicola.

Relativamente alle modalità di pagamento, tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 231/05, lo stesso verrà disposto da AGEA esclusivamente mediante accredito su conto corrente bancario o postale che dovrà essere quindi indicato dal beneficiario ed allo stesso intestato. All'uopo, nel modello di domanda, il beneficiario che richiede l'aiuto dovrà indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;

- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;

- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;

- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari, l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario e la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'OP Agea, nel caso del mancato pagamento dell'aiuto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

L'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea invierà all'Organismo pagatore nazionale (AGEA) gli elenchi di liquidazione, secondo i tempi e le modalità indicate da AGEA.

N) REALIZZAZIONE DELLE OPERE E ACCERTAMENTI FINALI

Il periodo entro il quale le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di sostegno, e, comunque, non può essere superiore alla validità dell'eventuale autorizzazione all'impianto/reimpianto.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 54 del reg. UE n. 2016/1149 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, i beneficiari dell'aiuto devono presentare, pena decadenza dall'aiuto, apposita domanda di pagamento a saldo da inoltrare entro una delle seguenti date, scelta sulla base del cronoprogramma, adottato dalla ditta stessa, di realizzazione delle opere: entro il 20 giugno 2018, entro il 20 giugno 2019, entro il 20 giugno 2020 e comunque non oltre il 20 giugno 2021, se riconosciute le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali. Come specificato al precedente paragrafo "H) Presentazione delle domande", la domanda di pagamento a saldo non potrà comunque essere inserita al sistema SIAN prima del 20 marzo di ciascun anno. I beneficiari dovranno trasmettere all'Ispettorato agricoltura competente copia della domanda di pagamento a saldo inserita al SIAN entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di rilascio al SIAN della stessa, comunicando altresì il completamento dei lavori e richiedendo il collaudo delle opere oggetto dell'aiuto. Alla richiesta cartacea di collaudo, oltre la copia della domanda di pagamento di cui sopra, dovrà essere allegata tutta la documentazione necessaria all'istruttoria. La richiesta di collaudo dovrà inoltre contenere le medesime informazioni minime evidenziate nella domanda d'aiuto e indicate al paragrafo "H) Presentazione delle domande".

L'Ispettorato agricoltura competente procederà alla verifica di ricevibilità della domanda secondo quanto previsto al punto 11 delle Istruzioni operative n. 20 emanate da AGEA O.P. prot. ORPUM.38458 del 4 maggio 2017 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicate nel sito www.agea.gov.it - Sezione normativa. La documentazione tecnica ed amministrativa di rito, necessaria alla verifica delle opere, sarà costituita dal prospetto consuntivo delle opere realizzate, dalla documentazione fiscale, regolarmente quietanzata, giustificativa delle spese sostenute ed eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia, oltre alla rendicontazione finale delle spese sostenute e le planimetrie dettagliate di ciascuna attività realizzata (impianto da estirpo - impianto con autorizzazione - miglioramento delle tecniche di coltivazione - etc.). Per le operazioni eseguite "in proprio" ("in economia") l'azienda dovrà allegare alla richiesta di collaudo anche apposita dichiarazione di responsabilità in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati. La predetta documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione del progettista o del direttore dei lavori circa l'avvenuta esecuzione dei lavori conformemente a quanto previsto dal progetto.

Il richiedente, contestualmente alla comunicazione, è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale in riferimento alle variazioni apportate.

La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti comporta l'incameramento della garanzia fidejussoria connessa e l'esclusione dalla misura di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

L'Ispettorato agricoltura competente comunicherà all'interessato, a mezzo raccomandata/PEC, l'avvio del procedimento di revoca dell'aiuto, immettendo a sistema i relativi dati.

Domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti sono dichiarate irricevibili.

n.1) Verifica delle opere realizzate

Gli Ispettorati agricoltura effettuano i controlli in loco sul 100% delle richieste di collaudo presentate.

A seguito dei collaudi l'Ispettorato agricoltura è tenuto all'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN.

In riferimento alle domande di aiuto pagate in via anticipata l'Ispettorato agricoltura rende disponibili sul SIAN gli esiti dei collaudi eseguiti entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo al fine di consentire il pagamento del saldo e lo svincolo della polizza entro i termini fissati dalla normativa nazionale e comunitaria.

n. 2) Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate,

con applicazione di quanto previsto dalla circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17 febbraio 2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata circolare. Tale misurazione, conforme all'art.44 del reg. UE n. 2016/1150, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta viene confrontato con la superficie originariamente finanziata avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo paragrafo "O) Aspetti finanziari, decadenza dall'aiuto e revoca, penalità";
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fidejussione, salvo segnalazione da parte dell'Ispettorato agricoltura di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui si superi di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati dall'OP AGEA/Ispettorato agricoltura ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni: in tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di una nuova misurazione. Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione.

n. 3) Verifica dei costi unitari sostenuti e della congruità del prezzario regionale

L'Ispettorato agricoltura competente utilizza la documentazione fiscale e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati "in proprio" ("in economia") allegate alla richiesta di collaudo, per verificare che il contributo comunitario pagato per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non abbia superato la percentuale di contributo percepito, rispetto alle spese effettivamente sostenute. Per documentazione fiscale è da intendersi fatture, emesse e regolarmente quietanzate esclusivamente tramite bonifico bancario, Ri.BA, carta di credito, effettuato dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo. Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo.

Con la modifica del Piano nazionale di sostegno (PNS) sarà prevista la possibilità di svolgere attività eseguite "in proprio" ("in economia"), sotto forma di prestazioni di lavoro. A tale riguardo si precisa che dette attività sono ammesse solo se conformi all'art. 45 del reg. UE n. 2016/1149 della Commissione.

Le operazioni eseguite "in proprio" ("in economia") vengono valutate, ai fini del controllo della spesa, entro i limiti dei costi previsti dal prezzario per le stesse operazioni realizzate. Ai fini del controllo della spesa la valutazione viene considerata in negativo se dalla descrizione il mezzo proprio utilizzato non risulta idoneo all'operazione svolta.

L'Ispettorato agricoltura competente comparerà i costi unitari effettivamente sostenuti per la realizzazione delle opere con quelli del prezzario regionale e, laddove riscontrasse che il contributo pagato fosse superiore al suddetto limite, provvederà a ricalcolare l'importo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dall'azienda. In tal caso l'azienda contraente è tenuta a restituire l'eventuale maggior importo percepito in anticipo maggiorato degli interessi.

n. 4) Varianti

Per quanto riguarda le eventuali varianti, i progetti ammessi al finanziamento non potranno essere oggetto di varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito.

Le varianti inoltre non potranno comportare un aumento dei costi; gli eventuali maggiori costi derivanti dall'eventuale approvazione di una variante, restano a totale carico del soggetto destinatario del contributo.

Nello specifico, si intende per variante una modifica delle opere da eseguire, di cui all'allegato 2 della domanda di sostegno, relative a:

1. Localizzazione geografica (es. foglio, particella);
2. Caratteristiche del vigneto (varietà, se non comporta variazione di punteggio, e sesto d'impianto);
3. Cronoprogramma delle attività da portare a termine.

Le domande di variante dovranno essere presentate utilizzando l'apposita funzionalità SIAN, analogamente a quanto effettuato per le domande d'aiuto. Copia cartacea della domanda di variante, corredata di tutta la documentazione necessaria ai fini della sua istruttoria, dovrà essere inviata all'Ispettorato agricoltura competente per territorio entro il termine perentorio di gg. 7 a partire dal successivo dalla data di rilascio della domanda di variante al sistema SIAN. L'Ispettorato provvederà ad effettuare i relativi controlli di ricevibilità secondo quanto previsto al punto 11 delle Istruzioni operative n. 20 emanate da AGEA O.P. prot. ORPUM.38458 del 4 maggio 2017 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicate nel sito www.agea.gov.it - Sezione normativa. La domanda di variante dovrà essere presentata ed autorizzata prima della realizzazione dell'intervento.

Le modifiche del cronoprogramma potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse per l'esercizio finanziario coinvolto. Non saranno ammesse varianti diverse da quelle indicate nel presente paragrafo. Opere che all'atto del collaudo saranno difforni da quanto ammesso in domanda di sostegno o di eventuale variante, debitamente autorizzata dal competente Ispettorato agricoltura, non saranno ammissibili all'aiuto.

O) ASPETTI FINANZIARI, DECADENZA DALL'AIUTO E REVOCA, PENALITÀ

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie finanziata in seguito a controlli amministrativi della domanda di sostegno e la superficie effettivamente realizzata per l'operazione, determinata attraverso le operazioni di verifica e controlli in loco.

Il saldo dell'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno finanziata, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale finanziata, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o viene recuperato l'importo pagato in anticipo in relazione alla parte non attuata.

Nel caso in cui non sia riconosciuta la causa di forza maggiore o il progetto iniziale abbia subito modifiche (varianti) non approvate dall'Ispettorato agricoltura competente, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:

- 1) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- 2) supera il 20% ma è uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotta del doppio della differenza;
- 3) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, AGEA-OP procederà all'incameramento della fidejussione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Analogamente procederà all'incameramento di eventuali somme già erogate con l'anticipazione e non riconoscibili ai sensi dell'eventualità prevista al punto 2.

I beneficiari che ricadono nelle fattispecie indicate ai precedenti punti 1, 2 e 3 non accedono, altresì, alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Q) COMUNICAZIONI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai sensi del reg. UE n. 640/14, art. 4, qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, può essere presentata dal beneficiario apposita comunicazione allegando la documentazione prevista all'allegato 7 delle Istruzioni operative n. 20 emanate da AGEA O.P. prot. ORPUM.38458 del 4 maggio 2017 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel sito www.agea.gov.it – Sezione normativa, per il riconoscimento delle stesse.

L'ente istruttore può riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore riportati all'art. 2, paragrafo 2, del reg. UE n. 1306/13 del 20 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando l'esito entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso in cui la comunicazione riguardi il decesso del titolare della domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, ed il beneficiario deceduto abbia già presentato apposita garanzia, l'erede dovrà presentare un'appendice di variazione alla garanzia originaria, da produrre secondo la circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19 marzo 2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

Il competente Ispettorato agricoltura verifica, con riferimento al nuovo soggetto beneficiario, la sussistenza dei requisiti previsti, comunicando al nuovo soggetto, con raccomandata/PEC con avviso di ricevimento, l'accoglimento o il diniego che comporta la perdita del sostegno.

L'erede munito del codice CUA del precedente beneficiario e del numero identificativo della domanda di sostegno, si reca presso l'Ente garante che ha emesso la garanzia originaria che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di sostegno ed il CUA del beneficiario nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di appendice di garanzia di variazione contraente, precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di sostegno a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'inserimento a sistema degli estremi identificativi della nota regionale di comunicazione di ammissibilità provvisoria al subentro dell'erede attivano la possibilità di stampare l'appendice di subentro.

L'Ente garante stampa l'appendice di garanzia e la sottoscrive unitamente al beneficiario subentrante con propria firma e timbro.

Il beneficiario subentrante consegna l'originale dell'appendice di subentro così formalizzata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione direttamente al competente Ispettorato agricoltura.

L'Ispettorato agricoltura cura la verifica della presenza sull'appendice, della sottoscrizione in originale da parte dell'ente garante e del beneficiario subentrante, l'immissione nel SIAN dei dati dell'ente garante apposti sul frontespizio dell'appendice medesima.

Inoltre l'Ispettorato agricoltura provvederà alla richiesta della conferma di validità dell'appendice di variazione alla direzione generale dell'ente garante emittente e, una volta pervenuta, alla sua acquisizione sistema.

Una volta verificata la conformità e validità dell'appendice, e sulla base degli adempimenti sopra descritti, l'Ispettorato agricoltura, con proprio provvedimento dirigenziale, provvede a conferire al soggetto subentrante tutti i diritti e gli obblighi in capo all'intestatario iniziale, comunicandolo al subentrante con raccomandata/PEC con avviso di ricevimento.

L'Ispettorato agricoltura provvede a trasmettere gli originali delle appendici di subentro conformi e munite delle rispettive conferme di validità all'OP AGEA.

La procedura di subentro sopradescritta dovrà essere conclusa entro e non oltre 120 giorni della comunicazione.

Si precisa che non sono ammessi altri tipi di subentro oltre a quello relativo al decesso del beneficiario.

R) COMUNICAZIONE DEGLI ANTICIPI RICEVUTI

Ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole 5 agosto 2014, n. 4615 e s.m.i., per gli aiuti ricevuti in anticipo che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non hanno presentato una domanda di pagamento saldo, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno:

- l'importo delle spese sostenute al 15 ottobre
- l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

Tale comunicazione va presentata anche in fase di presentazione di domanda di pagamento saldo e in fase di rinuncia post pagamento.

Il mancato adempimento di tale obbligo comporta l'applicazione di una penalità pari all'1% del valore dell'anticipo ricevuto.

S) CONTROLLI

La Regione Sicilia disporrà controlli ed ispezioni su tutti i progetti che hanno beneficiato degli aiuti al fine di verificare l'esatta esecuzione delle opere ed il rispetto dei tempi di realizzazione.

I controlli potranno essere attivati anche dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione e comunque entro i tempi stabiliti dall'obbligo di mantenimento della destinazione delle opere finanziate e cioè 15 anni per le strutture fisse a partire dalla data di presentazione della richiesta di collaudo. In ogni caso l'Amministrazione, successivamente alla realizzazione degli impianti, disporrà controlli su un campione di almeno il 10% al fine di accertare se il beneficiario abbia iscritto il vigneto al rispettivo albo DOC o all'elenco delle vigne a IGT, nonché tesi a verificare che non ci sia stato un aumento delle rese e, nel caso di progetti che abbiano beneficiato dello specifico punteggio aggiuntivo, che le produzioni siano state effettivamente conferite alla cantina di riferimento o che le stesse siano state rivendicate a DOC.

Per ciascuna domanda gli Ispettorati agricoltura competenti provvederanno a predisporre sin dalla fase di ricevibilità, e successivamente per tutte le fasi istruttorie, delle apposite *check list* che il portale SIAN mette a disposizione nella sezione "Gestione domande di ristrutturazione vigneti".

T) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

U) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione della domanda presentata ai sensi del presente bando può essere devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza utilizzando il modello di cui all'allegato 2 della circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2011, reso disponibile nel portale SIAN agli utenti abilitati, anche attraverso il sito www.agea.gov.it.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale citata nel presente invito, ed in particolare alle Istruzioni operative n. 20 emanate da AGEA O.P. prot. ORPUM.38458 del 4 maggio 2017 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel sito www.agea.gov.it – "Sezione normativa".

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE - PROGETTO SINGOLO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, e residente a _____, Via/C.da _____, CUA _____, al fine dell'inserimento del presente progetto nella graduatoria prevista dal Bando OCM Vino, Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna 2017/2018, di cui al Reg. UE n. 1308/2013, Art. 46, fornisce i seguenti elementi di valutazione (indicare il punteggio autoattribuito):

SCHEDA PUNTEGGI PROGETTI SINGOLI

1. ZONE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA (Punteggio max pari a 10 punti; i punteggi delle due classi non sono cumulabili)	Punti	Punti richiesti
Progetti presentati nei territori delle aree DOC, così come delimitate dai relativi disciplinari di produzione, caratterizzati da altitudine superiore a m 500 s.l.m., esclusi gli altipiani, e da sistemazione degli impianti viticoli su terrazzamenti o gradoni	10	
Progetti presentati nelle isole minori	10	
(in caso fossero presenti progetti con superfici ricadenti anche fuori da zone ad alta valenza ambientale, il punteggio sarà attribuito secondo le relative percentuali, calcolate con due cifre decimali, con approssimazione della seconda in eccesso o in difetto)		
2. TIPOLOGIA DI PROGETTO		
a) Estirpazione e reimpianto (con o senza impianto irriguo)		
a.1) per estirpazione e reimpianto di vigneti di età > 25 anni	3	
a.2) per estirpazione e reimpianto di vigneti di età >15 anni; <25 anni	2	
b) per reimpianto vigneti effettuato in terreni a seminativo o riposo da almeno 3 anni	5	
c) Ristrutturazione	2	
d) Reinnesto e miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti	1	
(in caso fossero presenti diverse tipologie di progetto, il punteggio sarà attribuito secondo le relative percentuali calcolate con due cifre decimali con approssimazione della seconda in eccesso o in difetto)		
3. TIPOLOGIA DI IMPIANTO -- Forma di allevamento¹		
Ristrutturazione e/o riconversione di vigneti allevati a tendone	8	
Ristrutturazione e/o riconversione di vigneti che utilizzano altre forme di allevamento	6	
4. VARIETA' DA UTILIZZARE²		
Utilizzo di varietà di uve autoctone ³	2	
(in caso nel progetto fosse previsto l'impianto di varietà alloctone ed autoctone, il punteggio sarà attribuito, analogamente a quanto previsto al criterio di cui al punto 2, secondo le relative percentuali calcolate con due cifre decimali con approssimazione della seconda in eccesso o in difetto)		

¹ Nel caso i richiedenti detengano autorizzazioni in portafoglio, occorre indicare la forma di allevamento utilizzata nel vigneto estirpato

² Relativamente alle voci "Tipologia di impianto e "Varietà da utilizzare", qualora per il vigneto da riconvertire/ristrutturare fossero presenti diverse tipologie, il punteggio sarà attribuito secondo le relative percentuali calcolate con due cifre decimali con approssimazione della seconda in eccesso o in difetto (es. 60,323 = 60,32; 60,325 = 60,33).

³ Il punteggio nel caso dell'utilizzo del catarratto comune viene assegnato esclusivamente per impianti realizzati ad un'altitudine superiore ai 350 m s.l.m. .

5. CONFEZIONAMENTO⁴		
Conduttore che nell'ultimo triennio ha chiuso il ciclo produttivo con il confezionamento del proprio prodotto a DOC e/o ad IGT, direttamente o mediante conto terzi o società controllanti o collegate, per una percentuale superiore al 50% della produzione di vino prodotto, così come desumibile dalla dichiarazione allegata alla domanda.	4	
6. SOCIO CONFERITORE DI CANTINA SOCIALE		
Progetto presentato da socio di cantina sociale che conferisce alla stessa, da almeno la vendemmia 2016, il 100% della propria produzione da commercializzare obbligatoriamente come DOC e/o IGT.	4	
Progetto presentato da socio di cantina sociale che conferisce alla stessa, da almeno la vendemmia 2016, la propria produzione in misura inferiore al 100% ma non inferiore al 50%, da commercializzare obbligatoriamente come DOC e/o IGT.	2	
7. ETÀ DELL'IMPRENDITORE		
Progetto presentato da imprenditore con età inferiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda	4	
8. QUALIFICA/TIPOLOGIA DEL RICHIEDENTE		
Progetto presentato da soggetti che, ai sensi della legge n. 109/96 o precedenti normative, utilizzano terreni agricoli confiscati alla mafia	8	
Progetto presentato da IAP o CD	5	
TOTALE PUNTI RICHIESTI		

_____ li _____

FIRMA

Ai sensi dell'art.38, DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, la firma non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente alla fotocopia (anche non autenticata) di un documento di identità del dichiarante.

⁴ Per le cantine di nuova costituzione, saranno valutate le annate disponibili, fermo restando l'obbligo per i responsabili di tali strutture di dichiarare la data di inizio attività

**Dichiarazione rilasciata dal Legale rappresentante di una struttura di trasformazione privata****D I C H I A R A Z I O N E**

Il sottoscritto _____ nella qualità di Legale Rappresentante della struttura di trasformazione/confezionamento _____ sita in _____ Via/C.da _____ in relazione al progetto di ristrutturazione e riconversione del vigneto sito nel territorio del Comune di _____, C.da _____, che il Sig. _____ nato a _____ il _____ dovrà presentare presso l'Ispettorato Agricoltura di _____, consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni

D I C H I A R A

- che il Sig. _____ ha conferito, alla struttura di confezionamento da me rappresentata, HI di vino _____, relativi alla produzione proveniente dai propri vigneti, nel triennio di riferimento, per il confezionamento di vini a IGT/DOC;
- che la **quantità di vino, riferita ai conferimenti, prodotto e confezionato**, nelle campagne vitivinicole di riferimento è la seguente (*dato desumibile dalle Dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi del D.M. 28/12/2006*):

campagna vitivinicola 2014/15 = ettolitri _____

campagna vitivinicola 2015/16 = ettolitri _____

campagna vitivinicola 2016/17 = ettolitri _____

di conseguenza la produzione media di vino confezionato nel triennio di riferimento è pari ad ettolitri _____

- che la **quantità di vini ad IGT o a DOC prodotti in recipienti** di capacità non superiore a 60 litri nel triennio di riferimento è la seguente (*dato desumibile dai registri di imbottigliamento*):

anno solare 2014 = ettolitri _____

anno solare 2015 = ettolitri _____

anno solare 2016 = ettolitri _____

di conseguenza la produzione media di vini IGT o a DOC confezionati in recipienti di capacità non superiore ai 60 litri, nel triennio di riferimento, è pari ad ettolitri _____

- che la Cantina ha iniziato la propria attività nella campagna vitivinicola _____
(solo nel caso di cantine di nuova costituzione, così come previsto dal bando, indicare la prima vendemmia di attività).

_____, _____

FIRMA

Ai sensi dell'art.38, DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, la firma non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente alla fotocopia (anche non autenticata) di un documento di identità del dichiarante.

**Dichiarazione rilasciata da Socio conferitore di Cantina Sociale****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi D.P.R. n. 445/2000)**

Il sottoscritto _____ nella qualità di Socio conferitore della Cantina Sociale _____ ubicata nel Comune _____ Via/C.da _____ in relazione al progetto di ristrutturazione e riconversione del vigneto presentato dallo stesso nell'ambito del bando OCM Vino, Misura RRV, Campagna 2017/2018, consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni,

D I C H I A R A

- di essere socio conferitore della Cantina Sociale _____, citata in premessa sin dall'anno _____;
- di conferire alla Cantina Sociale sopracitata la propria produzione, rivendicata come (*indicare se DO/IGT*) _____, per una percentuale pari al _____%, così come desumibile dal relativo Modello F1 ☐ / Modello F2 ☐ (*flaggare il modello idoneo*).

_____, _____

FIRMA

Ai sensi dell'art.38, DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, la firma non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente alla fotocopia (anche non autenticata) di un documento di identità del dichiarante.



Allegato 4

(progetti singoli)

Dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della Cantina Sociale**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO****(ai sensi D.P.R. n. 445/2000)**

Il sottoscritto _____ nella qualità di Legale Rappresentante della Cantina Sociale _____ ubicata in _____ Via/C.da _____, in relazione al progetto nell'ambito del bando OCM Vino, Misura RRV, Campagna 2017/2018, di ristrutturazione e riconversione del vigneto sito nel territorio del Comune di _____, C.da _____, che il Sig. _____ nato a _____ il _____, socio conferitore della Cantina Sociale di cui sopra, dovrà presentare presso l'Ispettorato Agricoltura di _____, consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni ,

D I C H I A R A

- che il Sig. _____ citato in premessa è socio conferitore della Cantina Sociale _____, sin dall'anno _____ e che la produzione dallo stesso conferita risulta rivendicata come (*indicare la DO/IGT*) _____;
- che la produzione di uva conferita di cui sopra, viene trasformata e commercializzata come (*indicare la DO/IGT*) _____.

_____, _____

FIRMA

Ai sensi dell'art.38, DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, la firma non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente alla fotocopia (anche non autenticata) di un documento di identità del dichiarante.

(2017.22.1437)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa CEIP, con sede in Siracusa, e nomina del commissario liquidatore.**L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione del 18 luglio 2016, assunto al prot. n. 42035 del 9 agosto 2016, effettuato dalla AGCI-Sicilia, nei confronti della cooperativa CEIP con sede in Siracusa, con il quale si propone l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* del codice civile;

Considerato che l'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2015, si è chiuso con una perdita di € 65.909,00 un patrimonio netto dal valore negativo di € 769.725,00, un attivo dello stato patrimoniale pari ad € 1.175.939,00 ed una massa debitoria ammontante ad € 1.709.461,00;

Vista la nota prot. n. 57135 dell'11 novembre 2016, con la quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* del codice civile, sussistendone i presupposti;

Vista la nota prot. n. 42035 del 9 agosto 2016, con la quale l'associazione di rappresentanza, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75, ha segnalato una terna di nominativi idonei a svolgere l'incarico di commissario liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 21437 del 10 aprile 2017 del servizio 10 S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione del professionista al quale affidare l'incarico di commissario liquidatore della cooperativa;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria la dott.ssa Maria Lo Castro;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Visto il D.P. n. 472/Area1/S.G. del 4 novembre 2015, con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore regionale per le attività produttive;

Decreta:

Art. 1

In conformità di quanto in premessa, la cooperativa CEIP, con sede in Siracusa, costituita il 17 giugno 1980, codice fiscale 00473210896, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* del codice civile.

Art. 2

La dott.ssa Maria Lo Castro, nata a Palermo il 29 giugno 1956 ed ivi residente in via Empedocle Restivo n. 104, è nominata commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo 1, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni

della procedura di liquidazione: in caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l'impegno della somma necessaria, su presentazione di fattura e della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo della cooperativa di cui all'art. 1.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9/2015, il presente decreto sarà pubblicato nel sito di questa Amministrazione.

Palermo, 12 maggio 2017.

LO BELLO

(2017.21.1321)041

DECRETO 12 maggio 2017.

Scioglimento della cooperativa Retrò, con sede in Avola, e nomina del commissario liquidatore.**L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la relazione del commissario straordinario nominato con D.A. n. 525 del 3 ottobre 2014, con la quale ha informato l'ufficio che ricorrono gli estremi di scioglimento ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile in quanto la cooperativa Retrò, con sede in Avola (SR), non ha depositato i bilanci per due anni consecutivi;

Considerato che l'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2010, si è chiuso con un attivo dello stato patrimoniale pari ad € 2.625.543,00, di cui crediti per € 2.483.533,00 ed una massa debitoria ammontante ad € 2.614.774,00;

Vista la nota prot. n. 17982 del 27 marzo 2015, rimasta priva di riscontro, con la quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell'avvio del procedimento di scioglimento con nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile, sussistendone i presupposti;

Visto il parere reso in data 14 ottobre 2015, con il quale la Commissione regionale per la cooperazione concordando con la proposta dell'ufficio;

Visto il promemoria prot. n. 53562 del 22 ottobre 2015 del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione del professionista al quale affidare l'incarico di commissario liquidatore della cooperativa;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria la dott.ssa Tavana Alida;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Visto il D.P. n. 472/AREA1/S.G. del 4 novembre 2015, con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore regionale per le attività produttive;

Decreta:

Art. 1

In conformità di quanto in premessa, la cooperativa Retrò, con sede in Avola (SR), costituita il 9 novembre 2004, codice fiscale 01489970895, numero REA SR-127060, è posta in scioglimento con nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile.

Art. 2

La dott.ssa Tavana Alida, nata a Catania il 15 marzo 1974 e residente a Canicattini Bagni, in via Regina Elena n. 60, è nominata commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo 1, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione: in caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l'impegno della somma necessaria, su presentazione di fattura e della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo della cooperativa di cui all'art. 1.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9/2015, il presente decreto sarà pubblicato nel sito di questa Amministrazione.

Palermo, 12 maggio 2017.

LO BELLO

(2017.21.1320)042

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 17 maggio 2017.

Inclusione del Consorzio Madonita Legalità e Sviluppo, con sede legale in Polizzi Generosa, nell'elenco degli enti ed aziende assoggettati alle norme sulla tesoreria unica regionale.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni del dirigente generale;

Visto il D.P. n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Sammartano l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, in attuazione della delibera di Giunta n. 358 del 16 dicembre 2014;

Visto il D.P.Reg. n. 195 del 27 gennaio 2017, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 18 gennaio 2017, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione dell'Assessorato regionale dell'economia all'avv. Giovanni Bologna, per il periodo dall'1 febbraio 2017 al 26 maggio 2017, in sostituzione temporanea del titolare dell'incarico dott. Salvatore Sammartano;

Visto l'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce "il sistema di tesoreria unica regionale per i comuni, le province, e gli enti ed aziende del settore pubblico regionale";

Visto il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e succ. mod. ed integr., con il quale si stabilisce che, con decreti del ragioniere generale della Regione, si provvede ad individuare i soggetti cui si applicano le disposizioni sulla tesoreria unica regionale;

Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003 che incarica le Amministrazioni regionali di verificare attentamente, ciascuna per la parte di propria competenza, l'elenco degli enti soggetti a tesoreria unica regionale e a trasmettere alla Ragioneria generale della Regione la conferma o l'eventuale proposta di modifica all'elenco stesso;

Visto il D.P. Reg. 8 settembre 1998, n. 286, con il quale è stato approvato l'elenco degli enti e delle aziende soggetti alle norme sulla "tesoreria unica regionale" ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato dall'art. 5, comma 6, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;

Visti i successivi D.P. Reg. 4 maggio 1999, n. 323, il D.S.G. 5 dicembre 2001, n. 297, il D.D.G. 28 ottobre 2003, n. 1133, il D.D.G. 22 luglio 2004, n. 708, il D.R.G. 23 maggio 2005, n. 640, il D.R.G. 16 settembre 2005, n. 1089, il D.R.G. 5 aprile 2006, n. 391, il D.R.G. 19 maggio 2006, n. 638, il D.R.G. 3 novembre 2006, n. 1463, il D.R.G. n. 236 del 18 marzo 2008, il D.R.G. n. 566 dell'8 maggio 2008, il D.R.G. n. 1794 del 20 novembre 2008, il D.R.G. n. 1907 del 28 novembre 2008, il D.R.G. n. 903 del 17 giugno 2009, il D.R.G. n. 605 del 23 aprile 2010, il D.R.G. n. 2113 del 25 ottobre 2010, il D.R.G. n. 55 del 28 gennaio 2011, il D.R.G. n. 553 del 28 marzo 2011, il D.R.G. n. 617 del 5 aprile 2011, il D.R.G. n. 828 del 13 maggio 2011, il D.R.G. n. 1879 del 14 ottobre 2011, il D.R.G. n. 539 del 27 marzo 2012, il D.R.G. n. 2580 del 30 novembre 2012, il D.R.G. n. 2644 del 5 dicembre 2012, il D.R.G. n. 2699 dell'11 dicembre 2012, il D.R.G. n. 2559 del 21 ottobre 2013, il D.R.G. n. 3450 del 27 dicembre 2013, il D.R.G. n. 2094 del 23 luglio 2014, il D.R.G. 2467 del 23 ottobre 2015, il D.R.G. 2971 del 27 novembre 2015, il D.R.G. n. 235 dell'1 aprile 2016, il D.R.G. n. 236 dell'1 aprile 2016, il D.R.G. n. 762 dell'8 giugno 2016, il D.R.G. n. 802 del 20 giugno 2016, il D.R.G. n. 1024 del 20 luglio 2016, il D.R.G. n. 638 del 19 aprile 2017 e, da ultimo, il D.R.G. n. 640 del 19 aprile 2017, con i quali si è provveduto alla modifica del D.P. Reg. 8 settembre 1998, n. 286;

Visto che l'art. 6 della legge regionale 8 settembre 2003, n. 13 stabilisce che l'espressione "settore pubblico regionale", di cui al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, deve intendersi comprensiva di tutti gli enti pubblici strumentalmente e finanziariamente collegati con la Regione, purché dotati di personalità giuridica;

Vista la nota prot. n. 8133 del 10 maggio 2017, con la quale l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale delle autonomie locali - Servizio 4 - Trasferimenti agli enti locali per il finanziamento delle funzioni, ha chiesto l'inserimento nell'elenco degli enti e delle aziende assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale del "Consorzio Madonita Legalità e Sviluppo", con sede legale Polizzi Generosa (PA) - Corso Garibaldi, n. 13 - cap 90028 - numero codice fiscale 96026140820;

Visto l'art. 68 della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii, relativo all'obbligo di pubblicazione per esteso di tutti i decreti dirigenziali;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di inserire il suddetto ente nell'elenco degli enti ed aziende sottoposti alle norme sulla tesoreria unica regionale, dato che trattasi di ente avente personalità giuridica pubblica;

Decreta:

Art. 1

E' incluso nell'elenco degli enti ed aziende assoggettati alle norme sulla tesoreria unica regionale il "Consorzio Madonita Legalità e Sviluppo", con sede legale Polizzi Generosa (PA) - Corso Garibaldi, n. 13 - cap 90028 - numero codice fiscale 96026140820.

Art. 2

L'inclusione dell'ente nel "Regime di tesoreria unica regionale" indicata nel precedente articolo decorrerà dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii.

Palermo, 17 maggio 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.21.1367)017

DECRETO 18 maggio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a, dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l'altro, si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l'esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019;

Vista la delibera della Giunta regionale del 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019" e il "Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019";

Visto il D.P.Reg. n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 358 del 16 dicembre 2014, è stato conferito al dott. Salvatore Sammartano l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell'Assessorato regionale dell'economia;

Visto il D.P.Reg. n. 195 del 27 gennaio 2017, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 19 del 18 gennaio 2017, è stato conferito all'avv. Giovanni Bologna l'incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell'Assessorato regionale dell'economia in sostituzione temporanea del dott. Salvatore Sammartano;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 che approva determinati elementi del Programma operativo regionale "Sicilia" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia;

Vista la delibera della Giunta regionale del 9 agosto 2016, n. 285, con cui si approva la Programmazione attuativa 2016/2018 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020;

Vista la delibera della Giunta regionale del 6 dicembre 2016, n. 404, recante: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Modifica";

Vista la delibera della Giunta regionale del 23 febbraio 2017, n. 70, recante: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016/2018";

Considerato che risultano versate sul capitolo 5019 € 64.266.503,14 nell'esercizio finanziario 2015 ed € 96.099.754,71 nell'esercizio finanziario 2016 e sul capitolo 5020 € 14.995.517,39 nell'esercizio finanziario 2015 ed € 22.423.276,09 nell'esercizio finanziario 2016, quali somme incassate rispettivamente per i prefinanziamenti comunitari e statali del Programma operativo FESR SICILIA 2014-2020;

Vista la nota n. 20143 del 19 aprile 2017, che modifica la precedente nota n. 13864 del 14 marzo 2017, trasmessa dalla Ragioneria competente con nota n. 22578 del 9 maggio 2017, con la quale il Dipartimento regionale dei beni culturali - Servizio S2 Programmazione - ha richiesto l'iscrizione, su un apposito capitolo di bilancio con codice SIOPE U.2.03.01.02, della somma complessiva di € 4.206.447,40 di cui € 210.322,37 spendibile nell'esercizio finanziario 2017, € 841.289,48 spendibile nell'esercizio finanziario 2018 ed € 3.154.835,55 spendibile nell'esercizio finanziario 2019;

Ritenuto di iscrivere in conto competenza sul capitolo di nuova istituzione 776423 la somma complessiva di € 4.206.447,40 di cui € 210.322,37 spendibile nell'esercizio finanziario 2017, € 841.289,48 spendibile nell'esercizio finanziario 2018 ed € 3.154.835,55 spendibile nell'esercizio finanziario 2019, mediante prelevamento dal capitolo 613951 della somma complessiva di € 3.890.963,85 corrispondente alla sommatoria delle quote a carico della UE e dello Stato pari rispettivamente al 75% e al 17,5% dell'intero importo, e mediante prelevamento dell'importo di € 315.483,55 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell'intero importo;

Ritenuto, altresì, di incrementare la dotazione di cassa del predetto capitolo 776423 di € 210.322,37, mediante riduzione di pari importo della dotazione di cassa del capitolo 613951;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che in termini di cassa:

ESERCIZIO 2017		Variazioni	
		competenza	cassa
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA			
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro			
Ragioneria generale della Regione			
MISSIONE	20 - Fondi e accantonamenti		
PROGRAMMA	1 - Fondo di riserva		
TITOLO	2 - Spese in conto capitale		
MACRO			
AGGREGATO	2.05 - Altre spese in conto capitale		
Missione 20 - Programma 1		- 3.890.963,85	- 210.322,37
di cui al capitolo			
613951	Fondo per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione nonchè per la utilizzazione delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni dello Stato dell'Unione europea e di altri enti	- 3.890.963,85	- 210.322,37

ESERCIZIO 2017		Variazioni	
		competenza	cassa
PROGRAMMA	3 - Altri fondi		
TITOLO	2 - Spese in conto capitale		
MACRO			
AGGERGATO	2.05 - Altre spese in conto capitale		
Missione 20 - Programma 3		- 315.483,55	-
di cui al capitolo			
613950 Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni		- 315.483,55	-

**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA**
Dipartimento regionale dei beni culturali
e dell'identità siciliana

MISSIONE	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
PROGRAMMA	3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali			
TITOLO	2 - Spese in conto capitale			
MACRO				
AGGERGATO	2.03 - Contributi agli investimenti			
Missione 5 - Programma 3		+ 4.206.447,40	+	210.322,37
di cui al capitolo (Nuova istituzione)				
776423 Interventi a regia nell'ambito dell'azione 6.7.1 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020		+ 4.206.447,40	+	210.322,37
(cod. U.2.03.01.02) - V - rif. cap. entrata 5019 e 5020				
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15				
di cui: - Somma spendibile nell'esercizio + 210.322,37				
- Fondo pluriennale vincolato				
in conto capitale + 3.996.125,03				

Art. 2

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza:

ESERCIZIO 2018		Variazioni Competenza	
ENTRATA			
AVANZO FINANZIARIO		+	3.996.125,03
0004	Fondo pluriennale vincolato parte capitale	+	3.996.125,03
SPESA			
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA			
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana			
MISSIONE	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
PROGRAMMA	3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali		
TITOLO	2 - Spese in conto capitale		
MACROAGGREGATO	2.03 - Contributi agli investimenti		

ESERCIZIO 2018		Variazioni Competenza
MISSIONE 5 - PROGRAMMA 3		+
di cui al capitolo (Nuova istituzione)		3.996.125,03
776423 Interventi a regia nell'ambito dell'azione 6.7.1 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020		+
(cod. U.2.03.01.02) - V - rif. cap. entrata 5019 e 5020		3.996.125,03
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15		
di cui: Somma spendibile nell'esercizio	+ 841.289,48	
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale	+ 3.154.835,55	

Art. 3

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

ESERCIZIO 2019		Variazioni Competenza
ENTRATA		
AVANZO FINANZIARIO		+
0004 Fondo pluriennale vincolato parte capitale		+ 3.154.835,55
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA		
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana		
MISSIONE	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
PROGRAMMA	3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
MACROAGGREGATO	2.03 - Contributi agli investimenti	
MISSIONE 5 - PROGRAMMA 3		+
di cui al capitolo (Nuova istituzione)		3.154.835,55
776423 Interventi a regia nell'ambito dell'azione 6.7.1 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020		+
(cod. U.2.03.01.02) - V - rif. cap. entrata 5019 e 5020		3.154.835,55
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15		
di cui: Somma spendibile nell'esercizio	+ 3.154.835,55	
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale	-	

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 18 maggio 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.21.1370)017

DECRETO 19 maggio 2017

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale tra l'altro di dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l'esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Vista la circolare n. 19 dell'11 luglio 2016 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell'Accordo con lo Stato stipulato in data 20 giugno 2016;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che autorizza il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

Vista la delibera della Giunta regionale del 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019" e il "Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019";

Visto il D.P.Reg. n. 195 del 27 gennaio 2017, con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 18 gennaio 2017, è stato conferito all'avv. Giovanni Bologna l'incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell'Assessorato regionale dell'economia, in sostituzione temporanea del dott. Salvatore Sammartano;

Vista la nota n. 9608 del 9 febbraio 2017, con la quale il Dipartimento regionale dell'ambiente ha chiesto la riproduzione in bilancio dell'importo complessivo di € 6.503.603,19 da imputare secondo il cronoprogramma della spesa rispettivamente per € 4.937.324,49 per l'esercizio finanziario 2017, per € 646.026,60 per l'esercizio 2018 e per € 920.252,10 per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza e di cassa, al fine di provvedere alla realizzazione del progetto "sistema di rilevamento della qualità dell'aria della Regione Sicilia afferente alla linea di intervento 2.3.1 B-D;

Vista la nota n. 6373 del 10 febbraio 2017, con la quale la Ragioneria centrale esprime parere favorevole alla richiesta del Dipartimento dell'ambiente;

Vista la nota 8389 del 21 febbraio 2017, con la quale la Ragioneria generale chiede al Dipartimento programmazione nella qualità di autorità di coordinamento del PAC Sicilia, a trasmettere adeguato riscontro sulla possibilità di utilizzo delle somme per le annualità richieste con la nota 9608/2017 sopra citata;

Ritenuto che, alla luce dell'abrogazione dell'art. 14 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 e tenuto conto dell'urgenza richiesta per il superamento della procedura di violazione delle direttive comunitarie, debba procedersi alla riproduzione delle somme, nelle more che il Dipartimento programmazione trasmetta il nuovo quadro finanziario del PAC Sicilia 2007-2013 per ciascuno dei 3 pilastri: Misure anticicliche, Nuove azioni e Piano di salvaguardia;

Ravvisata la necessità di iscrivere nella spesa al capitolo 842068 l'importo complessivo di € 6.503.603,19 di cui € 4.937.324,49 per l'esercizio finanziario 2017, € 646.026,60 per l'esercizio 2018 ed € 920.252,10 per l'esercizio finanziario 2019 mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 613951;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 le opportune variazioni;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2017, le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ESERCIZIO 2017		Competenza		Cassa
ENTRATA				
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro Ragioneria generale della Regione				
MISSIONE	20 - Fondi ed accantonamenti			
PROGRAMMA	1 - Fondo di riserva			
TITOLO	2 - Spese in conto capitale			
MACRO				
AGGERGATO	2.05 - Altre spese in conto capitale	-	6.503.603,19	- 4.937.324,49
Missione 20 - Programma 1		-	6.503.603,19	- 4.937.324,49
di cui al capitolo				
613951	Fondo per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione nonchè per la utilizzazione delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni dello Stato, dell'Unione europea e di altri enti			
SPESA				
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Dipartimento regionale dell'ambiente				
MISSIONE	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
PROGRAMMA	9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente			
TITOLO	2 - Spese in conto capitale			
MACRO				
AGGERGATO	2.02 - Investimenti fissi lordi			
Missione 9 - Programma 9		+	6.503.603,19	+ 4.937.324,49
di cui al capitolo				
842068	Interventi previsti dal piano di azione e coesione (pac) - piano di salvaguardia - relativi all'obiettivo operativo 2.3.1 del programma operativo regionale FESR 2007-2013			
	di cui: - Somma spendibile nell'esercizio	+	4.937.324,49	
	- Fondo pluriennale vincolato			
	in conto capitale	+	1.566.278,70	

ESERCIZIO 2018		Competenza	
ENTRATA			
AVANZO FINANZIARIO		+	1.566.278,70
0004	Fondo pluriennale vincolato parte capitale	+	1.566.278,70
SPESA			
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
Dipartimento regionale dell'ambiente			
MISSIONE	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
PROGRAMMA	9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente		
TITOLO	2 - Spese in conto capitale		
MACROAGGREGATO	2.02 - Investimenti fissi lordi		
MISSIONE 9 - PROGRAMMA 9		+	1.566.278,70
di cui al capitolo			
842068	Interventi previsti dal piano di azione e coesione (pac) - piano di salvaguardia - relativi		
vi all'obiettivo operativo 2.3.1 del programma operativo regionale FESR 2007-2013			
di cui: - Somma spendibile nell'esercizio + 646.026,60			
- Fondo pluriennale vincolato in conto capitale + 920.252,10			

ESERCIZIO 2019		Competenza
ENTRATA		
AVANZO FINANZIARIO		
0004 Fondo pluriennale vincolato parte capitale	+	920.252,10
	+	920.252,10
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
Dipartimento regionale dell'ambiente		
MISSIONE	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
PROGRAMMA	9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
MACROAGGREGATO	2.02 - Investimenti fissi lordi	
MISSIONE 9 - PROGRAMMA 9	+	920.252,10
di cui al capitolo		
842068 Interventi previsti dal piano di azione e coesione (pac) - piano di salvaguardia - relativi		
vi all'obiettivo operativo 2.3.1 del programma operativo regionale FESR 2007-2013		
di cui: - Somma spendibile nell'esercizio	+	920.252,10
- Fondo pluriennale vincolato in conto capitale	-	-

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 19 maggio 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.21.1369)017

DECRETO 19 maggio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l'altro, si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi

all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019;

Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019" e il "Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019";

Visto il D.P.Reg. n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 358 del 16 dicembre 2014, è stato conferito al dott. Salvatore Sammartano l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione dell'Assessorato regionale dell'economia;

Visto il D.P.Reg. n. 195 del 27 gennaio 2017, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 19 del 18 gennaio 2017, è stato conferito all'avv. Giovanni Bologna l'incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione dell'Assessorato regionale dell'economia, in sostituzione temporanea del dott. Salvatore Sammartano;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015, che approva determinati elementi del Programma operativo regionale "Sicilia" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia;

Vista la delibera della Giunta regionale del 9 agosto 2016, n. 285, con cui si approva la Programmazione attuativa 2016/2018 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020;

Vista la delibera della Giunta regionale del 6 dicembre 2016, n. 404, recante: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Modifica";

Vista la delibera della Giunta regionale del 23 febbraio 2017, n. 70, recante: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016/2018";

Visti i decreti nn. 165 e 166 del 18 maggio 2017, con cui il Dipartimento regionale della programmazione ha accertato, tra l'altro, sui capitoli di entrata 7001 e 7000 rispettivamente gli importi di euro 690.532,31 e di euro 2.959.424,17 per il 2017, di euro 3.426.500,00 e di euro 14.685.000,00 per il 2018, di euro 846.245,91 e di euro 3.626.768,18 per il 2019;

Vista la nota n. 18249 del 7 aprile 2017, che modifica la precedente nota n. 13089 del 9 marzo 2017, trasmessa dalla Ragioneria competente con nota n. 19530 del 20 aprile 2017, con la quale il Dipartimento regionale dei beni culturali – Servizio S2 programmazione – ha richiesto l'iscrizione su appositi capitoli di bilancio della somma complessiva di euro 3.755.599,37, di cui euro 755.599,37 spendibile nell'esercizio finanziario 2017 (euro 615.599,37 con cod. SIOPE U.1.03.02.02 ed euro 140.000,00 con cod. SIOPE U.1.03.02.19) ed euro 1.500.000,00 spendibile in ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019;

Ritenuto di iscrivere in conto competenza sul capitolo di nuova istituzione 376603 la somma di euro 615.599,37 e sul capitolo di nuova istituzione 376604 la somma complessiva di euro 3.140.000,00 di cui euro 140.000,00 spendibile nell'esercizio finanziario 2017 ed euro 1.500.000,00 spendibile in ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019, mediante iscrizione in entrata, nell'esercizio finanziario 2017, della somma di euro 566.699,53 sul capitolo 7000 per la quota a carico della UE pari al 75% dell'intero importo, e di euro 132.229,89 sul capitolo 7001 per la quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell'intero importo, e mediante prelevamento dell'importo di euro 56.669,95 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell'intero importo e in ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019 della somma di euro 1.125.000,00 sul capitolo 7000 per la quota a carico della UE pari al 75% dell'intero importo, e di euro 262.500,00 sul capitolo 7001 per la quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell'intero importo, e mediante prelevamento dell'importo di euro 112.500,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell'intero importo;

Ritenuto, altresì, di incrementare la dotazione di cassa dei predetti capitoli 376603 e 376604 rispettivamente di euro 615.599,37 e di euro 140.000,00, mediante incremento della dotazione di cassa dei capitoli di entrata 7000 e 7001 rispettivamente per euro 566.699,53 e per euro 132.229,89, e mediante riduzione della dotazione di cassa del capitolo 613950 per euro 56.669,95;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale del 15 maggio 2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che in termini di cassa:

ESERCIZIO 2017		competenze		Variazioni	cassa
ENTRATA					
PRESIDENZA DELLA REGIONE					
Dipartimento regionale della programmazione					
TITOLO	2 - Trasferimenti correnti				
TIPOLOGIA	105 - Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo				
CATEGORIA	1 - Trasferimenti correnti dall'Unione europea				
Tipologia 105		+	566.699,53	+	566.699,53
di cui al capitolo					
7000	Assegnazioni correnti dell'Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020	+	566.699,53	+	566.699,53
TIPOLOGIA	101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
CATEGORIA	1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali				
Tipologia 101		+	132.229,89	+	132.229,89
di cui al capitolo					
7001	Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020	+	132.229,89	+	132.229,89
SPESA					
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA					
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro					
Ragioneria generale della Regione					
MISSIONE	20 - Fondi e accantonamenti				
PROGRAMMA	3 - Altri fondi				
TITOLO	2 - Spese in conto capitale				
MACRO AGGREGATO	2.05 - Altre spese in conto capitale				
Missione 20 - Programma 3		-	56.669,95	-	56.669,95
di cui al capitolo					
613950	Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni	-	56.669,95	-	56.669,95
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA					
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana					
MISSIONE	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
PROGRAMMA	3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali				
TITOLO	1 - Spese correnti				
MACRO AGGREGATO	1.03 - Acquisto di beni e servizi				
Missione 5 - Programma 3		+	755.599,37	+	755.599,37
di cui al capitolo (Nuova istituzione)					
376603	Interventi per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta nell'ambito dell'azione 6.7.2 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020	+	615.599,37	+	615.599,37
(cod. U.1.03.02.02) - V - rif. cap. entrata 7000 e 7001					
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15					
di cui al capitolo (Nuova istituzione)					
376604	Interventi per servizi informatici e di telecomunicazioni nell'ambito dell'azione 6.7.2 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 ..	+	140.000,00	+	140.000,00
(cod. U.1.03.02.19) - V - rif. cap. entrata 7000 e 7001					
Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15					

Art. 2

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale del 15 maggio 2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

ESERCIZIO 2018		Variazioni competanza
ENTRATA		
PRESIDENZA DELLA REGIONE		
Dipartimento regionale della programmazione		
TITOLO	2 - Trasferimenti correnti	
TIPOLOGIA	105 - Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del Mondo	
CATEGORIA	1 - Trasferimenti correnti dall'Unione europea	
Tipologia 105		+
di cui al capitolo		1.125.000,00
7000	Assegnazioni correnti dell'Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020.	+
		1.125.000,00
TIPOLOGIA	101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
CATEGORIA	1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali	
TIPOLOGIA	101	+
di cui al capitolo		262.500,00
7001	Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020.	+
		262.500,00
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro		
Ragioneria generale della Regione		
MISSIONE	20 - Fondi e accantonamenti	
PROGRAMMA	3 - Altri fondi	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
MACRO-AGGREGATO	2.05 - Altre spese in conto capitale	
Missione 20 - Programma 3		-
di cui al capitolo		112.500,00
613950	Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni	-
		112.500,00
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA		
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana		
MISSIONE	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
PROGRAMMA	3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	
TITOLO	1 - Spese correnti	
MACRO-AGGREGATO	1.03 - Acquisto di beni e servizi	
Missione 5 - Programma 3		+
di cui al capitolo	(Nuova istituzione)	1.500.000,00
376604	Interventi per servizi informatici e di telecomunicazioni nell'ambito dell'azione 6.7.2 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 (cod. U.1.03.02.19) - V - rif. cap. entrata 7000 e 7001 Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15	+
		1.500.000,00

Art. 3

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

ESERCIZIO 2019		Variazioni competanza
ENTRATA		
PRESIDENZA DELLA REGIONE		
Dipartimento regionale della programmazione		
TITOLO	2 - Trasferimenti correnti	
TIPOLOGIA	105 - Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	
CATEGORIA	1 - Trasferimenti correnti dall'Unione europea	
Tipologia 105		+
di cui al capitolo		1.125.000,00
7000	Assegnazioni correnti dell'Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020.	+
		1.125.000,00
TIPOLOGIA	101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
CATEGORIA	1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali	
TIPOLOGIA	101	+
di cui al capitolo		262.500,00
7001	Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020.	+
		262.500,00
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro		
Ragioneria generale della Regione		
MISSIONE	20 - Fondi e accantonamenti	
PROGRAMMA	3 - Altri fondi	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
MACRO-AGGREGATO	2.05 - Altre spese in conto capitale	
Missione 20 - Programma 3		-
di cui al capitolo		112.500,00
613950	Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni	-
		112.500,00
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA		
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana		
MISSIONE	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
PROGRAMMA	3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	
TITOLO	1 - Spese correnti	
MACRO-AGGREGATO	1.03 - Acquisto di beni e servizi	
Missione 5 - Programma 3		+
di cui al capitolo	(Nuova istituzione)	1.500.000,00
376604	Interventi per servizi informatici e di telecomunicazioni nell'ambito dell'azione 6.7.2 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020	+
	(cod. U.1.03.02.19) - V - rif. cap. entrata 7000 e 7001	1.500.000,00
	Reg. CEE n. 1301/13; Reg. CEE n. 1303/13; Dec. CE n. 5904/15.	

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 19 maggio 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.21.1368)017

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

DECRETO 25 maggio 2017.

Individuazione dei criteri per la determinazione dei capitoli di bilancio sui quali effettuare i controlli a campione previsti dal comma 11 dell'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962;

Vista la legge regionale n. 7 del 23 marzo 1971;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, che emana le norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali e l'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, recante il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 370 del 28 giugno 2010, che ha modificato l'assetto organizzativo endodipartimentale di cui al sopra citato D.P.Reg. n. 12/2009;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 6 del 18 gennaio 2013, che reca il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 27 del 22 ottobre 2014, concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9";

Visto l'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che ha previsto la riorganizzazione dell'apparato amministrativo regionale;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 33 del 21 dicembre 2015, che reca il "Regolamento di attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Rimodulazione dell'assetto organizzativo dell'Assessorato regionale dell'economia. Modifica dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6";

Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, recante il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

Visti i RR.DD. n. 2440 del 18 novembre 1923 e n. 827 del 23 maggio 1924;

Vista la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 13 della legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, il comma 11, che prevede la facoltà dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di determinare programmi di spesa o singoli capitoli di bilancio in ordine ai quali esercitare i controlli a campione sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, il quale non prevede per le Regioni gli OO.AA. quali strumenti di pagamento ed in particolare il comma 1 dell'art. 1, per il quale a decorrere dall'1 gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto;

Considerato che le disposizioni dei Titoli I e III del predetto D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni sono applicabili in Sicilia in virtù dell'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e successive modifiche e integrazioni, secondo le disposizioni contenute nel medesimo art. 11, della legge regionale n. 3/2015;

Vista la lettera c) del comma 8 del predetto art. 11 della legge regionale n. 3/2015 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui in Sicilia continuano ad applicarsi, tra l'altro, le disposizioni vigenti e gli strumenti di pagamento previsti dall'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, per il quale continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della predetta legge regionale n. 3/2015;

Considerato, pertanto, che per gli anni 2016 e 2017 continuano ad applicarsi le sopra richiamate disposizioni dell'art. 13 della legge regionale n. 47/1977 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le circolari n. 8 del 5 luglio 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e n. 11 del 14 giugno 2006 del ragioniere generale della Regione, emanate per l'applicazione dell'art. 13 della legge regionale n. 47/1977;

Ritenuto di adottare il programma dei controlli sui rendiconti degli ordini di accreditamento gestiti nell'anno 2016, sulla base delle segnalazioni delle Ragionerie centrali e in raccordo con le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento, al fine di valorizzare le conoscenze dei predetti Uffici sulla gestione e sulle esigenze di controllo della spesa delegata;

Vista la nota prot. n. 14562 del 24 marzo 2017, con la quale è stato richiesto alle Ragionerie centrali presso gli Assessorati regionali di proporre i capitoli di bilancio per i quali le stesse ritenessero opportuno effettuare i controlli previsti dal comma 11 dell'art. 13 della legge regionale n. 47/1977 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le proposte formulate dalle Ragionerie centrali presso gli Assessorati regionali in riscontro alla predetta richiesta prot. n. 14562/2016;

Vista la nota prot. n. 14558 del 24 marzo 2017, con la quale è stato richiesto ai Dipartimenti regionali ed Uffici equiparati di segnalare i capitoli di bilancio delle rispettive rubriche sui quali effettuare i controlli a campione mediante il presente decreto;

Viste le note di riscontro alla sopracitata richiesta prot. n. 14558/2017, rese dai Dipartimenti regionali ed uffici equiparati;

Ritenuto di dovere integrare i capitoli da sottoporre a controllo nei casi in cui quelli segnalati dalle Ragionerie centrali e dai Dipartimenti regionali non raggiungano, per ciascuna rubrica di bilancio, percentuali significative in termini di spesa delegata effettuata;

Ritenuto di effettuare le predette integrazioni con capitoli per i quali la spesa delegata gestita risulti significativa, e quindi maggiormente rappresentativa, rispetto a quella totale della rubrica di bilancio, escludendo dal campione i capitoli sui quali la spesa delegata complessivamente gestita sia di importo inferiore a euro 3.000;

Visto il tabulato riepilogativo degli OO.AA. gestiti nell'anno 2016, che indica anche i capitoli che formano il campione da sottoporre a controllo, individuati secondo i criteri sopra esposti, e ne evidenzia il peso in termini percentuali rispetto al totale della spesa gestita;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi del comma 11 dell'art. 13 della legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 e successive modifiche ed integrazioni e per le finalità riportate nelle premesse, i criteri per la determinazione dei capitoli di bilancio consistono nell'integrare le proposte e le segnalazioni pervenute dalle Ragionerie centrali e dai Dipartimenti regionali con capitoli sui quali sono stati emessi ordini di accreditamento la cui spesa delegata gestita risulti significativa, al fine di ottenere, per ciascun Dipartimento regionale o Ufficio equiparato, campioni il cui peso risulti omogeneo e rappresentativo in termini di spesa gestita.

2. I capitoli individuati ai sensi del precedente comma 1 sono quelli di seguito elencati.

Presidenza della Regione

- | | |
|--------|--|
| 104503 | Spese per missioni del personale. (include ex cap.132315) |
| 104524 | Spese per missioni effettuate per conto della Regione dal personale di pubblica sicurezza adibito ai servizi di scorta dell'on.le Presidente della Regione. |
| 132302 | Spese per lavori di manutenzione e riparazione da eseguirsi anche in economia nei siti presidenziali e a Palazzo d'Orleans. |
| 132303 | Manutenzioni ordinarie e riparazioni. |
| 132308 | Spese postali, telegrafiche e servizio telex (spese obbligatorie). |
| 132310 | Spese per la biblioteca della Presidenza della Regione, nonché per l'acquisto di libri, riviste e giornali anche su supporto informatico. |
| 132312 | Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici, nonché dei siti presidenziali ed usi connessi. |
| 132314 | Spese per il mantenimento del parco adiacente al palazzo adibito a sede della Presidenza della Regione. Acquisto di materiale vario per il parco medesimo. |
| 504004 | Interventi a sostegno della salvaguardia della legalità e per la realizzazione di opere di interesse sociale e di infrastrutture primarie. |
| 504416 | Trasferimenti in favore di enti assistenziali, di culto e musei. |
| 504419 | Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 550 del 21 dicembre 2007 in favore del comune di Sant'Alfio (CT) per lavori di adeguamento impianti e manutenzione straordinaria plesso denominato "Casa Tabor" in contrada Fossa Politi n. 10 sito nel comune di Sant'Alfio, in favore del comune di Mirto (ME) per lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento della chiesa Santi Cosma e Damiano (comune di Mirto - ME), in favore del comune di Cattolica |

Eraclea (AG) per il progetto di restauro e ricostruzione della chiesa Madre Spirito Santo di Cattolica Eraclea (AG), in favore del comune di Valdina (ME) per il progetto di recupero e manutenzione della chiesa dell'Acquasanta sita nella frazione Tracoccia del comune di Valdina, in favore del comune di Ravanusa (AG) per adeguamento locali ex chiesa Sacra Famiglia, in favore del comune di Serradifalco (CL) per opere interne da eseguire nel locale piano terra annesso alla parrocchia S. Leonardo Abate sito in largo Madrice n. 1 nel comune di Serradifalco ed in favore del comune di Aragona (AG) per la manutenzione straordinaria dei campetti di gioco in contrada Fontes Episcopi.

504430 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 128 del 15 maggio 2010 per opere di manutenzione straordinaria parrocchia Santuario S. Maria di Ognina comune CT; manutenzione straordinaria chiesa S. Barbara nella frazione di Gravà comun.

504432 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 30 del 3 febbraio 2011: per il restauro e il consolidamento della chiesa Madre Maria SS. Assunta sita nel comune di Monterosso Almo (RG); per il rifacimento della strada comunale Figurella del comune di Termini Imerese; per la parrocchia SS. Crocifisso del comune di Trapani frazione Guarrato; per il restauro del Seminario vescovile di Piazza Armerina (EN); per i lavori di rifacimento e copertura dei prospetti della chiesa di S. Antonio del comune di Motta S. Anastasia (CT); per i lavori di adeguamento del depuratore comunale di Grammichele (CT) per il riuso in agricoltura delle acque reflue; per la ristrutturazione e il restauro della chiesa Madre di Partanna (TP).

504435 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 146 del 20 maggio 2011: per la riqualificazione dell'impianto di illuminazione del centro abitato del comune di Cesarò; per la realizzazione della struttura geodetica polifunzionale in via Petrarca del comune di Torregrotta (ME); per intervento palestra scuole elementari Don Bosco del comune di Pace del Mela; per la manutenzione straordinaria della palestra ex scuola media di via P.S. Mattarella nel comune di San Michele di Ganzaria (CT); per l'istituto dei Servi del Cuore di Maria in contrada Birgi Nivarolo Marsala (TP); per il completamento del Centro polifunzionale sito tra la via Moro e la via Pertini nel comune di Giardinello (PA).

504436 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 146 del 20 maggio 2011: per la manutenzione straordinaria delle sale parrocchiali del Sacro Cuore di Gesù nel comune di Mirabella Imbacc-

	cari (CT); manutenzione straordinaria della chiesa Maria SS. Assunta in cielo del comune di Gela (CL); manutenzione straordinaria della struttura istituto Maria Mazzarello sita in via Scandurra n. 15 nel comune di Catania; per lavori di miglioramento sismico e di manutenzione straordinaria a carico della Chiesa Madre del comune di Sant'Alfio (CT); per consolidamento sismico della chiesa di S. Biagio del comune di Aci S. Antonio (CT); per il restauro delle campane, di un orologio meccanico del XIX secolo e per l'acquisto di arredi nel comune di Cassaro (SR).		
504437	Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 206 del 5 agosto 2011: per il completamento centro diurno per anziani del comune di Oliveri; per spese di manutenzione straordinaria dell'edificio istituto Maria Mazzarello sito in via Leucatia, 46 nel comune di Catania; per il completamento dell'edificio adibito a caserma dei carabinieri di Scillato; per lavori di messa in sicurezza del campanile e di parte della copertura della chiesa Madre di Poggioreale - comune di Poggioreale (TP); per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico della chiesa Madre di Bagheria - comune di Bagheria (PA); per lavori di messa in sicurezza della chiesa Anime Sante del Purgatorio sita nel comune di Trapani; per acquisto arredi per la piscina comunale del comune di Licodia Eubea (CT).	504443	Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 116 del 24 aprile 2012: per il ripristino funzionale della palestra della scuola di Piano Immacolata nel comune di Grammichele (CT); per i lavori di recupero e sistemazione dello strato di copertura del Mausoleo dei Ventimiglia in piazza San Francesco Castelbuono (PA).
504438	Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 304 del 14 novembre 2011 per la manutenzione straordinaria della chiesa del Rosariello sita nel comune di Trapani, piazzetta San Domenico; per lavori di recupero e consolidamento della co	504445	Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 145 del 21 maggio 2012: lavori di completamento santuario arcidiocesiano della Madonna della Sciara in Mompillieri; per la manutenzione straordinaria dei prospetti e copertura dell'edificio sito in via Leucatia, 46 Catania; completamento del planetario del comune di Montedoro (CL); realizzazione di un campo di boe d'ormeggio delle unità di diporto nello specchio acqueo interno del porto Cala S. Maria del comune di Ustica.
504441	Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 77 del 12 marzo 2012: per lavori di "restauro e risanamento conservativo dell'antico palmento comunale da adibire a sala mostra di attrezzi degli antiche arti e mestieri nel comune di Roccavaldina (ME); per i lavori di riqualificazione della "passeggiata" lungo il porto pescherecci - turistico di Ognina (Catania); per il riuso della ex palestra dell'edificio del Carmine da destinare a teatro comunale - Il teatro della legalità - nel comune di Licodia Eubea (CT); per la rifunzionalizzazione della piscina comunale del comune di Licodia Eubea (CT).	504448	Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 249 del 13 luglio 2012 per lavori nella chiesa rurale Santa Maria dei Tremonti nel comune di Trecastagni (CT); lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del distaccamento VV.F. di Santa Margherita di Belice (AG); restauro conservativo e messa in sicurezza della parrocchia S. Cataldo in Enna; lavori di manutenzione straordinaria dell'istituto Sacro Cuore delle Fanciulle di Comiso (RG); progetto di manutenzione straordinaria del collegio Immacolata del comune di Trecastagni (CT); interventi per la ristrutturazione e sistemazione esterna del palazzetto dello sport nel comune di S. Agata di Militello (ME); acquisto banchi per funzioni liturgiche parrocchia Spirito Santo di Grammichele (CT); realizzazione museo del cinema nella città di Noto (SR); lavori di ristrutturazione immobile istituto "Maria Mazzarella" di via Caronda in Catania.
504442	Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 77 del 12 marzo 2012: per la manutenzione straordinaria della chiesa Madre del comune di Santa Ninfa (TP); per la messa in sicurezza di porzioni del vecchio centro di Poggioreale (TP); per il completamento del teatro Cavallotti nel comune di Calatafimi Segesta (TP); per i lavori di pronto intervento	120507	Spese postali, telegrafiche, servizio telex e spese di notifica (spese obbligatorie).
		120511	Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici.
		516007	Recupero e conservazione di edifici di culto e di interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco della Val di Noto.
		112542	Spese per attività di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta nell'ambito dell'O.T. 11 del P.O. FESR 2014-2020.
		512016	Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di Programma quadro sviluppo locale.
		124302	Spese per missioni del personale.

Assessorato regionale delle attività produttive

- 342503 Spese per missioni del personale in servizio al Dipartimento. (include ex cap. 242503).
- 342507 Spese postali, telegrafiche e servizio telex. (spese obbligatorie). (include ex cap. 242507).
- 742017 Somme occorrenti alla realizzazione nell'area industriale di Termini Imerese di opere ed interventi dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e coerenti con le disposizioni previste dall'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni.
- 742021 Interventi per la gestione delle risorse liberate della misura 1.04 finalizzati alla ristrutturazione e/o costituzione di bacini di carenaggio nei porti di Palermo e Trapani.
- 742420 Contributi agli investimenti ai comuni per il completamento degli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 5.1.2 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013.

Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana

- 376503 Spese per missioni del personale in servizio al Dipartimento.
- 376506 Spese di pulizia e servizi ausiliari, nonché per utenze diverse da energia elettrica e telecomunicazioni.
- 376512 Manutenzioni ordinarie e riparazioni comprese quelle delle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, le biblioteche ed i centri regionali.
- 376530 Spese per il funzionamento delle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, le biblioteche, i centri regionali e i parchi culturali.
- 376543 Spese per la tutela, il restauro e la conservazione delle opere d'arte mobili; spese per accertamenti e documentazione storica e tecnica dei lavori. (a decorrere dal 2016 l'intervento viene finanziato col nuovo capitolo 776089).
- 376545 Spese per il funzionamento dei musei regionali interdisciplinari e dei musei regionali.
- 776016 Spese per la tutela, la custodia, la manutenzione, la conservazione ed il restauro dei beni monumentali, naturali, naturalistici ed ambientali; spese per accertamenti tecnici, sondaggi delle strutture, rilievi e relativa documentazione storica e tecnica.
- 776085 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dal Programma operativo interregionale (POIN) "attrattori culturali, naturali e turismo" e dal PAC "valorizzazione delle aree di attrazione culturale".
- 776414 Interventi per la gestione delle risorse liberate della misura 2.01 azioni a, b, c, d, e "Recupero e fruizione del patrimonio culturale ed ambientale (FESR)" compresa nel complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006.

Assessorato regionale dell'economia

- 108518 Spese per lavori connessi alla funzionalità, manutenzione e riparazione dei beni demaniali e dei beni destinati ad uffici della Regione siciliana e dei relativi impianti, anche effettuate in economia.
- 212507 Spese postali, telegrafiche e servizio telex (spese obbligatorie) (parte ex cap. 20202).
- 212510 Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici (parte ex cap. 10625).
- 218901 Indennità per ritardato sgravio di imposte pagate. (spese obbligatorie). (ex cap. 21751).
- 219202 Restituzioni e rimborsi di imposte dirette e relative addizionali (spese obbligatorie) (ex cap. 21801).
- 219208 Restituzioni di imposte e diritti doganali indebitamente riscossi (spese obbligatorie) (ex cap. 22501).
- 508006 Spese per lavori di costruzione, ivi compresa l'espropriazione delle aree, di beni demaniali e patrimoniali. Spese per l'acquisto il leasing di beni patrimoniali e spese per interventi diretti ad una migliore utilizzazione ed alla salvaguardia dei beni.

Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

- 213307 Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori.
- 642032 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro nel settore idrico.
- 242526 Spese per effettuare i lavori indispensabili per assicurare le condizioni lavorative del personale addetto alla vigilanza dei siti minerari di proprietà regionale, nonché spese per proseguire il servizio di guardia mediante guardie giurate.
- 242538 Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici.
- 245202 Indennità e rimborso di spese di trasporto al personale dell'amministrazione regionale e di enti, per missioni effettuate a spese di privati, enti e società, relative ad istruttorie e collaudi vari richiesti in base alle vigenti norme in materia di impianti petroliferi e di lavorazioni minerarie. rimborsi ai privati, enti e società di eventuali eccedenze sulle somme versate (spese obbligatorie).
- 254502 Spese per missioni del personale in servizio al dipartimento (include ex cap. 250302).
- 254506 Spese postali, telegrafiche e servizio telex. (spese obbligatorie).
- 254509 Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici (include ex cap. 250308).
- 254511 Manutenzioni ordinarie e riparazioni (include ex cap. 250310).

254512	Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezza sia per immobili che per impianti ed attrezzature; spese per la sorveglianza sanitaria; acquisti di dispositivi di protezione individuale e collettiva, segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di lavoro; altre spese urgenti ed indifferibili per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (spese obbligatorie).	<i>Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità</i>	
		270301	Spese per i viaggi dell'Assessore (parte ex cap. 10004).
		272503	Spese per missioni del personale in servizio presso il Dipartimento, compreso il personale in servizio presso gli uffici m.c.t.c della Sicilia (include anche ex capp. 276503 - 280503 e 476503).
		479203	Indennità e rimborso spese di trasporto e compenso di lavoro straordinario a carico di privati per le missioni svolte per effettuare le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'art 7, quarto comma, della legge 18 ottobre 1978, n. 625 (spese obbligatorie).
<i>Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro</i>		672008	Spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di opere marittime nei porti di seconda categoria seconda, terza e quarta classe.
182507	Spese postali, telegrafiche e servizio telex (spese obbligatorie).	672013	Interventi per l'esecuzione di lavori e opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi, nonché per il consolidamento ed il trasferimento di abitati situati in zone franose.
182510	Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici.	672088	Spese per il finanziamento di opere connesse alla riqualificazione urbana nonché per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici e urbani nei comuni della Regione.
312503	Spese per missioni del personale in servizio al dipartimento (parte ex cap. 320503).	672089	Spese per opere di recupero e ristrutturazione di edifici scolastici di ogni ordine e grado.
312507	Spese postali, telegrafiche e servizio telex. (spese obbligatorie) (parte ex cap. 320507).	672090	Spese per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico delle zone individuate ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
312517	Oneri di funzionamento del contingente dell'arma dei carabinieri impiegati ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 e dell'art. 9 bis, comma 14, ultimo periodo, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (ex cap. 33657).	672136	Interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 913 del 27 dicembre 2008 di competenza della Regione siciliana.
313312	Finanziamento per il potenziamento dei servizi per l'impiego (ex cap. 321310).	876002	Interventi di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci.
313724	Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (ex cap. 321701).	876007	Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro sul trasporto aereo.
314128	Contributi per agevolare l'inserimento lavorativo dei disabili (ex cap. 322114).	280503	Spese per missioni del personale in servizio presso il Dipartimento.
<i>Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica</i>		280513	Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezza sia per immobili che per impianti ed attrezzature; spese per la sorveglianza sanitaria; acquisti di dispositivi di protezione individuale e collettiva, segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di lavoro; altre spese urgenti ed indifferibili per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni (spese obbligatorie).
108503	Spese per missioni del personale in servizio al Dipartimento.		
108506	Oneri per il personale utilizzato per le auto blindate di cui alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 8 e degli autisti assegnati agli ex Presidenti della Regione (spese obbligatorie).		
108509	Spese di pulizia e servizi ausiliari, nonché per utenze diverse da energia elettrica e telecomunicazioni.		
108513	Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici.		
108522	Tasse ed accessori per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani dei locali adibiti ad uffici dell'Amministrazione regionale ed altri tributi locali nonché per l'adeguamento alla normativa Ronchi ai sensi del decreto legislativo n. 22/97 e successivi decreti attuativi (spese obbligatorie).		
190515	Spese per le elezioni regionali ed amministrative e spese per consultazioni referendarie (spese obbligatorie).		

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

- 372507 Spese postali, telegrafiche e servizio telex (spese obbligatorie) (include anche l'ex cap. 316507).
- 372518 Spese per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari e per la stampa delle cedole librerie (spese obbligatorie).
- 772023 Costruzione, ampliamento, completamento, acquisto e riattamento di edifici destinati ad istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché di pubblici educandi e convitti, acquisizione delle aree ed esecuzione delle relative opere di urbanizzazione, infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività integrative della scuola ivi comprese le attrezzature e gli arredamenti didattici ed amministrativi.
- 772028 Finanziamento della Regione per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
- 772419 Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a titolarità regionale 2007 - 2013 - obiettivi di servizio - istruzione - edilizia scolastica.

Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

- 142502 Spese per accertamenti sanitari (spese obbligatorie). (parte ex cap. 10601)
- 142503 Spese per missioni del personale in servizio presso il Dipartimento (parte ex cap. 14233).
- 142506 Spese di pulizia e servizi ausiliari, nonché per utenze diverse da energia elettrica e telecomunicazioni.
- 142507 Spese postali, telegrafiche e servizio telex. (spese obbligatorie) (parte ex cap. 14203).
- 142510 Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici. (parte ex cap. 10625).
- 142512 Manutenzioni ordinarie e riparazioni (parte ex cap. 14201, 10627, 10628, 10629, 10631).
- 142513 Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezza sia per immobili che per impianti ed attrezzature; spese per la sorveglianza sanitaria; acquisti di dispositivi di protezione individuale e collettiva, segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di lavoro; altre spese urgenti ed indifferibili per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni (spese obbligatorie) (parte ex cap. 14248).
- 143307 Contributi per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo ed agroalimentare di competenza del Dipartimento interventi strutturali.
- 143323 Spese per il potenziamento del servizio fitosanitario regionale.

- 143324 Spese per il potenziamento delle attività del servizio fitosanitario regionale.
- 144125 Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione di durata non superiore a dodici mesi contratti dalle aziende agricole siciliane.
- 146520 Spese per il funzionamento del servizio informativo agrometeorologico siciliano (s.i.a.s.), comprese quelle per la sua progettazione e la gestione scientifica (ex cap. 14242).
- 146521 Spese per il funzionamento e le attività svolte in conformità di programmi annuali, dalle sezioni specializzate aventi sede presso le università aderenti alla unità polivalente di sperimentazione e ricerca applicata e dalle sezioni operative per l'assistenza tecnica e le attività promozionali. (ex cap. 14606).
- 147311 Contributi per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo ed agroalimentare.
- 542045 Interventi per la realizzazione della misura 4.06 "investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica (feaog)" compresa nel complemento di programmazione del por sicilia 2000-2006.
- 542047 Interventi per la realizzazione della misura 4.07 "insediamento dei giovani agricoltori (feaog)" compresa nel complemento di programmazione del p.o.r. sicilia 2000-2006.
- 542063 Interventi per la gestione delle risorse liberate della misura 4.06 "investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica (feaog)" compresa nel complemento di programmazione del por sicilia 2000-2006.
- 542065 Interventi per la gestione delle risorse liberate della misura 4.07 "insediamento dei giovani agricoltori (FEAOG)" compresa nel complemento di programmazione del p.o.r. sicilia 2000-2006.
- 542929 Interventi in conto capitale a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o da eccezionali calamità naturali.
- 542987 Contributi per i costi sostenuti per la prevenzione e la lotta alla fitopatia "citrus tristeza virus", per i danni strutturali e per le perdite di reddito.
- 545602 Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale contratti dalle aziende agricole siciliane per la ristrutturazione di debiti a breve termine già in essere o per l'acquisizione di fattori produttivi ammortizzabili.
- 545603 Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
- 346507 Spese postali, telegrafiche e servizio telex. (spese obbligatorie).

346510	Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici.	<i>Assessorato regionale della salute</i>	
346512	Manutenzioni ordinarie e riparazioni.	412510	Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici. (parte ex cap. 10625 - 432509 e 424510)
346514	Spese per la disciplina e la vigilanza della pesca anche mediante stipula di convenzioni con gli enti ed i corpi ai quali è affidata la vigilanza sulla pesca.	412512	Manutenzioni ordinarie e riparazioni (parte ex capp. 41201, 10627, 10628, 10629 e 10631 - 432511 e 424512)
142504	Commissioni, comitati, consigli e collegi. (parte ex cap. 14208).	412519	Spese connesse al funzionamento ed alla gestione del sistema informativo sanitario. (ex cap. 42728)
143703	Indennizzi a favore degli agricoltori ed allevatori per il danno, non altrimenti risarcibile, arrecato dalla fauna selvatica alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate su terreni coltivati o destinati al pascolo, nonché su quelli vincolati.	<i>Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente</i>	
155301	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni.	442539	Spese per il funzionamento degli uffici periferici del demanio marittimo regionale anche mediante accordi ed intese con il corpo delle capitanerie di porto.
155316	Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezza sia per immobili che per impianti ed attrezzature; spese per la sorveglianza sanitaria; acquisti di dispositivi di protezione individuale e collettiva, segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di lavoro; altre spese urgenti ed indifferibili per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (spese obbligatorie) (parte ex cap. 14248).	443302	Trasferimenti a favore degli enti gestori delle riserve naturali per spese di impianto e di gestione.
156604	Spese per lavori colturali e di manutenzione dei boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi selvicolturali di potatura, ripulitura e diradamenti, di piccole opere di bonifica connesse nonché	842012	Spese per il programma di interventi per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. (ex cap. 85233).
156616	Spese per attività di sviluppo e salvaguardia forestale attraverso il sostegno di attività multifunzionali dei sistemi agro-forestali, nel quadro di uno sviluppo sostenibile e del riequilibrio territoriale.	842053	Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma quadro sviluppo locale.
550402	Fondo per la montagna per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane.	842437	Interventi per la realizzazione della misura b.6 "interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" del Piano di azione e coesione (pac) - "nuove azioni" (altre azioni a gestione regionale).
554210	Interventi per la realizzazione del programma triennale di interventi idraulico-forestali e per il piano di acquisizione dei terreni.	446507	Spese postali, telegrafiche e servizio telex. (spese obbligatorie).
554216	Spese per la realizzazione di un piano per l'acquisizione di terreni, destinati agli interventi di cui all'art. 28 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 nonché per il miglioramento ed una maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo; spese per l'acquisizione di boschi e di aree di interesse naturalistico e/o paesaggistico anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali. (ex cap. 56760).	150503	Spese per missioni del personale in servizio presso il Dipartimento. (parte ex cap. 14233).
554223	Interventi per la salvaguardia del patrimonio boschivo.	150505	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori. (spese obbligatorie) (parte ex capp. 10685 e 14239).
554453	Interventi per la realizzazione della misura b.6 "interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" del Piano di azione e coesione (pac) - "nuove azioni" (altre azioni a gestione regionale).	150506	Spese di pulizia e servizi ausiliari, nonché per utenze diverse da energia elettrica e telecomunicazioni.
		150512	Manutenzioni ordinarie e riparazioni (parte ex capp. 10627, 10628, 10629, 10631 e 14201).
		150513	Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezza sia per immobili che per impianti ed attrezzature; spese per la sorveglianza sanitaria; acquisti di dispositivi di protezione individuale e collettiva, segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di lavoro; altre spese urgenti ed indifferibili per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (spese obbligatorie) (parte ex cap. 14248).
		150514	Spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi, nonché per interventi di tipo conservativo (parte ex cap. 56756).
		150527	Spese per la gestione ed organizzazione dei mezzi operativi per la difesa dei boschi dagli incendi, delle attrezzature,

apparecchiature ed automezzi occorrenti al corpo forestale nonché per il funzionamento dei suoi reparti ippomontati e delle altre strutture operative di cui all'articolo 66 della legge 6 aprile 1996, n. 16 e per l'espletamento dei compiti del servizio di rappresentanza istituzionale del corpo forestale e di esercitazioni di protezione civile.

Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo

- 472513 Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezza sia per immobili che per impianti ed attrezzature; spese per la sorveglianza sanitaria; acquisti di dispositivi di protezione individuale e collettiva, segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di lavoro; altre spese urgenti ed indifferibili per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (spese obbligatorie). (ex cap. 47215 parte).
- 872412 Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per il completamento degli interventi per la realizzazione degli obiettivi operativi 3.3.2 e 3.3.3 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013
- 776055 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma quadro per la "promozione e diffusione dell'arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle regioni del Sud d'Italia".

Art. 2

Per ciascun capitolo il controllo dovrà riguardare tutti i rendiconti degli OO.AA. gestiti, ove questi risultino in numero non maggiore di dieci; mentre, per i capitoli sui quali risultino gestiti più di dieci oo.aa., il controllo va effettuato almeno sul 40% dei rendiconti, che risultino comunque in numero non inferiore a dieci, scelti dalla Ragioneria centrale competente in eguale misura tra tutte le classi d'importo.

Art. 3

Le Ragionerie centrali richiederanno a ciascun Dipartimento regionale o ufficio equiparato dell'Assessorato di riferimento i rendiconti selezionati secondo i precedenti artt. 1 e 2, entro e non oltre 20 giorni dalla data di comunicazione del presente decreto alle Ragionerie centrali stesse.

Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta di cui al precedente comma 1, i Dipartimenti regionali o uffici equiparati chiederanno ai funzionari delegati i rendiconti da controllare, con strumenti e modalità che assicurino data certa e celerità delle comunicazioni.

I funzionari delegati trasmetteranno ai Dipartimenti regionali o uffici equiparati i rendiconti richiesti ai sensi del precedente comma 2 entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione: www.regione.sicilia.it.

Palermo, 25 maggio 2017.

BACCEI

(2016.20.1283)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 3 maggio 2017.

Costituzione del gruppo di lavoro POCS 2016/2018, paragrafo 3.17 "Rapporti con gli erogatori privati".

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il Programma operativo di consolidamento e sviluppo (POCS) 2016/2018 in corso di approvazione;

Visto, in particolare, il paragrafo 3.17 "Rapporti con gli erogatori privati", con il quale sull'assistenza ambulatoriale è stata prevista la predisposizione di un modello di analisi descrittiva e di valutazione dell'andamento delle attività erogate in regime specialistico ambulatoriale e, per la prima volta, di utilizzare le informazioni ricavate per formulare ipotesi da sottoporre ai fini delle decisioni in termini di programmazione e assegnazione del budget;

Considerato che tra i risultati programmati nel cronoprogramma del paragrafo 3.17 è stata prevista al 31 dicembre 2016 la costituzione di un gruppo ristretto di operatori del settore, al fine di formulare ipotesi finalizzate al miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva, alla rimodulazione degli accordi con i privati accreditati, alla riorganizzazione della rete dei laboratori ed alle azioni per il recupero della mobilità passiva;

Vista la nota prot. n. 101019 del 30 dicembre 2016, con la quale i dirigenti generali dei Dipartimenti dell'Assessorato della salute, per le finalità succitate, propongono i seguenti nominativi:

- dott. Salvatore Scondotto dirigente del servizio 9 del DASOE "Sorveglianza ed epidemiologia valutativa";
- dott. Giuseppe Murolo dirigente del servizio 8 del DASOE "Qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti";
- dott. Maurizio Varia dirigente del servizio 5 del DPS "Economico finanziario";
- dott. Guglielmo Reale dirigente del servizio 8 del DPS "Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria";
- dott. Mauro Ferrante - esperto - Università di Palermo;
- prof. Cesare Cislighi - esperto di economia sanitaria;
- dott. Gibiino Salvatore in rappresentanza del sindacato SBV;
- dott. Nicolosi Fabio in rappresentanza del sindacato AIPA;

Visto l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014:

Vista la nota assessoriale prot. n. 6749 del 25 gennaio 2017, con la quale si condividono i nominativi proposti;

Ritenuto necessario, per quanto esposto, nominare il gruppo ristretto precedentemente menzionato al fine di dare attuazione ai contenuti di cui al paragrafo 3.17 "Rapporti con gli erogatori privati" dell'emanando POCS 2016/2018;

Considerato che per i suddetti componenti del gruppo non è contemplato alcun onere a carico dell'Assessorato

regionale della salute. Le eventuali spese sostenute dai componenti, se ed in quanto dovute, sono a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza;

Decreta:

Articolo unico

Per quanto esposto in premessa, al fine di dare attuazione ai contenuti di cui al paragrafo 3.17 "Rapporti con gli erogatori privati" dell'emanando POCS 2016/2018 è istituito il gruppo ristretto di operatori del settore, al fine di formulare ipotesi finalizzate al miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva, alla rimodulazione degli accordi con i privati accreditati, alla riorganizzazione della rete dei laboratori ed alle azioni per il recupero della mobilità passiva come di seguito:

- dott. Salvatore Scondotto dirigente del servizio 9 del DASOE "Sorveglianza ed epidemiologia valutativa";
- dott. Giuseppe Murolo dirigente del servizio 8 del DASOE "Qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti";
- dott. Maurizio Varia dirigente del servizio 5 del DPS "Economico finanziario";
- dott. Guglielmo Reale dirigente del servizio 8 del DPS "Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria";
- dott. Mauro Ferrante - esperto - Università di Palermo;
- prof. Cesare Cislighi - esperto di economia sanitaria;
- dott. Gibiino Salvatore in rappresentanza del sindacato SBV;
- dott. Nicolosi Fabio in rappresentanza del sindacato AIPA.

Per i componenti del gruppo di cui al punto precedente non è contemplato alcun onere a carico dell'Assessorato regionale della salute. Le eventuali spese sostenute dai componenti, se ed in quanto dovute, sono a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione e al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on line*.

Palermo, 3 maggio 2017.

GUCCIARDI

(2017.21.1315)102

DECRETO 23 maggio 2017.

Cancellazione dall'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle misure alimentari del laboratorio Bioeco Analisi s.r.l., con sede in Favara.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e le s.m.i.;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e le s.m.i.;

Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

Visto il reg. CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le s.m.i.;

Visto il reg. CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e le s.m.i.;

Visto il reg. CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le s.m.i.;

Visto il Reg. CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo e le s.m.i.;

Visto il reg. CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le s.m.i.;

Visto l'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, che ha istituito la voce di tassa regionale per l'iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo e della applicazione del sistema HACCP;

Visto il D.L. 6 novembre 2007, n. 193 di attuazione della direttiva n. 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008" che all'art. 40 stabilisce che i laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari devono essere accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento relativo alle "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali dei laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori" (Rep. atti n. 78/CSR del 8 luglio 2010);

Visto il D.D.G. n. 1095 del 14 giugno 2011, che recepisce il predetto accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome;

Visto il D.A. n. 2649 del 20 dicembre 2011, che ha istituito l'Elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare specificando i requisiti per la prima iscrizione;

Visto il D.A. n. 1736 del 5 settembre 2012, con cui è stato approvato l'Elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari, e successivi aggiornamenti;

Visto il D.D.G. n. 434 del 9 marzo 2017, con il quale è stato approvato l'ultimo aggiornamento dell'Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 1312 del 23 marzo 2017, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del D.A.S.O.E.;

Vista la nota n. 69777 del 10 aprile 2017 dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 33472 del 20 aprile 2017, con la quale viene richiesta la cancellazione del laboratorio Bioeco Analisi s.r.l. sito in via Capitano Callea n. 30, 92026 Favara (AG), già iscritto nell'Elenco regionale dei laboratori con il numero di iscrizione 2012/AG/004, per rinuncia dello stesso laboratorio all'accreditamento da parte di Accredia;

Ritenuto di dovere procedere alla cancellazione del laboratorio Bioeco Analisi s.r.l. dall'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari approvato con D.D.G. n. 434 del 9 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1

1. Per quanto espresso in premessa, il laboratorio Bioeco Analisi s.r.l., sito in via Capitano Callea n. 30, 92026 Favara (AG), con il numero di iscrizione 2012/AG/004, viene cancellato dall'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari, approvato con D.D.G. n. 434 del 9 marzo 2017.

2. L'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari, approvato con D.D.G. n. 434 del 9 marzo 2017, viene aggiornato con i dati e le informazioni di cui al comma precedente e pubblicato nel sito *web* istituzionale di questo Assessorato.

Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso all'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento per la successiva notifica al laboratorio interessato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito *web* istituzionale di questo Assessorato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 23 maggio 2017.

GIGLIONE

(2017.21.1355)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 febbraio 2017.

Approvazione dello schema d'Accordo di collaborazione da utilizzare per la sottoscrizione di specifici accordi con le

università e gli enti di ricerca, individuati dal D.A. 7 settembre 2015, per effettuare le attività conoscitive e di aggiornamento tecnico-scientifico previste dal Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) della Regione siciliana in attuazione della direttiva n. 2007/60 e delle correlate norme di settore.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017. Disposizioni finanziarie";

Vista la deliberazione di Giunta n. 6 dell'11 gennaio 2017 "Autorizzazione esercizio provvisorio per l'anno 2017 - Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato A/1 - 9.2 - Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017. Prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata. Approvazione";

Visto il D. P. Reg. n. 3074 del 24 maggio 2016, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente alla dott.ssa Barresi Rosaria, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 188 del 17 maggio 2016;

Considerato che il Dipartimento regionale dell'ambiente deve dare attuazione, ai sensi del decreto del Presidente della Regione siciliana n. 6 del 28 febbraio 2013, alla direttiva n. 2007/60 e al D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della direttiva n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", con l'elaborazione del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) e la definizione periodica delle mappe di pericolosità e di rischio alluvioni, e provvedere quindi ad effettuare tutte le connesse attività conoscitive e di aggiornamento tecnico-scientifico;

Considerato che con la deliberazione di Giunta regionale n. 242 dell'8 luglio 2013 è stato dato l'avvio al Piano d'azione e coesione della Regione siciliana con l'adozione del seguente atto: "Avvio dell'attuazione del Piano di azione e coesione - Piano di salvaguardia interventi significativi in ritardo di attuazione - Linee di intervento - Ripartizione risorse e competenze";

Considerato che con la deliberazione della Giunta regionale n. 349 del 14 ottobre 2013 sono state apprezzate le mappe di pericolosità e rischio del territorio siciliano in attuazione del D.Lgs. n. 49/2010 e la stessa, inoltre, prevede l'avvio di un programma di studi idrologici/idraulici, con preliminare definizione ed effettuazione di studi e ricerche mirati in modo specifico all'approfondimento di alcuni temi prioritari ivi individuati;

Considerato che, con deliberazione n. 231 del 6 agosto 2014, è stato apprezzato il programma delle attività di studio e ricerca e di aggiornamento delle mappe di pericolosità previsto dalla predetta deliberazione n. 349; fra gli obiettivi del programma rientrano il miglioramento della conoscenza dei principali processi idrologici e idraulici e lo sviluppo di modelli e metodologie da utilizzare per la successiva definizione delle azioni e degli interventi di messa in sicurezza del territorio nonché di riduzione del rischio idraulico;

Considerato che il Piano di azione e coesione, oggetto di numerose deliberazioni di Giunta regionale (nn.

361/2013, 151/2014, 100/2015, 203/2015 e 280/2015), individuata, con l'azione 5.B.6 "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico", un piano di interventi non strutturali (studi, indagini e reti di monitoraggio) che prevede, in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione n. 349/2013, una prima fase di studi e ricerche da svolgere secondo un programma adottato con la stessa deliberazione; per tale finalità, il piano ha previsto che il Dipartimento regionale dell'ambiente si possa avvalere di accordi di collaborazione con pubbliche amministrazioni ed enti pubblici di ricerca;

Visto il decreto assessoriale 7 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 49 del 27 novembre 2015, "Approvazione del piano di interventi non strutturali previsto dal PAC nuove azioni-azione 5.B.6, in attuazione della direttiva n. 2007/60 secondo il programma di attività di studio e ricerca e di aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio" che individua i temi dei progetti di ricerca e le università ed enti pubblici di ricerca con cui stipulare gli accordi di collaborazione;

Considerato che, ai sensi degli articoli 53 (comma 2) e 55 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche svolgono ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, per le finalità di difesa del suolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio. In particolare, in base ai principi desumibili dall'art. 55, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 152/2006, l'attività conoscitiva è svolta anche mediante "modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi ...";

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che al comma 1 prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

Considerato che con la determina n. 7/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti (ora Autorità nazionale anticorruzione) sono state definite condizioni e modalità per l'attuazione degli accordi di collaborazione tra enti pubblici. L'Autorità nazionale anticorruzione, nell'esprimersi ulteriormente sulla fattispecie in questione con atto 17 giugno 2015 - AG 50/2015, che trova conforto anche nella giurisprudenza amministrativa più recente (Consiglio di Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178), chiarisce inoltre che i limiti del ricorso agli accordi tra pubbliche amministrazioni possono individuarsi come segue:

a) "l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;

b) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;

c) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

d) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici";

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 5, commi 6 e 7), Parte I, Titolo II, sui principi comuni in materia di accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, che affronta in particolare il tema dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice degli appalti, e stabilisce che un accordo può essere concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

Considerato che fra le sopracitate amministrazioni aggiudicatrici sono ricomprese, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, gli organismi di diritto pubblico elencati nell'allegato 4, fra i quali figurano le università statali;

Visto l'art. 158 del D.Lgs. n. 50/2016, in cui si stabilisce che, relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del codice degli appalti si applicano esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell'esercizio della sua attività, e

b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare uno schema di Accordo di collaborazione da utilizzare per la sottoscrizione di specifici accordi con le università e gli enti di ricerca individuati dal D.A. 7 settembre 2015 per effettuare le attività conoscitive e di aggiornamento tecnico-scientifico previste dal Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) della Regione siciliana in attuazione della direttiva n. 2007/60 e delle correlate norme di settore;

Decreta:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

E' approvato lo schema di Accordo da utilizzare per la predisposizione di specifici accordi di collaborazione scientifica da sottoscrivere tra la Regione siciliana - Dipartimento regionale dell'ambiente e le università e gli enti di ricerca individuati dal D.A. 7 luglio 2015 in premessa citata, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche previste dal Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) della Regione siciliana, in attuazione della direttiva n. 2007/60 e delle correlate norme di settore.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Palermo, 16 febbraio 2017.

BARRESI

N.B. - Lo schema di Accordo allegato al decreto è visionabile nel sito ufficiale del Dipartimento regionale dell'ambiente.

(2017.21.1326)135

DECRETO 22 maggio 2017.

Modifica del regolamento edilizio del comune di Santa Teresa di Riva.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 5;

Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.Lvo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/08;

Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;

Vista la delibera della Giunta di Governo n. 200 del 10 giugno 2009;

Visto il foglio n. 19962 del 19 settembre 2016, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 19080 del 6 ottobre 2016, con il quale il sindaco del comune di S. Teresa di Riva ha trasmesso la documentazione relativa alla modifica del vigente regolamento edilizio;

Vista la deliberazione n. 11 del 14 marzo 2016 del consiglio comunale di S. Teresa di Riva, avente per oggetto "Modifica art. 35 del regolamento edilizio. Piani Terreni";

Visti gli atti di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

Vista la certificazione del 25 settembre 2016 a firma del segretario comunale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante in argomento;

Visto il regolamento edilizio del comune di S. Teresa di Riva approvato con D.A. n. 38 del 8 marzo 1979;

Visto il parere n. 3 del 7 aprile 2017 reso dall'U.O.3.1/DRU del servizio 3/DRU di questo Dipartimento che di seguito parzialmente si trascrive:

« ... omissis ... »

Come risulta nella proposta di delibera la modifica dell'art.35 del regolamento edilizio vigente, scaturisce dalle numerose richieste formulate da parte dei privati cittadini e condivise dall'amministrazione comunale, per quanto attiene l'altezza minima dei locali. Poichè molti

fabbricati del centro urbano hanno altezze di interpiano inferiori a quelle minime previste dal citato art. 35 gli operatori interessati all'apertura di esercizi pubblici trovano disagi e difficoltà, in quanto le altezze interne dei piani terreni da adibire a civile abitazione, autorimesse, laboratori, negozi, luogo di riunione di uso pubblico sono previste di ml 3.00.

Secondo quanto rappresentato nell'atto, tale situazione ha svolto una funzione di freno allo sviluppo delle attività commerciali e/o artigianali promosse da iniziative private con ovvie e gravi ripercussioni sull'economia comunale.

Come specificato nella proposta di delibera l'amministrazione comunale ritenuto che, relativamente alle costruzioni preesistenti alla data di adozione del P.d.F. e di quelle immediatamente successive si possa procedere ad una modifica dell'art. 35 del R.E.C. nei seguenti termini:

I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, debbono rispondere ai seguenti requisiti:

1) per tutte le attività:

1 a) locali fino a mq 50 mq - debbono avere altezza non inferiore a mt 2,70 con aperture non inferiori a 1/8 della superficie del pavimento dei soli locali adibiti all'attività commerciale o artigianale;

1 b) locali di superficie superiore a mq 50 mq - debbono avere altezza non inferiore a mt 3,00 con aperture non inferiori a 1/8 della superficie del pavimento dei soli locali adibiti all'attività commerciale o artigianale;

2) i piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola autovettura o a deposito di motocicli o carrozzino possono avere altezza utile netta di ml 2.50.

In riscontro alla suddetta richiesta di modifica con dirigenziale prot. n. 21951 del 17 novembre 2016 si faceva rilevare la necessità di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.

Con nota prot. n. 4877 dell'1 marzo 2017 assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 4691 del 16 marzo 2017 il direttore dell'area pianificazione e gestione del territorio - 2^a direzione del comune di S. Teresa di Riva puntualizzava che trattasi "... di mera modifica delle caratteristiche di P.T. per destinazioni commerciali fino ad una superficie di mq 50. Considerato altresì che trattasi di una specificazione delle destinazioni d'uso .

... le modifiche richieste non inficiano sull'assetto urbanistico né sul potere edificatorio delle aree in quanto a norma dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 152/06 non rientrano nella casistica di cui ai commi 3 e 3 bis del citato art. 6 e che non viene mutato il dimensionamento delle volumetrie (né in aumento né in diminuzione)."

Rilevato

Che quanto argomentato dal comune con la nota di riscontro può essere ritenuto condivisibile in quanto la norma di che trattasi non presenta contenuti riferibili alla pianificazione, prevedendo soltanto modifiche delle previsioni regolamentari, da applicarsi soltanto nei casi di edilizia esistente.

Considerato

Che dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal comune sia regolare ai sensi di legge;

che sono state correttamente effettuate le pubblicazioni ai sensi dell'art.3 della legge regionale n. 71/78 e a seguito delle stesse non sono state presentate osservazio-

ni/opposizioni riguardo la variante di che trattasi;

che la variante adottata consiste in una modifica regolamentare dei piani terreni esistenti che non comporta mutamenti nel dimensionamento delle volumetrie (né in aumento né in diminuzione), valutabili sotto il profilo pianificatorio,

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato, questa U.O.3.1 del servizio 3/DRU è del parere che la modifica apportata all'art.35 del vigente regolamento edilizio del comune di S. Teresa di Riva, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 14 marzo 2016, avente come oggetto: "Modifica art. 35 del regolamento edilizio. Piani Terreni" sia meritevole di approvazione secondo le considerazioni sopra riportate, fatti salvi gli obblighi derivanti da altre disposizioni di legge.»;

Vista la nota dirigenziale prot. n. 6516 dell'11 aprile 2017, con la quale è stato notificato al comune di S. Teresa di Riva il succitato parere n. 3 del 7 aprile 2017 per le eventuali osservazioni alle prescrizioni espresse con lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della legge regionale n. 10/91, introdotto dall'art. 23, comma 1, lett. e, della legge regionale n. 17/2004;

Considerato che nei termini previsti dalla sopra citata norma non sono pervenute osservazioni al parere reso da questo Ufficio;

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere il parere n. 3 del 7 aprile 2017;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 71/78, in conformità al citato parere n. 3 del 6 aprile 2017, è approvata, in variante al regolamento edilizio comunale, la modifica apportata all'art. 35 adottata dal consiglio comunale di S.Teresa di Riva con deliberazione n. 11 del 14 marzo 2016.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. parere n. 3 del 7 aprile 2017 reso dall'u.o.3.1/DRU del servizio 3/DRU;
2. delibera consiliare n. 11 del 14 marzo 2016.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato unitamente agli atti allegati a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito web dell'amministrazione comunale (albo pretorio *on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale.

Art. 5

Il comune di S. Teresa di Riva resta onerato degli

adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Palermo, 22 maggio 2017.

FRITTITTA

(2017.21.1365)116

DECRETO 24 maggio 2017.

Approvazione di variante urbanistica del comune di S. Lucia del Mela.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;

Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.lgs. n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;

Visto il D.lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/08;

Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 così come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante "disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica" nonché dal comma 41 dell'art. 11 della legge regionale n. 26/2012;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto il D.P.R.S. n. 23/2014, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, il Modello metodologico procedurale della Valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi della Regione siciliana, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6, comma 12, del citato D.Lgs. n. 152/06;

Visto il comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6, dall'art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9;

Visto il foglio prot. n. 11702/1955 del 10 ottobre 2011 assunto al protocollo dell'ARTA al n. 64321 del 12 ottobre 2011, con il quale il sindaco del comune di S. Lucia del

Mela ha trasmesso per l'approvazione del Piano urbanistico del centro storico (PUC) gli atti ed elaborati relativi che dello stesso costituiscono variante urbanistica per il recupero del centro storico, con interventi in zona "A" del vigente P.R.G. secondo quanto definito con la circolare ARTA 3/2000;

Vista la delibera n. 33 del 21 giugno 2011, con la quale il consiglio comunale, secondo quanto definito con la circolare ARTA n. 3/2000, ha adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, gli elaborati nella stessa allegati, contenenti la variante al vigente P.R.G.;

Vista la delibera n. 29 del 13 novembre 2012, con la quale il consiglio comunale ha approvato le "correzioni errore materiale ad integrazione della delibera di C.C. n. 13 del 21 giugno 2011 avente come oggetto: Adozione variante urbanistica ai sensi della circolare n. 3/2000 relativa all'aggiornamento dei contenuti del P.R.G. per il recupero del centro storico perimetrato dalla zona Z.T.A. "A" del P.R.G. vigente";

Visti gli ulteriori fogli prot. n. 13486/2546 del 27 novembre 2012 e successivi prot. n. 14236/2546 del 30 dicembre 2013 e prot. n. 3066/556 dell'8 marzo 2017 assunti al protocollo di questo Assessorato rispettivamente al n. 25227 del 30 novembre 2012, n. 915 del 16 gennaio 2014 e n. 4266 del 9 marzo 2017, con i quali il responsabile del servizio urbanistico - tecnico del comune ha provveduto a trasmettere l'ulteriore documentazione a completamento di quanto alla precedente nota;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla variante adottata con deliberazioni n. 33 del 21 giugno 2011 e n. 29 del 13 novembre 2012 con le modalità previste all'art. 11 del D.P.R.S. n. 327/2001, pubblicando l'avviso dell'elenco delle aree e delle ditte titolari degli immobili da assoggettare al vincolo preordinato all'esproprio;

Vista la certificazione a firma del segretario generale datata 13 giugno 2017 in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento;

Vista la deliberazione n. 61 del 30 novembre 2016, con la quale il consiglio comunale ha preso atto delle determinazioni espresse dal progettista sulle n. 5 osservazioni presentate sulla variante urbanistica in argomento;

Visto il parere prot. n. 4076 del 20 febbraio 2006, con il quale l'ufficio del Genio civile di Messina si è espresso favorevolmente a condizioni sul P.R.G. elaborato ai fini della compatibilità geomorfologica, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;

Visto il parere prot. n. 3348 del 3 maggio 2011, con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, si è espressa favorevolmente sul Piano urbanistico del centro storico;

Vista la nota prot. n. 14851 dell'1 aprile 2014 del Servizio 1 VAS - VIA dell'ARTA, con la quale il dirigente responsabile dello stesso ha attestato che non ricorrono i presupposti all'attivazione della procedura di V.A.S.;

Visto il parere n. 6 del 16 maggio 2017 reso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dall'U.O.3.1/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:

«... *Omissis* ...

Considerato che:

– sulla variante in argomento si deve esprimere questo Dipartimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95;

– gli interventi in zona "A" del P.R.G., possono essere attuati, secondo quanto definito con la circolare ARTA 3/2000, anche a mezzo di una variante da adottarsi ai sensi della legge regionale n. 71/78, artt. 3 e 4;

– la variante risulta adeguata alle direttive contenute nella circolare sopracitata in quanto prende in considerazione, a seguito di un'analisi del centro storico, l'area perimetrata quale zona "A" che tiene conto delle origini, dell'evoluzione e trasformazione del patrimonio edilizio esistente e stabilisce i criteri d'intervento sia da effettuarsi su parti di unità edilizie sia da effettuarsi su intere unità edilizie individuate, dallo stesso, su mappe catastali. Le attività edilizie previste dal piano sono quelle di cui ai commi a), b), c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, consentite dalle N.T.A. del vigente P.R.G. in Zona "A", nonché quelle relative all'attività di demolizione senza ricostruzione e demolizione e ricostruzione (conformemente al disposto del comma d) dello stesso articolo 20), necessarie per le finalità di recupero del centro storico;

– sotto il profilo procedurale, non si ha nulla da rilevare in quanto:

– sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito della variante giusta attestazione in data 13 aprile 2017 da parte del segretario comunale;

– le n. 5 osservazioni presentate in seguito alla pubblicazione della variante avvenuta ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 con le modalità previste dall'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., proposte dalle ditte interessate dagli interventi ed allegate all'atto deliberativo di C.C. n. 61 del 30 novembre 2016, di controdeduzioni, possono essere accolte in relazione alle condivise motivazioni contenute nelle deduzioni rese dal progettista;

– per quanto nelle premesse citato, la variante in argomento risulta prettamente normativa;

– per la variante in argomento non si prevede nessun carico urbanistico o edilizio aggiuntivo rispetto a quello costituito dal patrimonio edilizio esistente e pertanto, in merito alla verifica di compatibilità tra le previsioni progettuali e le condizioni geomorfologiche delle aree interessate dagli interventi di recupero, può ritenersi condivisibile il richiamo a quanto espresso dall'ufficio del Genio civile di Messina sul P.R.G. vigente anche in ragione dell'avvio del procedimento in argomento;

– il presente parere è comunque da leggersi integrato delle prescrizioni discendenti dalla revisione del PAI (approvata con D.P.R.S. n. 198 del 15 maggio 2007 - *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 32 del 20 luglio 2007). Infatti, nella carta delle pericolosità o del rischio geomorfologico di cui al Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI), viene individuata un'area del centro storico del comune classificata "zona a rischio molto elevato R4" e pertanto le norme del Piano in argomento dovranno essere integrate per le suddette aree (R4) con quanto prescritto dalle norme PAI, in quanto sovraordinate e prevalenti sulle previsioni della variante in esame;

– la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina si è espressa favorevolmente a condizioni sul procedimento in argomento di cui al parere prot. n. 3348 del 3 maggio 2011;

– le analisi prodotte in relazione agli elaborati presentati appaiono sufficientemente esaustive, seppur alcuni riferimenti normativi dell'elaborato - Norme di attuazione - non corrispondono all'elaborato interessato citato. Si richiamano a tal proposito gli artt. n. 17- 21 (Titolo II) e art. n. 62- 63 (Titolo IV) delle norme di attuazione che pre-

sentano le incongruenze rispetto a quanto rilevato sugli elaborati e che pertanto debbono essere apportate le correzioni opportune per potere consentire unicità e coerenza di lettura della variante. Si rileva inoltre la mancata assegnazione della scala di lettura degli elaborati Tav. C3/1 e Tav. C3/2 apprezzabile per confronto in scala 1:500;

– in relazione a quanto stabilito dalle norme d'attuazione in argomento, secondo le quali l'attività edilizia si attua attraverso "interventi diretti" sulle unità immobiliari e unità edilizie di cui alla Tav. C2, si evidenzia che il rinnovo edilizio indicato con la lettera "f" interessa esclusivamente "l'Edilizia residenziale contemporanea o con trasformazioni e degradi non recuperabili"(B3). Nel merito deve tuttavia rilevarsi che, nella Tav. C2.1 "Unità edilizie soggette a interventi di rinnovo edilizio", sono state individuate alcune delle unità edilizie che invece rientrano nelle categorie d'intervento "a.) b.) c.) e.)" di classe (B2), con esclusione della categoria f.). Alla luce di detto rilievo, sono da intendersi possibili per unità edilizie sopracitate le categorie di intervento che prevedono misure più cautelative nel rispetto delle finalità previste dal Piano;

– la variante urbanistica oggetto del presente è stata ritenuta con nota prot. n. 14851 dell'1 aprile 2014 del Servizio 1 VAS - VIA dell'ARTA rientrante nei casi di esclusione dalla V.A.S.;

– le norme di attuazione ribadiscono in generale le finalità del piano, che in applicazione della legislazione vigente persegue la tutela del patrimonio storico monumentale tipologico ambientale, mediante la conservazione, la valorizzazione e la riqualificazione del tessuto edilizio, individuando nello specifico le unità minime di intervento così come previsto dalla circolare assessoriale territorio ed ambiente n. 3/2000 nonché le previsioni e le modalità di attuazione degli interventi per le singole unità edilizie;

Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato, questa unità operativa del servizio 3 è del parere di ritenere meritevole di approvazione la variante ex circolare ARTA n. 3/2000, finalizzata ad intervenire nella ZTO "A" così come perimetrata nel vigente P.R.G. approvata dal comune di Santa Lucia del Mela con deliberazione n. 33 del 21 giugno 2011 di consiglio comunale, con le condizioni e le prescrizioni contenute rispettivamente nei pareri resi dall'ufficio del Genio civile di Messina e della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina, nonché quelle che scaturiscono dal presente parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.»;

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 6 del 16 maggio 2017, reso dall'U.O.3.1/DRU ai sensi dell'art.9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità con quanto espresso nel parere n. 6 del 16 maggio 2017, reso dall'U.O.3.1, è approvata la variante, ex circolare ARTA n. 3/2000, finalizzata ad intervenire nella ZTO "A" così come perimetrata nel vigente P.R.G. del comune di S. Lucia del Mela, adottata con deliberazione di C.C. n. 33 del 21 giugno 2011.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

- 1) parere n. 6 del 16 maggio 2017 reso dall'U.O 3.1 del servizio 3/D.R.U.;
- 2) delibera n. 33 del 21 giugno 2011 di C.C.;
- 3) delibera n. 29 del 13 novembre 2012 di C.C.;
- 4) delibera n. 61 del 30 novembre 2016 di C.C.;
- Elaborati della variante Piano urbanistico del centro storico (PUC);
- 5) relazione generale;
- 6) norme d'attuazione;
- 7) tav. B1 - inquadramento generale del centro storico;
- 8) tav. B2 - struttura urbanistica ed edilizia 1:1000;
- 9) tav. B3 - struttura immobiliare - base catastale 1:1000;
- 10) tav. B4 - stato della consistenza fisica 1:1000;
- 11) tav. B5 - stato della conser. e delle cond. igien.-sanit. 1:1000;
- 12) tav. B6 - stato degli usi e spazi di relazione 1:1000;
- 13) tav. B7 - percorso e viabilità interventi di progr.ne 1:1000;
- 14) tav. B8 - tessuti ed ambiti del centro storico 1:1000;
- 15) tav. B9 - tipologie edilizie e valori architettonici 1:1000;
- 16) tav. B10 - immobili di valore etno-storico architettonico 1:1000;
- 17) tav. B11 - analisi delle coperture 1:1000;
- 18) tav. C1 - disciplina degli usi interv. di config. urbanis. 1:1000;
- 19) tav. C1.1 - aree dest. a serv. ed attrez. soggette ad esproprio 1:1000;
- 20) tav. C2 - norme d'interv. per unità edil. e ambiti del Piano 1:1000;
- 21) tav. C2.1 - unità edil. soggette ad interv. di rinnovo edilizio 1:1000;
- 22) tav. C3/1 - norme d'interv. per ambiti specifici del Piano;
- 23) tav. C3/2 - norme d'interv. per ambiti specifici del Piano;
- 24) tav. C4 - piano particellare di esproprio - ... su base catastale 1:1000;
- 25) tavola - descrizione fotografica e ripristino 1:1000.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente agli atti allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito web dell'amministrazione comunale (albo pretorio *on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma stando la possibilità per l'Amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale.

Art. 5

Il comune di S. Lucia del Mela resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR, entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa,

ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Palermo, 24 maggio 2017.

FRITTTITA

(2017.21.1372)112

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 11 aprile - 19 maggio 2017, n. 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Paolo Grossi, *presidente*;

Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia, Mario Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio, Giuliano Amato, Silvana Sciarra, Daria de Pretis, Nicolò Zanon, Franco Modugno, Augusto Antonio Barbera, Giulio Prosperetti, *giudici*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge della Regione siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 25-28 luglio 2016, depositato in cancelleria il 2 agosto 2016 ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2016.

Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2017 il giudice relatore Silvana Sciarra;

udito l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso, notificato in data 25-28 luglio 2016, depositato il successivo 2 agosto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge della Regione siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, per violazione della regola del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

1.1. - Il ricorrente premette che la Regione siciliana, con l'art. 76 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), aveva autorizzato l'Amministrazione regionale ad avvalersi del personale dell'Italter S.p.A. ai sensi della convenzione stipulata in data 1 ottobre 1985, nonché del personale della Sirap S.p.A., entrambe società con capitale a

partecipazione pubblica, poste in liquidazione, mediante contratti a termine, di durata non superiore ad un biennio, per specifiche finalità.

La difesa statale ricorda che il comma 2 della predetta norma, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 (Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia), dettava disposizioni relative al trattamento economico dello stesso personale e stabiliva che «[a]l personale di cui al comma 1, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale dell'Amministrazione regionale, è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello proprio del contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili. Tale trattamento non può in ogni caso essere superiore a quello attribuito al personale della Regione, con pari qualifica e pari anzianità di servizio, individuato applicando la tabella di corrispondenza allegata alla presente legge».

Il trattamento economico dei dipendenti ex Italter S.p.A. e Sirap S.p.A. - precisa ancora il ricorrente - era stato oggetto di un nuovo intervento del legislatore regionale, contenuto nell'art. 48 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 (Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001). Quest'ultimo ha stabilito che, «[a]l fine di rendere omogeneo con quello dei dipendenti regionali il trattamento economico dei dipendenti ex Italter e Sirap, l'Amministrazione regionale corrisponde a regime al personale ex Italter e Sirap, con decorrenza dalla stipula degli attuali contratti in essere, un importo pari alla differenza tra il trattamento economico annuo previsto dal CCNL degli edili applicato ai dipendenti di cui sopra ed il trattamento economico annuo previsto dal CCRL dei dipendenti regionali attualmente in vigore, comprensivo delle retribuzioni accessorie, a parità di qualifica e di anzianità di servizio».

Da tali previsioni emergerebbe chiaramente - ad avviso della difesa statale - che il personale, utilizzato dalla Regione direttamente e cioè senza procedure selettive, per le finalità specifiche di cui all'art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993, non è mai stato equiparato al personale della Regione, ai fini giuridici, ma solo con riguardo al trattamento economico, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito.

1.2.- Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei Ministri dubita della legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge regionale n. 8 del 2016, nella parte in cui modi-

fica l'art. 49, comma 17, della legge della Regione Sicilia 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale). Quest'ultima norma, nell'originaria formulazione, stabiliva che, «[n]ei casi in cui, a seguito dell'esperimento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali non siano state presentate istanze, al fine del conferimento diretto degli incarichi i dirigenti generali utilizzano l'elenco dei dirigenti privi di incarico[...]». Essa, secondo la difesa statale, inserita nel quadro di «Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione» (così la rubrica dell'art. 49), ha previsto alcuni adempimenti procedurali a carico dell'Amministrazione regionale volti ad agevolare il conferimento degli incarichi dirigenziali. In tale prospettiva ha stabilito che il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale provveda all'aggiornamento del ruolo unico della dirigenza con l'individuazione dei dirigenti privi di incarico, al fine di consentirne l'attribuzione nei casi in cui, a seguito dell'esperimento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali, non vengano presentate istanze.

Viceversa, le modifiche apportate al citato comma 17 dell'art. 49 dall'impugnato art. 31 della legge regionale n. 8 del 2016, nel prevedere la possibilità di conferire incarichi dirigenziali ai «dirigenti equiparati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 e dell'art. 48 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21», sia pure in via subordinata rispetto ai dirigenti già titolari di incarico, che abbiano presentato istanze per il conferimento degli stessi ovvero siano inseriti nell'elenco dei dirigenti di ruolo privi di incarico, sarebbero volti a determinare il sostanziale inquadramento del personale ex Italter e Sirap nel ruolo dei dirigenti regionali, in violazione dell'art. 97 Cost., in base al quale l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni avviene mediante concorso e l'organizzazione dei pubblici uffici deve assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione stessa, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

Il ricorrente ritiene che la norma impugnata, nella parte in cui prevede l'attribuzione di incarichi dirigenziali al personale proveniente dalle società Italter e Sirap poste in liquidazione, equiparandolo, di fatto, ai dirigenti di ruolo dell'Amministrazione regionale, violi il principio dell'indefettibilità del concorso pubblico come canale di accesso pressoché esclusivo nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, nonché i principi di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, di cui è espressione l'obbligo del pubblico concorso quale strumento di selezione del personale da assumere.

2.- All'udienza pubblica la difesa statale ha insistito nel chiedere l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei Ministri dubita della legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge della Regione siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui gli artt. 3 e 97 Cost., per violazione della regola del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche

amministrazioni e dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

La norma censurata modifica l'art. 49, comma 17, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale) e introduce la possibilità di conferire, in via diretta, incarichi dirigenziali ai «dirigenti equiparati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 e dell'art. 48 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21», sia pur in subordine rispetto ai dirigenti regionali privi di incarico, nei casi in cui non vengano presentate istanze. Tale previsione, secondo il ricorrente, determinerebbe la sostanziale equiparazione del personale proveniente dalle società Italter e Sirap, poste in liquidazione, ai dirigenti di ruolo dell'Amministrazione regionale, con conseguente inquadramento dei medesimi nel relativo ruolo dei dirigenti regionali, in violazione del principio dell'indefettibilità del concorso pubblico come principale canale di accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e dei principi di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, di cui l'obbligo del pubblico concorso, quale strumento di selezione del personale da assumere, costituisce espressione.

2.- La questione è fondata.

La disposizione oggetto dell'impugnativa statale si colloca in una complessa vicenda, che occorre, pur brevemente, richiamare, per dare conto delle travagliate scelte legislative che l'hanno determinata.

2.1.- Tale vicenda risale alla messa in liquidazione di due società per azioni a partecipazione pubblica, Italter e Sirap, create negli anni ottanta, operanti rispettivamente nel settore dei servizi di ingegneria e delle opere pubbliche.

A seguito della liquidazione delle stesse società, il personale è stato destinatario di vari interventi del legislatore regionale e del legislatore statale.

Anzitutto, l'art. 76 (rubricato «Provvidenze per i dipendenti dell'Italter e della Sirap») della legge della Regione siciliana 1 settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), ha autorizzato l'Amministrazione regionale a «avvalersi del personale dell'Italter S.p.A. ai sensi della convenzione stipulata in data 1 ottobre 1985, nonché del personale della Sirap S.p.A., mediante contratti a termine, di durata non superiore ad un biennio per coadiuvare l'assolvimento dei compiti propri del personale tecnico del ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne di cui all'articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41», in vista dell'obiettivo specifico di «portare a compimento le opere destinate a sopperire alle necessità di realizzazione di infrastrutture urbane ed interurbane, sorte in seguito all'evento sismico verificatosi il 13 dicembre 1991 nella Sicilia orientale» (comma 1). Si stabiliva, inoltre, al comma 2, che al personale in questione fosse attribuito il trattamento economico corrispondente a quello proprio del contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili.

Su tale previsione è intervenuto l'art. 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 (Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia), che, da un lato, estendeva la possibilità dell'Amministrazione regionale di avvalersi dell'ex personale Italter e Sirap in relazione al ben più generico scopo di «sopperire a specifiche eventua-

li carenze di unità lavorative negli uffici della Regione». Dall'altro lato, esso precisava che il trattamento economico del medesimo personale non avrebbe potuto «in ogni caso essere superiore a quello attribuito al personale della Regione, con pari qualifica e pari anzianità di servizio, individuato applicando la tabella di corrispondenza allegata alla presente legge».

Si sono poi succeduti altri interventi del legislatore regionale. In un caso si mirava a disporre direttamente la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro costituiti in base all'art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993, senza esito, a causa dell'omessa promulgazione delle disposizioni regionali recanti tale previsione a seguito dell'impugnativa promossa in via principale dal Commissario dello Stato per violazione, fra l'altro, dell'art. 97 Cost. (ordinanza n. 60 del 1997). Successivamente, si è provveduto a prorogare i contratti a tempo determinato in essere, estendendo ulteriormente la possibilità di impiego del suddetto personale anche per l'espletamento di attività permanenti, con disposizioni legislative regionali dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte (sentenza n. 153 del 1997). Esse, infatti, irragionevolmente prevedevano assunzioni a tempo determinato in assenza di «riscontri obiettivi circa le dimensioni della perdurante esigenza di personale» e «di valutazioni sull'idoneità del personale beneficiario delle norme impugnate rispetto all'insieme dei compiti cui esse lo assegnano», con un «rovesciamento di priorità tra interesse dell'istituzione alla funzione e interesse delle persone all'impiego che la Costituzione, all'art. 97, ha inteso evitare».

La vicenda è venuta all'attenzione del legislatore statale che, con l'art. 23-*quater* del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 marzo 1998, n. 61, ha autorizzato la Regione siciliana a stipulare contratti a tempo determinato con il personale in questione, attingendo ai fondi stanziati con la legge 31 dicembre 1991, n. 433 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa) per lo svolgimento delle attività indicate dalla medesima legge n. 433 del 1991 e dall'art. 3, comma 3, del decreto legge 26 luglio 1996, n. 393 (Interventi urgenti di protezione civile), convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 1996, n. 496, inerenti alla protezione civile.

Il legislatore regionale ha poi provveduto a equiparare il trattamento economico dell'ex personale Italter e Sirap, assunto a tempo determinato, a quello dei dipendenti regionali, «a parità di qualifica e di anzianità di servizio» (art. 48 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 (Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001), con decorrenza dalla stipulazione dei contratti in essere. Il legislatore statale, viceversa, quasi contemporaneamente, ha stabilito, all'art. 20 (rubricato «Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella Regione Sicilia») della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria per il 2002) che «[l]a Regione Sicilia e gli enti locali della Regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato» instaurati «dalla Regione

medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche» (comma 1) e «a valere sulle disponibilità dei fondi assegnati alla Regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni».

In quell'occasione si è inoltre disposta la proroga dei contratti a tempo determinato «in attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002» (comma 2).

Poiché, nonostante quanto stabilito dall'art. 20 della legge n. 448 del 2001, la Regione non ha provveduto alla stabilizzazione nei termini e alle condizioni richiamate, ma è intervenuta a prorogare i contratti a tempo determinato in essere, «nelle more della definizione del processo di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalla Regione» (art. 1 della legge della Regione siciliana 21 agosto 2007, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile e vigilanza dei siti culturali. Disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni "de minimis". Abrogazione di norme»), il legislatore statale è tornato sul tema con l'art. 2, comma 553, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) e ha autorizzato la Regione siciliana «alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale della Regione siciliana 1 settembre 1993, n. 25, e successive modificazioni [...]», questa volta «in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e con oneri a carico del proprio bilancio».

2.2.- In questo complesso e, come si è già detto, travagliato quadro normativo si inserisce l'art. 31 della legge regionale n. 8 del 2016, oggetto del presente giudizio.

Tale norma modifica l'art. 49, comma 17, della legge regionale n. 9 del 2015, rubricato «Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione», volto a determinare, in vista del fine della «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica», una riorganizzazione dell'apparato amministrativo regionale, tesa a «conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle unità operative di base» (comma 1). In questa prospettiva il comma 17, nel testo originario, ha disposto che «[i]l Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale aggiorna il ruolo unico della dirigenza con l'individuazione dei dirigenti privi di incarico» in un apposito elenco che i dirigenti generali utilizzano, in vista del conferimento diretto di incarichi, nelle ipotesi di mancata presentazione di istanze.

Con l'impugnato art. 31 della legge regionale n. 8 del 2016 si è specificato che, nel caso di mancata presentazione delle istanze, al fine di provvedere al conferimento diretto degli incarichi dirigenziali, i dirigenti generali utilizzano, in subordine rispetto all'elenco dei dirigenti regionali privi di incarico, «i dirigenti equiparati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 e dell'articolo 48 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, richiamate al comma 553 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenendo conto del curriculum

vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti».

Dal resoconto dei lavori dell'Assemblea regionale emerge chiaramente che si tratta di una previsione volta a far sì che il personale costituito dagli ex dirigenti Italter e Sirap, assunti con contratti a tempo determinato ripetutamente prorogati dalla Regione, ma che ancora non hanno ottenuto il riconoscimento di «mansione e qualifica del dipendente regionale», vengano equiparati al personale di ruolo della Regione siciliana (così nell'o.d.g. n. 594 intitolato «Iniziativa a tutela del personale in servizio presso la Protezione civile di Palermo che impegnava il Governo della Regione ad evitare disparità di trattamento nei confronti del personale di cui all'art. 2, c. 533, della legge n. 244/2007»); più precisamente di una previsione finalizzata all'inserimento del personale nel ruolo dei dirigenti regionali (discussione sull'emendamento A84 – poi tradottosi nella disposizione in esame – del ddl n. 1133 I intitolato «Disposizioni per l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie», seduta n. 334 del 10 maggio 2016, Assemblea regionale siciliana).

2.3.– Questa Corte ha affermato ripetutamente che «la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici » (sentenza n. 248 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 e n. 167 del 2013).

Con specifico riguardo alla possibilità di inquadramento nel ruolo dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato di personale proveniente da una società a partecipazione pubblica, che svolgeva incarichi dirigenziali a tempo determinato, ha precisato che «un interesse pubblico per la deroga al principio del pubblico concorso, al fine di valorizzare pregresse esperienze professionali dei lavoratori assunti, può ricorrere solo in determinate circostanze» (sentenza n. 167 del 2013), indicando, in particolare, che la legge «subordini la costituzione del rapporto a tempo indeterminato all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e preveda procedure di verifica dell'attività svolta» (sentenza n. 167 del 2013 e, tra le tante, sentenza n. 189 del 2011 e n. 215 del 2009) e che la deroga sia «contenuta entro determinati limiti percentuali» (ancora sentenza n. 167 del 2013). In altri termini, si è ripetutamente osservato che, se «il principio dettato dall'art. 97 Cost. può consentire la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione» (sentenza n. 189 del 2011), occorre, tuttavia, che «l'area delle eccezioni alla regola del concorso» sia «rigorosamente delimitata» e non si risolva «in una indiscriminata e non previamente verificata immissione in ruolo di personale esterno attinto da bacini predeterminati» (sentenza n. 227 del 2013).

Questa Corte, muovendo da tali presupposti, ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma di una legge regionale che disponeva il trasferimento automatico del personale di una società a totale partecipazione pubblica nel ruolo dei dirigenti regionali, in quanto non erano stati forniti «elementi precisi» (si prevedeva solo una «ricognizione dei requisiti per accedere ai ruoli dell'Amministrazione regionale ed ipotetica prova selettiva»), idonei a «indurre a ritenere più adeguato al fine del buon andamento dell'Amministrazione regionale

il reclutamento diretto dei dipendenti già utilizzati dalla disciolta società *in house* [...], facendo esclusivo assegnamento, per la dimostrazione dell'assunto, sulla *ratio* di tutela dei lavoratori occupati nella società in liquidazione», ritenuta non «[...] idonea a giustificare una deviazione dal principio generale del pubblico concorso (sentenze n. 52 del 2011 e n. 195 del 2010)» (sentenza n. 227 del 2013).

2.4.– Analoghi caratteri rivela l'impugnato art. 31 della legge della Regione siciliana n. 8 del 2016.

Tale norma, parte di una complessa evoluzione normativa, come si desume dai lavori preparatori, è chiaramente volta a stabilizzare gli ex dipendenti delle società Italter e Sirap in violazione dei requisiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale come indispensabili a consentire una deroga alla regola del pubblico concorso.

Essa, infatti, nel prescrivere genericamente che, nel caso in cui non risultino istanze, i dirigenti generali, al fine del conferimento diretto degli incarichi, prendono in considerazione, sia pure in subordine rispetto ai dirigenti regionali privi di incarico, i dirigenti ex Italter e Sirap, non rispetta le condizioni ritenute idonee a giustificare deroghe al principio del pubblico concorso. Un simile «inserimento» non è né rigorosamente delimitato, in termini percentuali, né subordinato allo svolgimento di procedure di valutazione dell'attività svolta dal dirigente, data la assoluta genericità del riferimento alla considerazione del «curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti», né tantomeno collegato alla soddisfazione di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, e, quindi, a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» (sentenza n. 7 del 2015).

La norma, in altri termini, obbedisce essenzialmente alla sola *ratio* di tutela del personale delle citate società liquidate, personale già legato all'Amministrazione regionale da rapporti di lavoro a tempo determinato, prorogati numerose volte, mediante il suo surrettizio inquadramento nei ruoli dei dirigenti regionali. Questa Corte (da ultimo sentenza n. 248 del 2016) ha sempre ritenuto una tale *ratio* inidonea, in quanto isolatamente considerata, a giustificare la deroga all'art. 97, quarto comma, Cost.

Restano assorbite le ulteriori censure.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge della Regione siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie) che ha modificato l'art. 49, comma 17, della legge della Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 11 aprile 2017.

Il presidente: Grossi

Il redattore: Sciarra

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 19 maggio 2017.

Il direttore della cancelleria: Milana

(2017.22.1391)045

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti revoca del contributo concesso ad imprese ai sensi della legge regionale n. 11/2009 "Crediti d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese".

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, che di seguito si elenca, all'impresa indicata è stato revocato il contributo concesso ai sensi della legge regionale n. 11/2009 "Crediti d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese".

Denominazione	Sede	Codice fiscale	D.D.G. n.
GENTILUOMO s.r.l.	MESSINA (ME)	02723700833	962/2S del 13/4/2017

(2017.21.1335)083

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, che di seguito si elencano, alle imprese indicate è stato revocato il contributo concesso ai sensi della legge regionale n. 11/2009 "Crediti d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese".

Denominazione	Sede	Codice fiscale	D.D.G. n.
SEPAF soc. coop.	PATTI (ME)	05991941005	964/2S del 13/4/2017
SNACOM s.r.l.	SANTA NINFA (TP)	01898510811	960/2S del 13/4/2017

(2017.21.1373)083

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 1062 del 12 maggio 2017, la dott.ssa Anna Lo Cascio, nata a Palermo il 9 giugno 1960, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa C.E.A., con sede in Alcamo (TP), in sostituzione dell'avv. Pasquale Russo.

(2017.21.1316)041

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 1063 del 12 maggio 2017, il geom. Bellone Salvatore, nato a Mezzojuso (PA) il 19 gennaio 1961, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Il pescatore, con sede in Portopalo di Capo Passero (SR), in sostituzione del dott. Dario Cicivera.

(2017.21.1325)041

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 1108 del 17 maggio 2017, l'avv. Grasso Matteo, nato a Messina il 18 maggio 1982, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Harmony 2000 Pescatori, con sede in Patti (ME), in sostituzione, dell'avv. Cocivera Dario.

(2017.21.1376)041

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 1137 del 23 maggio 2017, il geom. Giurdanella Giampiero, nato a Palermo il 22 agosto 1964, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Servizi Turistici Aretusei, con sede in Siracusa, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Napoli.

(2017.21.1375)041

**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Elezioni amministrative 11 giugno 2017 - Modifica dell'elenco riguardante l'indizione dei comizi elettorali.

Con decreto dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica n. 136 dell'8 giugno 2017, si è provveduto a modificare l'elenco "A", di cui ai decreti assessoriali n. 92/S5/2017 del 12 aprile 2017 e n. 98/S5/2017 del 14 aprile 2017, riguardante l'indizione dei comizi elettorali, restando ferme le modalità per lo svolgimento delle elezioni.

Il decreto in argomento sarà pubblicato nel sito internet del Dipartimento regionale delle autonomie locali.

(2017.23.1481)050

Comunicato relativo alla circolare 22 maggio 2017, n. 9, riguardante le modalità, per i comuni in dissesto, per accedere al riparto dei benefici previsti dall'art. 6, comma 8 bis, della legge regionale 7 maggio 2016, n. 9, per il personale in sovrannumero.

Si comunica che nel sito internet della Regione siciliana - Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento delle autonomie locali - è stata pubblicata la circolare n. 9 del 22 maggio 2017, con cui sono state stabilite le modalità, per i comuni in dissesto, per accedere al riparto dei benefici previsti dall'art. 6, comma 8-bis, della legge regionale 7 maggio 2016, n. 9, per il personale in sovrannumero.

Si rammenta, inoltre, che il termine ultimo per la presentazione delle istanze, è stato fissato per il 30 giugno 2017.

(2017.22.1442)072

**ASSESSORATO DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

Autorizzazione alla ditta Edilcalcestruzzi s.r.l., con sede legale nel comune di Palagonia, all'utilizzo dell'impianto mobile/trasportabile per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi.

Con decreto n. 603 del 17 maggio 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la ditta Edilcalcestruzzi s.r.l. (P.I. 04997780871), con sede legale a Palagonia (CT) in vicolo Fagone n. 15, è stata autorizzata all'utilizzo dell'impianto mobile/trasportabile del tipo C-10 CRUSHER - matricola n. 10342, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006, con capacità massima di trattamento pari a circa 138.888 t/anno.

(2017.21.1357)119

Autorizzazione integrata ambientale alla società RACO s.r.l. (gestore IPPC), con sede legale nel comune di Belpasso, per la realizzazione e gestione di un impianto di compostaggio di rifiuto organico.

Con decreto n. 604 del 17 maggio 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 29 *ter* del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è stata rilasciata alla società RACO s.r.l. (gestore IPPC), con sede legale in contrada Gesuiti nel comune di Belpasso (CT), l'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e la gestione di un impianto di compostaggio di rifiuto organico finalizzato alla produzione di ammendanti - "trattamento biologico" codice I.P.P.C. 5.3-b, da realizzare in contrada Gesuiti nel territorio del comune di Belpasso (CT), identificato catastalmente al foglio n. 100, particelle n. 444 e 445 (ex 261) e 262, con un cronoprogramma degli interventi che prevede la realizzazione delle opere e degli impianti previsti in progetto in due distinte fasi funzionali: *Step 1* di immediata realizzazione che prevede il completamento delle opere ed impianti, previsti in progetto, finalizzata alla lavorazione di 66.000 tonnellate di rifiuti in ingresso e la produzione di compost di qualità; *Step 2* che prevede il completamento di tutte le opere e gli impianti previsti in progetto, finalizzata alla lavorazione di 150.000 tonnellate di rifiuti in ingresso e la produzione di compost di qualità, da concludersi entro il 31 marzo 2018.

(2017.21.1371)119

Chiusura del procedimento di secondo grado per la revisione del provvedimento di A.I.A. relativo alla realizzazione e gestione di un impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito nel comune di Lentini.

Con decreto n. 606 del 17 maggio 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stato chiuso il procedimento di secondo grado per la revisione del provvedimento di A.I.A. n. 649 del 20 novembre 2012 relativo all'attività di realizzazione e gestione di un impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito in località Grotte San Giorgio nel comune di Lentini (SR) - Gestore IPPC ditta Sicula Trasporti s.r.l.

(2017.21.1314)119

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie della Regione.

Con decreto n. 923 del 10 maggio 2017 del dirigente dell'U.O.B. 1.1. del servizio 1 "Accreditamento istituzionale" del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale alla società Studio Medico Fisioterapia Olimpia s.r.l. per la gestione del presidio ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale sito nel comune di Palermo in via Imperatore Federico nn. 68-68A.

(2017.21.1318)102

Con decreto n. 925 del 10 maggio 2017 del dirigente dell'U.O.B. 1.1. del servizio 1 "Accreditamento istituzionale" del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale alla società Poseidon società cooperativa a r.l. per la gestione del presidio ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale sito nel comune di Villabate (PA) in via Alcide De Gasperi n. 255.

(2017.21.1319)102

Con decreto n. 926 del 10 maggio 2017 del dirigente dell'U.O.B. 1.1. del servizio 1 "Accreditamento istituzionale" del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale alla società Centro Medico Mantia s.r.l. per la gestione del presidio ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale sito nel comune di Palermo in via Giuseppe De Spuches n. 22.

(2017.21.1317)102

Con decreto n. 1001 del 22 maggio 2017 del dirigente dell'U.O.B. 1.1. del servizio 1 "Accreditamento istituzionale" del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale alla società Laboratorio di analisi cliniche Lattuca Maria Assunta

& C. s.a.s. per la gestione del laboratorio di analisi sito nel comune di Lercara Friddi (PA) in piazza Umberto I n. 23.

(2017.21.1353)102

Con decreto n. 1005 del 22 maggio 2017 del dirigente dell'U.O.B. 1.1. del servizio 1 "Accreditamento istituzionale" del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale alla società Centro Medico Nefrologico s.r.l., per la gestione dell'ambulatorio di dialisi con dodici posti rene più un posto rene per pazienti Hbs Ag positivo, sito nel comune di Lercara Friddi (PA) in via Carlo Alberto Dalla Chiesa senza n.c.

(2017.21.1352)102

Con decreto n. 1009 del 22 maggio 2017 del dirigente dell'U.O.B. 1.1. del servizio 1 "Accreditamento istituzionale" del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale alla società Studio Odontoiatrico Miragliotta di Miragliotta A. & C. s.a.s., per la gestione dell'ambulatorio odontoiatrico sito nel comune di Gioiosa Marea (ME) in via Mangano n. 3/B.

(2017.21.1351)102

Con decreto n. 1012 del 22 maggio 2017 del dirigente dell'U.O.B. 1.1. del servizio 1 "Accreditamento istituzionale" del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale alla società Morana Ivana & Adragna Rosario - Studio Medico Dentistico s.n.c., per la gestione dell'ambulatorio odontoiatrico sito nel comune di Palermo in viale Regina Margherita n. 2/b.

(2017.21.1347)102

Con decreto n. 1018 del 23 maggio 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, il presidio ambulatoriale denominato Ambulatorio di Emodialisi Klotho s.r.l., con sede in Mirabella Imbaccari (CT), in corso Sicilia s.n., codice fiscale/partita IVA 04258640871, è stato accreditato per la branca di dialisi per complessivi sette posti rene più un posto rene per pazienti Hbs Ag positivi. Ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 463 del 17 aprile 2003 l'accREDITAMENTO istituzionale concesso al presidio ambulatoriale denominato Ambulatorio di Emodialisi Klotho s.r.l. ha validità triennale.

(2017.21.1339)102

Con decreto n. 1038 del 24 maggio 2017 del dirigente dell'U.O.B. 1.1. - "Gestione del sistema di accreditamento" del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di medicina di laboratorio, all'ambulatorio di medicina di laboratorio della casa di Cura Madonna del Rosario s.r.l., con sede in Catania, in via Bronte, n. 44, partita IVA 00560610875.

(2017.21.1366)102

Accreditamento istituzionale del nuovo soggetto gestore di medicina di laboratorio aggregato denominato Istituto Polispecialistico Clinico Diagnostico dr. Giacomo Liguori società consortile a r.l., con sede legale in Palermo.

Con decreto n. 996 del 22 maggio 2017 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale, il nuovo soggetto gestore di medicina di laboratorio aggregato denominato Istituto Polispecialistico Clinico Diagnostico dr. Giacomo Liguori società consortile a r.l., in forma abbreviata IPCD dr. Giacomo Liguori s.c. a r.l., con sede legale nel comune di Palermo in via Padre Giuseppe Puglisi nn. 74/76, la cui struttura è costituita da un laboratorio centralizzato sito nel comune di Palermo in via Padre Giuseppe Puglisi nn.74/76, piano terra e piano interrato, e da

due punti di accesso siti in via Padre Giuseppe Puglisi nn. 74/76, ed in via dell'Orsa Minore nn. 85/87, piano terra, con ingresso dal civico n. 87, entrambi nel comune di Palermo.

Sono contestualmente revocati i rapporti di accreditamento istituzionale delle strutture Liguori Giacomo Laboratorio Analisi Cliniche s.a.s. e C.M.D. Centro Medico Diagnostico s.r.l., entrate a far parte dell'aggregato di medicina di laboratorio IPCD dr. Giacomo Liguori s.c. a r.l.

(2017.21.1346)102

Trasferimento della sede operativa e rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura denominata Sicania Medica s.r.l., sita nel comune di Prizzi.

Con decreto n. 997 del 22 maggio 2017 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento della sede operativa nonché il rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura denominata Sicania Medica s.r.l. per la gestione del presidio ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale sito in contrada Cesa-relia senza n.c. nel comune di Prizzi (PA).

(2017.21.1345)102

Provvedimenti concernenti voltura del rapporto di accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie della Regione.

Con decreto n. 1000 del 22 maggio 2017 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società Laboratorio Analisi Cliniche Leonardo da Vinci di Adragna Nadia Marisa Gabriella s.a.s. alla società Laboratorio Analisi Cliniche Leonardo da Vinci di Grillo Massimiliano Vito s.a.s. per la gestione del laboratorio di analisi sito in via Leonardo da Vinci n. 282 nel comune di Palermo.

(2017.21.1349)102

Con decreto n. 1002 del 22 maggio 2017 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società RIA Analisi dottori Sardella Paolo e Ferrara Palmira s.n.c., alla società RIA Analisi del dottor Buccheri Fabio Massimo s.r.l. nonché il trasferimento della sede operativa del laboratorio di analisi dai locali siti in via Paternostro n. 4, nel comune di Palermo, ai locali siti nello stesso comune, in via Nunzio Morello nn. 38/40, piano rialzato, con ingresso dal numero civico 38.

(2017.21.1348)102

Con decreto n. 1031 del 24 maggio 2017 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi del D.A. n. 463/2003, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società denominata Centro Odontoiatrico della dott.ssa Amato Rosaria e C. s.n.c. alla società "Centro Odontoiatrico dei dottori Maye Rapisarda e Alfonso Saita s.n.c.", ed, ai sensi del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di odontoiatria, al presidio ambulatoriale "Centro Odontoiatrico dei dottori Maye Rapisarda e Alfonso Saita s.n.c.", con sede nel comune di Gravina di Catania (CT), in via Emanuele Cutore, n. 48, codice fiscale/partita IVA 04271660872.

(2017.21.1344)102

Modifica della composizione del coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore.

Con decreto dell'Assessore per la salute n. 1003 del 22 maggio 2017, la composizione del coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore, di cui al D.A. n. 786 del 5 maggio 2015 e successive modifiche, è stata modificata come segue:

– presidente: ing. Salvatore Giglione - dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico o suo delegato;

– coordinatore: dr. Giorgio Trizzino - A.R.N.A.S. di Palermo;

– dr. Fabrizio Geraci - dirigente servizio 11 - D.A.S.O.E. o suo delegato;

– arch. Pasquale Calamia - Ufficio di Gabinetto Assessorato della salute;

– dott.ssa Damiana Pepe - assistente sociale esperto;

– dr. Edoardo Di Maggio - medico di medicina generale;

– dr. Giuseppe Intravaia - infermiere professionale;

– dr.ssa Tania Piccione - assistente sociale.

Per la rete di cure palliative:

– dr.ssa Grazia Di Silvestre - A.S.P. di Palermo;

– dr. Geraldo Alongi - A.S.P. di Agrigento;

– dr. Gaspare Lipari - A.S.P. di Trapani;

– d.ssa Benedetta Veruska Pierpaola Costanzo - medico di medicina generale;

– dr. Giovanni Paolo Alario - A.S.P. di Caltanissetta.

Per la rete di terapia del dolore:

– prof. Antonello Giarratano - A.O.U.P. di Palermo;

– dr. Sebastiano Adamo - A.R.N.A.S. di Palermo;

– prof. Epifanio Mondello - A.O.U.P. di Messina.

Il D.A. sarà pubblicato in forma integrale nel sito internet dell'Assessorato regionale della salute.

(2017.21.1327)102

Approvazione del nuovo assetto organizzativo della struttura di medicina di laboratorio aggregata Diagnostica dr. Tilocca s.r.l. Laboratori Analisi Cliniche Riuniti, con sede legale in Gela.

Con decreto n. 1008 del 22 maggio 2017 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il nuovo assetto organizzativo della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata Diagnostica dr. Tilocca s.r.l. Laboratori Analisi Cliniche Riuniti, con sede legale in corso Salvatore Aldisio nel comune di Gela (CL) e costituita da un laboratorio centralizzato, con annesso punto di accesso, sito in corso Salvatore Aldisio nel comune di Gela, da altri due punti di accesso siti nel comune di Gela in via Europa nn. 61/63 e nel comune di Licata (AG) in corso Roma n. 42 con accesso da via S. Domenico n. 5, e da un punto prelievo sito nel comune di Butera (CL) in via Mazzini n. 10.

(2017.21.1350)102

Rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei servizi trasfusionali del P.O. Villa Sofia afferente all'Azienda ospedaliera O.R. Villa Sofia-Cervello di Palermo, del P.O. S. Antonio Abate e della sua articolazione organizzativa di Marsala afferenti all'Azienda sanitaria provinciale di Trapani e del P.O. Civico e Benfratelli afferente all'A.R.N.A.S. Civico-Benfratelli-Di Cristina di Palermo.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1035 del 24 maggio 2017, è stata rinnovata l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi trasfusionali del P.O. Villa Sofia afferente all'Azienda ospedaliera O.R. Villa Sofia-Cervello di Palermo, del P.O. S. Antonio Abate e della sua articolazione organizzativa di Marsala afferenti all'Azienda sanitaria provinciale n. 9 di Trapani e del P.O. Civico e Benfratelli afferente all'A.R.N.A.S. Civico-Benfratelli-Di Cristina di Palermo.

(2017.21.1359)102

**ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Procedura di valutazione di impatto ambientale per un progetto della ditta Bio Energie s.r.l. relativo alla realizzazione di un impianto per la digestione anaerobica ed il compostaggio di rifiuti organici abbinato ad una sezione per il recupero energetico del biogas finalizzata alla produzione di energia elettrica, sito in Melilli.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 138/Gab del 10 maggio 2017, ha ritenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., di assoggettare alle procedure di V.I.A., di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto presentato dalla ditta Bio Energie s.r.l. per la realizzazione di un impianto per la

digestione anaerobica ed il compostaggio di rifiuti organici abbinato ad una sezione per il recupero energetico del biogas finalizzata alla produzione di energia elettrica avente potenza nominale pari a 999 Kw, sito in località c/da Bonafè sn, zona industriale Melilli (SR).

(2017.21.1332)119

Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Malvagna - adozione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle eventuali prescrizioni esecutive.

Con decreto n. 140/Gab del 17 maggio 2017 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l'ing. P.A. Scaffidi Abbate, funzionario in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con D.A. n. 20/Gab del 25 gennaio 2017 presso il comune di Malvagna (ME) per provvedere, in sostituzione del sindaco alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l'adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali PP.EE., è stato confermato nell'incarico per ulteriori mesi tre.

(2017.21.1361)114

Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Agrigento - programma costruttivo per la costruzione di alloggi sociali.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 142/Gab del 19 maggio 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, è stato prorogato di mesi tre l'intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 53/Gab dell'1 marzo 2017, con il quale il sig. Mario Megna, funzionario direttivo in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta, per la durata di tre mesi, presso il comune di Agrigento per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, all'esame delle istanze prodotte dalle cooperative edilizie: Quadrifoglio, Edil casa, La Nuova Domus, La Robba, Solarium e Domus 82 in ordine al programma costruttivo per la costruzione di n. 252 alloggi sociali da edificare in contrada "Fontanelle-Palmentelle" ed in riferimento alla approvazione del progetto di Piano lottizzatorio in variante al piano approvato con delibera di consiglio comunale n. 42 del 5 aprile 2006.

(2017.21.1331)048

Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Avola - assegnazione della destinazione urbanistica di un'area.

Con decreto n. 143/Gab del 19 maggio 2017 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2

della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l'arch. Massimo Aleo, funzionario in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con D.A. n. 55/Gab dell'1 marzo 2017 presso il comune di Avola per provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli adempimenti necessari all'assegnazione della destinazione urbanistica dell'area individuata al N.C.T. al foglio di mappa n. 58, particella n. 592, di proprietà della ditta Rossitto Sebastiano ed alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per la prevista adozione, ex artt. 3 e 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è stato confermato nell'incarico per tre mesi.

(2017.21.1362)112

Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Rosolini - assegnazione della destinazione urbanistica di un'area.

Con decreto n. 144/Gab del 19 maggio 2017 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l'arch. Massimo Aleo, funzionario in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con D.A. n. 54/Gab dell'1 marzo 2017, presso il comune di Rosolini per provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli adempimenti necessari all'assegnazione della destinazione urbanistica dell'area individuata al N.C.T. al foglio n. 31, particelle nn. 16, 25 e 1751, di proprietà della ditta Di Loro Rosetta e Di Loro Sarina, e dell'area identificata in catasto al foglio n. 38, particelle nn. 713, 725, 748 e 749 di proprietà della ditta Salemi Silvana ed alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per la prevista adozione, ex artt. 3 e 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è stato confermato nell'incarico per tre mesi.

(2017.21.1364)112

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione della pro loco Aspra, con sede nel comune di Bagheria, al relativo albo regionale.

Con decreto n. 1029/S14 del 22 maggio 2017 del dirigente del servizio Turistico regionale di Palermo del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è stata disposta l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro loco della pro loco Aspra, con sede nel comune di Bagheria, in viale dei Cipressi n. 41 - cap 90011, ai sensi del decreto assessoriale n. 3512 del 21 dicembre 2016.

(2017.21.1336)111

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 25 maggio 2017, n. 10.

Articolo 3, commi 13 e 14, della legge regionale n. 27/2016 - erogazioni in favore dei comuni e delle unioni di comuni della quota-parte del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. - fissazione modalità attuative.

AI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA SICILIA
e, p.c. ALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA SICILIA:

- ANCI SICILIA
- ASACEL
- ASAEL
- LEGA DELLE AUTONOMIE

Premessa

Con la presente circolare vengono definite le modalità attuative per potere presentare apposita istanza per la richiesta dell'erogazione della quota-parte del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. ritenendo utile richiamare, in premessa, quanto già ampiamente significato nei punti 1-2-3 della circolare n. 4 dell'1 marzo 2017.

Le modifiche apportate con l'art. 3, commi 13 e 14, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 hanno avuto incidenza sulla natura e sulla gestione del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. e, conseguentemente, si rende necessario introdurre un importante cambiamento alle modalità di richiesta dell'erogazione della quota parte del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. rispetto a quanto previsto negli anni precedenti. In ogni caso, così come

previsto dalla legge, la liquidazione della quota parte del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. avverrà in quote trimestrali.

Date le modifiche apportate, a partire dal 2017, gli enti utilizzatori potranno richiedere in quote trimestrali la liquidazione della quota parte del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. che potrà essere, comunque, quantificata dal provvedimento di riparto generale del Fondo medesimo.

Il riparto del Fondo viene effettuato, nei limiti della disponibilità complessiva autorizzata, in proporzione al contributo già concesso dalla Regione alla data del 31 dicembre 2013 per ogni singolo lavoratore ancora in servizio alla data dell'1 gennaio 2017; tale contribuzione potrà essere oggetto di riduzione limitatamente alla quota relativa ai lavoratori non più in servizio.

Pertanto, di seguito, si provvede ad indicare la procedura per l'erogazione delle quote trimestrali del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.

Erogazione - in favore dei comuni e delle unioni di comuni - delle quote trimestrali 2017 del Fondo straordinario ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.

I comuni e le unioni di comuni interessati all'erogazione, per l'anno 2017, della quota-parte del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. potranno presentare - tra il quinto giorno ed il decimo giorno dell'ultimo mese (marzo - giugno - settembre - dicembre) di ogni trimestre interessato - apposita istanza redatta utilizzando il modello che si allega alla presente (all. A), che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, dal responsabile del settore del personale e dal responsabile del settore finanziario.

Contestualmente, per le necessarie verifiche istruttorie e tenuto conto della consistenza della platea dei lavoratori c.d. "precari" comunicata in occasione della richiesta del saldo 2016 della quota-parte del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., dovrà essere prodotto - allegato all'istanza - il sottostante *report* sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, dal responsabile del settore del personale e dal responsabile del settore finanziario:

a) prospetto contenente il dato relativo ai "lavoratori precari" appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente utili, di cui alle leggi regionali n. 85/1995 e n. 16/2006 e s.m.i., ovvero alle leggi regionali n. 21/2003 e n. 27/2007 e s.m.i. nonché all'art. 12 della legge regionale n. 13/2009 e all'art. 34, comma 2, della legge regionale n. 33/1996 (c.d. lavoratori ex Pirelli di Villafranca Tirrena e Siracusa), cessati dal rapporto di lavoro (contratto a tempo determina-

to) - nel corso del trimestre di riferimento - con l'indicazione della relativa data di cessazione (da inserire nella colonna "annotazioni") e l'ammontare complessivo del contributo erogato dalla Regione alla data del 31 dicembre 2013 per ogni lavoratore, e ciò al fine della rideterminazione della quota parte del trasferimento del Fondo. Al riguardo ed al fine di semplificare l'attività del Dipartimento, si invitano gli enti interessati a utilizzare il prospetto allegato (all. B), da trasmettere con l'istanza, oltre che in formato cartaceo opportunamente sottoscritto, anche in formato digitale xls.

Conclusioni

Si significa che la mancata dichiarazione in merito alla modifica o non modifica della consistenza della platea dei lavoratori c.d. "precari" non potrà permettere l'erogazione delle quote trimestrali; le istanze per la liquidazione della quota parte del "Fondo straordinario", con il relativo allegato, dovranno essere trasmesse esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it.

Resta inteso che, nell'ambito dei compiti di vigilanza e controllo ascritti al Dipartimento regionale delle autonomie locali, le dichiarazioni trasmesse potranno essere oggetto di verifica.

Si rappresenta, infine, che le somme erogate, qualora eccedenti l'effettivo contributo annuo dovuto dal Fondo stesso, saranno oggetto di recupero o mediante versamento effettuato dall'ente sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 3848, capo 17, o mediante adesione volontaria alla compensazione finanziaria a valere sui trasferimenti ordinari della Regione o mediante iscrizione a ruolo.

Al fine di poter liquidare le risorse relative al 1° semestre 2017 si rappresenta che, in prima applicazione, l'istanza e le modifiche della consistenza della platea dei lavoratori c.d. "precari" dovranno fare riferimento alla 1^a e 2^a quota trimestrale dell'anno 2017.

Eventuali chiarimenti sulle presenti disposizioni attuative potranno essere richiesti al personale del servizio 2 "Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali" del Dipartimento regionale delle autonomie locali mediante comunicazione da inoltrare esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: autonomie.locali.servizio2@regione.sicilia.it.

La presente circolare, unitamente alla relativa modulistica allegata, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e resa disponibile nel sito internet del Dipartimento regionale delle autonomie locali.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali: MORALE

Carta intestata dell'ENTE con estremi del protocollo

**All' Assessorato regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Autonomie locali
Servizio 2 - Assetto organizzativo
funzionale EE.LL.
Via Trinacria, 34-36
90146 - PALERMO**

OGGETTO: Art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. – richiesta erogazione della ___ trimestralità per l'esercizio finanziario 2017 della quota-parte del Fondo straordinario.

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante del _____ con sede in _____ (___), via _____,

VISTO l'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i.;

VISTO l'art. 3, comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27;

VISTO l'art. 3, comma 10, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27;

VISTO l'art. 3, comma 10 lettera d bis, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 introdotta dall'art. 1, comma 8 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8;

VISTO l'art. 3, comma 11, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 così come modificato dall'art. 19, comma 3, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8;

VISTO l'art. 3, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27;

VISTO l'art. 3, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27;

VISTO l'art. 3, comma 14, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27;

VISTA la Circolare dipartimentale n. ___ del _____, con la quale sono state fornite le disposizioni attuative per l'erogazione delle quote trimestrali relative all'esercizio finanziario 2017 della quota-parte del fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;

RILEVATI i dati economico-contabili relativi ai documenti finanziari disponibili per il ___ trimestre dell'esercizio finanziario 2017;

D I C H I A R A C H E

(barrare una sola delle due dichiarazioni che seguono)

☐ nel corso del ___ trimestre 2017, la consistenza della platea dei lavoratori c.d. "precari" rispetto a quella comunicata in occasione della richiesta del saldo 2016 della quota-parte del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 non è stata soggetta a modifiche;

☐ nel corso del ____ trimestre 2017, la consistenza della platea dei lavoratori c.d. “precari” rispetto a quella comunicata in occasione della richiesta del saldo 2016 della quota-parte del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è stata soggetta a modifiche così come sotto riportate:

Platea lavoratori cessazioni avvenute nel corso del ____ trimestre 2017:		
LL.RR. 85/95 e/o 16/06	n.	lavoratori
LL.RR. 21/03 e/o 27/07	n.	lavoratori
L.R. 13/09 art. 12 (FNO)	n.	lavoratori
L.R. 33/96 art. 34 c. 2 (ex Pirelli)	n.	lavoratori
Totali	n.	lavoratori

al riguardo allega il *report* contenente il dato relativo ai “lavoratori precari” cessati dal rapporto di lavoro (contratto a tempo determinato) - nel corso del ____ trimestre 2017;

CHIEDE

ai sensi dell’art. 30, comma 7 bis, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., la liquidazione della ____ trimestralità della quota-parte del Fondo destinato ad attenuare gli effetti del comma 6 del medesimo art. 30 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività alla data dell’1 gennaio 2017 e già considerati alla data del 31 dicembre 2013.

A) Importo della ____ trimestralità 2017, quale parte del limite massimo erogabile per l'esercizio finanziario 2017, attribuito con il D.A. n. ____ del ____ per ogni singolo lavoratore interessato dall’abrogazione delle norme di cui all’art. 30, comma 6, della L.R. n. 5/2014 e s.m.i., nella misura corrispondente al periodo di vigenza contrattuale per il 2017.	€ _____, ____
B) Totale degli Emolumenti corrisposti nel ____ trimestre 2017, compresi anche quelli ancora da corrispondere per il medesimo trimestre, alla platea dei lavoratori precari di cui al punto A). L’importo dovrà essere indicato al netto di ogni eventuale indennità non contrattualmente prevista e di eventuale lavoro straordinario autorizzato.	€ _____, ____

Il Responsabile del settore del personale

Il Responsabile del settore finanziario

Il Legale rappresentante dell’Ente

CIRCOLARE 25 maggio 2017, n. 11.

Articolo 3, commi 13 e 14, della legge regionale n. 27/2016 - erogazioni in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali della quota-parte del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. - fissazione modalità attuative.

AI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA SICILIA

e, p.c. ALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA SICILIA:

- ANCI SICILIA
- ASACEL
- ASACL
- LEGA DELLE AUTONOMIE

Premessa

Con la presente circolare vengono definite le modalità attuative per potere presentare apposita istanza per la richiesta dell'erogazione della quota-parte del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. ritenendo utile richiamare, in premessa, quanto già ampiamente significato nei punti 1-2-3 della circolare n. 4 dell'1 marzo 2017.

Le modifiche apportate con l'art. 3, commi 13 e 14 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 hanno avuto incidenza sulla natura e sulla gestione del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. e, conseguentemente, si rende necessario introdurre un importante cambiamento alle modalità di richiesta dell'erogazione della quota parte del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. rispetto a quanto previsto negli anni precedenti. In ogni caso, così come previsto dalla legge, la liquidazione della quota parte del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. avverrà in quote trimestrali.

Pertanto, date le modifiche apportate, a partire dal 2017 gli enti utilizzatori potranno richiedere in quote trimestrali la liquidazione della quota parte del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. che potrà essere, comunque, quantificata dal provvedimento di riparto generale del Fondo medesimo.

Il riparto del Fondo viene effettuato, nei limiti della disponibilità complessiva autorizzata, in proporzione al contributo già concesso dalla Regione alla data del 31 dicembre 2013 per ogni singolo lavoratore ancora in servizio alla data dell'1 gennaio 2017; tale contribuzione potrà essere oggetto di riduzione limitatamente alla quota relativa ai lavoratori non più in servizio.

Pertanto, di seguito, si provvede ad indicare la procedura per l'erogazione delle quote trimestrali del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.

Erogazione - in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali - delle quote trimestrali 2017 del Fondo straordinario ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.

Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali interessati all'erogazione, per l'anno 2017, della quota-parte del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. potranno presentare - tra il quinto giorno ed il decimo giorno dell'ultimo mese (marzo - giugno - settembre - dicembre) di ogni trimestre interessato - apposita istanza redatta utilizzando il modello che si allega alla presente (all. A), che deve essere sottoscritta dal

legale rappresentante dell'ente, dal responsabile del settore del personale e dal responsabile del settore finanziario.

Contestualmente, per le necessarie verifiche istruttorie e tenuto conto della consistenza della platea dei lavoratori c.d. "precari" comunicata in occasione della richiesta del saldo 2016 della quota-parte del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., dovrà essere prodotto - allegato all'istanza - il sottostante *report* sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, dal responsabile del settore del personale e dal responsabile del settore finanziario:

a) prospetto contenente il dato relativo ai "lavoratori precari" appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente utili, di cui alle leggi regionali n. 85/1995 e n. 16/2006 e s.m.i., ovvero alle leggi regionali n. 21/2003 e n. 27/2007 e s.m.i. nonché all'art. 12 della legge regionale n. 13/2009, cessati dal rapporto di lavoro (contratto a tempo determinato) - nel corso del trimestre di riferimento - con l'indicazione della relativa data di cessazione (da inserire nella colonna "annotazioni") e l'ammontare complessivo del contributo erogato dalla Regione alla data del 31 dicembre 2013 per ogni lavoratore, e ciò al fine della rideterminazione della quota parte del trasferimento del Fondo. Al riguardo e al fine di semplificare l'attività del Dipartimento, si invitano gli enti interessati a utilizzare il prospetto allegato (all. B), da trasmettere con l'istanza, oltre che in formato cartaceo opportunamente sottoscritto, anche in formato digitale xls.

Conclusione

Si significa che la mancata dichiarazione in merito alla modifica o non modifica della consistenza della platea dei lavoratori c.d. "precari" non potrà permettere l'erogazione delle quote trimestrali; le istanze per la liquidazione della quota parte del "Fondo straordinario", con il relativo allegato, dovranno essere trasmesse esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it.

Resta inteso che, nell'ambito dei compiti di vigilanza e controllo ascritti al Dipartimento regionale delle autonomie locali, le dichiarazioni trasmesse potranno essere oggetto di verifica.

Si rappresenta, infine, che le somme erogate, qualora eccedenti l'effettivo contributo annuo dovuto dal Fondo stesso, saranno oggetto di recupero o mediante versamento effettuato dall'ente sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 3848, capo 17, o mediante adesione volontaria alla compensazione finanziaria a valere sui trasferimenti ordinari della Regione o mediante iscrizione a ruolo.

Al fine di poter liquidare le risorse relative al 1° semestre 2017 si rappresenta che, in prima applicazione, l'istanza e le modifiche della consistenza della platea dei lavoratori c.d. "precari" dovranno fare riferimento alla 1^a e 2^a quota trimestrale dell'anno 2017.

Eventuali chiarimenti sulle presenti disposizioni attuative potranno essere richiesti al personale del servizio 2 "Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali" del Dipartimento regionale delle autonomie locali mediante comunicazione da inoltrare esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: autonomie.locali.servizio2@regione.sicilia.it.

La presente circolare, unitamente alla relativa modulistica allegata, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e resa disponibile nel sito internet del Dipartimento regionale delle autonomie locali.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali: MORALE

Carta intestata dell'ENTE con estremi del protocollo

**All' Assessorato regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Autonomie locali
Servizio 2 - Assetto organizzativo
funzionale EE.LL.
Via Trinacria, 34-36
90146 - PALERMO**

OGGETTO: Art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. – richiesta erogazione della __ trimestralità per l'esercizio finanziario 2017 della quota-parte del Fondo straordinario.

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante del _____ con sede in _____ (____), via _____,

VISTO l'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e s.m.i.;

VISTO l'art. 3, comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27;

VISTO l'art. 3, comma 10, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27;

VISTO l'art. 3, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27;

VISTO l'art. 3, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27;

VISTO l'art. 3, comma 14, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27;

VISTA la Circolare dipartimentale n. __ del _____, con la quale sono state fornite le disposizioni attuative per l'erogazione delle quote trimestrali relative all'esercizio finanziario 2017 della quota-parte del *fondo straordinario* di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;

RILEVATI i dati economico-contabili relativi ai documenti finanziari disponibili per il __ trimestre dell'esercizio finanziario 2017;

D I C H I A R A C H E

(barrare una sola delle due dichiarazioni che seguono)

☐ nel corso del __ trimestre 2017, la consistenza della platea dei lavoratori c.d. "precari" rispetto a quella comunicata in occasione della richiesta del saldo 2016 della quota-parte del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 non è stata soggetta a modifiche;

☐ nel corso del __ trimestre 2017, la consistenza della platea dei lavoratori c.d. "precari" rispetto a quella comunicata in occasione della richiesta del saldo 2016 della quota-parte del Fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 **è stata soggetta a modifiche** così come sotto riportate:

Platea lavoratori cessazioni avvenute nel corso del _____ trimestre 2017:		
LL.RR. 85/95 e/o 16/06	n.	lavoratori
LL.RR. 21/03 e/o 27/07	n.	lavoratori
L.R. 13/09 art. 12 (FNO)	n.	lavoratori
Totale	n.	lavoratori

al riguardo allega il *report* contenente il dato relativo ai “lavoratori precari” cessati dal rapporto di lavoro (contratto a tempo determinato) - nel corso del _____ trimestre 2017;

CHIEDE

ai sensi dell’art. 30, comma 7 bis, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., la liquidazione della _____ trimestralità della quota-parte del Fondo destinato ad attenuare gli effetti del comma 6 del medesimo art. 30 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività alla data dell’1 gennaio 2017 e già considerati alla data del 31 dicembre 2013.

A) Importo della _____ trimestralità 2017, quale parte del limite massimo erogabile per l'esercizio finanziario 2017, attribuito con il D.A. n. _____ del _____ per ogni singolo lavoratore interessato dall’abrogazione delle norme di cui all’art. 30, comma 6, della L.R. n. 5/2014 e s.m.i., nella misura corrispondente al periodo di vigenza contrattuale per il 2017.	€ _____, _____
B) Totale degli Emolumenti corrisposti nel _____ trimestre 2017, compresi anche quelli ancora da corrispondere per il medesimo trimestre, alla platea dei lavoratori precari di cui al punto A). L’importo dovrà essere indicato al netto di ogni eventuale indennità non contrattualmente prevista e di eventuale lavoro straordinario autorizzato.	€ _____, _____

Il Responsabile del settore del personale

Il Responsabile del settore finanziario

Il Legale rappresentante dell’Ente

Allegato B

Denominazione dell'ente:

Allegato all'istanza per la liquidazione della _____ trimestralità 2017 del Fondo straordinario ex art. 30, comma 7, della LR 5/2014 e s.m.i.

Prospetto relativo ai soggetti cessati dal rapporto di lavoro nel corso del _____ trimestre 2017

DATI LAVORATORE				RIFERIMENTO			RAPPORTO DI LAVORO		CONTRIBUTO EROGATO PER OGNI SINGOLO LAVORATORE ALLA DATA DEL 31.12.2013			MOTIVAZIONE E DATA CESSAZIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
N.	COGNOME	NOME	SESSO (M/F)	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)	LL.RR. 85/95 e/o 16/06	L.R. 13/09 Art. 12 F.N.O.	LL.RR. 21/03 e/o 27/07	LL.RR. 85/95 e/o 16/06	L.R. 13/09 Art. 12 F.N.O.	LL.RR. 21/03 e/o 27/07	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
										Contributo erogato con ruolo di spesa annua pari ad euro 6.000,00	Contributo erogato con ruolo di spesa annua pari ad euro 6.197,48	
										€		

Firma

Il Responsabile dei Servizi finanziari

Firma

Il Responsabile del Servizio del personale

Firma

Il Legale rappresentante dell'Ente

(2017.22.1441)023

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 31 maggio 2017, n. 9.

Articolo 3, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 - Miglioramento dei controlli interni.

AGLI ENTI PUBBLICI REGIONALI
AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO
ALL'ASSESSORE REGIONALE PER L'ECONOMIA - UFFICIO DI GABINETTO
AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI
DEGLI ENTI PUBBLICI REGIONALI
ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO
PER LA REGIONE SICILIANA

Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 20 del 12 maggio 2017, dispone che "Gli enti regionali beneficiari delle misure finanziarie di cui all'Allegato 1 - parte A, nonché i Consorzi di bonifica, utilizzano una quota non inferiore all'uno per cento delle risorse ivi previste per azioni, coordinate dall'Assessorato regionale dell'economia, finalizzate a migliorare le competenze amministrative con particolare riferimento ai controlli interni, anche al fine di consentire l'attuazione della riforma contabile prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, l'adeguata redazione del bilancio consolidato e la definizione dei modelli di controllo interno."

La normativa individua l'esigenza di migliorare le competenze amministrative con particolare riferimento:

- ai controlli interni;
- all'attuazione della riforma contabile introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- alla redazione dei conti consolidati regionali.

In attuazione delle disposizioni testè richiamate, si segnala a tutti gli Enti destinatari la necessità di istituire immediatamente nei propri bilanci di previsione uno specifico capitolo di spesa destinato appositamente alle finalità della norma in questione, con uno stanziamento, per ciascun esercizio del bilancio pluriennale, pari all'1% delle corrispondenti previsioni di spesa della Regione.

Per i capitoli dell'Allegato 1 - parte A soggetti a riparto, gli Enti destinatari dei contributi, così come i Consorzi di bonifica, determineranno l'1% da vincolare sulla base del contributo regionale previsto nel proprio bilancio pluriennale per ciascun esercizio, salvo che l'Amministrazione regionale che eroga i contributi non stabilisca specificamente importi differenti, sulla base della propria attività di gestione della spesa regionale.

Gli enti per i quali i bilanci di previsione siano stati già approvati dovranno adottare, con urgenza, le necessarie variazioni di bilancio.

Detti istituendi capitoli avranno natura di "fondi" e, pertanto, su di essi non potranno essere assunti atti di gestione della spesa (impegni, liquidazioni e pagamenti); le risorse finanziarie ivi stanziare potranno essere utilizzate sulla base delle indicazioni di coordinamento che saranno fornite da questa Amministrazione regionale.

Gli enti regionali in contabilità economica quantificheranno le risorse vincolate alle finalità della normativa segnata in oggetto, con le medesime modalità, daranno chiara evidenza della destinazione di tali risorse nei propri documenti di programmazione e realizzeranno la propria

gestione avendo cura di non distrarre ad altre finalità le risorse così determinate, in attesa delle indicazioni di coordinamento di questo Assessorato.

Analoghe attività (esatta quantificazione, adeguata programmazione e rispetto del vincolo di destinazione) saranno poste in essere dagli enti destinatari dei contributi dell'Allegato 1 - parte A che hanno forma privata: questi avranno cura di informare tempestivamente i Dipartimenti regionali titolari della spesa. Dal canto loro, i Dipartimenti regionali che erogano contributi a soggetti privati avranno cura di notificare immediatamente la presente circolare a tali soggetti ed effettueranno i relativi trasferimenti previa verifica del rispetto delle presenti istruzioni da parte dei destinatari dei contributi.

Allo scopo di coordinare le azioni finalizzate al miglioramento dei controlli interni, come declinate dalla normativa, si chiede agli Enti regionali ed ai Dipartimenti regionali, che esercitano la vigilanza amministrativa e/o che erogano i contributi in questione a soggetti privati, di esprimere con urgenza le esigenze maggiormente avvistate con riferimento alle finalità indicate dalla normativa.

Si invitano i Dipartimenti regionali a dare massima diffusione della presente presso tutti i soggetti destinatari dei contributi di cui all'Allegato 1 - Parte A alla legge regionale n. 8/2017, da essi controllati o cui erogano i contributi, ed a vigilare sulla effettiva applicazione della presente direttiva.

I collegi dei revisori dei conti e i collegi sindacali dedicheranno massima attenzione nella vigilanza della corretta attuazione, in ciascun ente, di ogni aspetto connesso alla presente direttiva.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: <http://www.regione.sicilia.it/bilancio>.

Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: SAMMARTANO

(2017.22.1422)017

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 26 maggio 2017.

Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". Circolare recante prime indicazioni applicative.

A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI
DELLA REGIONE SICILIANA

A TUTTI GLI U.R.E.G.A.

A TUTTI I LIBERI CONSORZI
DELLA REGIONE SICILIANA

ALLE CITTÀ METROPOLITANE
DI CATANIA, MESSINA E PALERMO

A TUTTI I COMUNI
DELLA REGIONE SICILIANA

AGLI ENTI PUBBLICI SOTTOPOSTI A CONTROLLO
E VIGILANZA DELLA REGIONE SICILIANA

ALLA PRESIDENZA
DELLA REGIONE SICILIANA

ALLA SEGRETERIA GENERALE

AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

AI DIRIGENTI GENERALI
DEI DIPARTIMENTI REGIONALI

AI DIRIGENTI RESPONSABILI
DEGLI UFFICI SPECIALI

e p.c. ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
DELLA REGIONE SICILIANA

Il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", pubblicato nel supplemento ordinario n. 22/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 103 del 5 maggio 2017, in vigore dal 20 maggio 2017, ha apportato significative modifiche al vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito dinamicamente nella Regione siciliana con l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

Le suddette modifiche interessano istituti di rilievo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la cui rubrica è stata così modificata "Codice dei contratti pubblici", trovano diretta applicazione nella Regione siciliana ed incidono su aspetti organizzativi concernenti le procedure di gara in materia di contratti pubblici regolati dalla vigente legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

Preliminarmente, si evidenzia che il D.Lgs. n. 56/2017 ha modificato l'importo previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, ossia l'importo entro il quale le stazioni appaltanti possono utilizzare il criterio del minor prezzo per i contratti di lavori, che è stato innalzato da 1.000.000 di euro a 2.000.000 di euro.

Considerato che le modifiche recentemente apportate all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 (articolo 1, comma 3, della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1) stabiliscono la competenza dell'UREGA per "l'espletamento delle gare d'appalto e di concessione per i lavori e le opere di interesse di area vasta, intercomunale e comunale con importo a base d'asta superiore a quello individuato dall'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni", ne deriva che, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche disposte dal D.Lgs. n. 56/2017, le stazioni appaltanti siciliane devono rivolgersi all'UREGA per l'espletamento delle gare di appalto di lavori, qualora l'importo a base d'asta sia superiore a 2.000.000 di euro.

Di seguito vengono riportate le modifiche ed integrazioni di maggior rilievo al D.Lgs. n. 50/2016, aggregate per argomento, con il riferimento ai corrispondenti articoli del D.Lgs. n. 56/2017.

1. Disposizioni in materia di progettazione ed espletamento dell'attività interna ed esterna.

Il D.Lgs. n. 56/2017 introduce nuove disposizioni in materia di progettazione ed in particolare:

- individua una disciplina semplificata per gli interventi di manutenzione;
- dispone l'obbligo di aggiornamento dei prezzi regionali con cadenza temporale definita;
- dispone di utilizzare il "cd decreto parametri" per definire l'importo a base di gara per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura;
- amplia la platea dei tecnici diplomati interni all'amministrazione che possono procedere alla redazione della progettazione.

Di seguito si riporta una breve sintesi degli articoli che modificano ed integrano le succitate disposizioni.

Articolo 23 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi (modificata dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 56/2017).

La modifica introduce chiaramente la disposizione concernente la non assoggettabilità a ribasso dei costi della sicurezza, previsione che nella norma non era esplicita, ma si desumeva dai riferimenti al D.Lgs. n. 81/2008 (si richiama al proposito la deliberazione ANAC n. 1098 del 26 ottobre 2016), ma soprattutto dispone alla stazione appaltante l'obbligo di individuare nei documenti posti a base di gara il costo della manodopera, al fine di determinare l'importo a base di gara.

L'individuazione di tale importo, raffrontato con il costo della manodopera che l'appaltatore è obbligato ad indicare nell'offerta (disposizione introdotta dalle modifiche apportate all'articolo 95) fornisce un utile strumento alla stazione appaltante ai fini della verifica di eventuale anomalia.

La modifica introduce, altresì, una specifica disciplina per la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria, che sono consentiti sino all'importo di 2.500.000,00 di euro, da individuarsi con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per le attività di programmazione triennale dei lavori pubblici (e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico nonché dei concorsi di progettazione e di idee), si prevede che il progetto di fattibilità possa essere articolato in due fasi successive di elaborazione:

- Prima fase: individuazione ed analisi delle possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, e redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

- Seconda fase: il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti previsti dall'articolo 23, comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.

In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione, che corrisponde alla seconda fase sopra illustrata.

Ancora introduce l'obbligo per le regioni di aggiornare annualmente i prezzi che cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno, e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Articolo 24 - Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (modificato dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 56/2017)

La modifica introdotta dispone alle stazioni appaltanti di utilizzare il cd "decreto parametri" per la determinazione dell'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, e vieta alle stazioni appaltanti medesime di subordinare il pagamento di corrispettivi al finanziamento dell'opera progettata, nonché di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali.

Articolo 216 - Disposizioni transitorie e di coordinamento (modifica introdotta dall'articolo 128, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 56/2017)

L'integrazione introdotta consente fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che introdurrà una specifica disciplina per la progettazione semplificata, di affidare i contratti riguardanti interventi di manutenzione ordinaria, sulla base del progetto definitivo costituito almeno dai seguenti

elaborati: relazione generale, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, piano di sicurezza e coordinamento con l'individuazione dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso; l'esecuzione può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

L'integrazione semplifica le procedure per l'approvazione di progetti di manutenzione ordinaria che ricorrenemente interessano edifici ed infrastrutture pubbliche, sia in termini di oneri per l'amministrazione che di tempi per l'espletamento della progettazione.

Articolo 216 - Disposizioni transitorie e di coordinamento (integrazioni all'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 introdotte dall'articolo 128 del D.Lgs. n. 56/2017)

L'integrazione introdotta dal comma 27 *septies* dell'articolo 128, consente ai tecnici diplomati che non siano in possesso dell'abilitazione, in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, di poter firmare i progetti nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico, ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

2. Estensione della validità di pareri rilasciati sui progetti, particolari disposizioni per gli interventi ricompresi fra le infrastrutture strategiche, deroghe temporali per progetti definitivi approvati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016.

Il D.Lgs. n. 56/2017 introduce nuove disposizioni riguardanti in particolare:

- i pareri già resi sui progetti per appalti conseguenti al ritiro o alla revoca di un appalto precedente;
- gli interventi ricompresi fra le infrastrutture strategiche per le quali è data facoltà, ove sia stata avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale, di procedere all'approvazione con le procedure della normativa previgente;
- l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione sulla base del progetto definitivo, in deroga alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e per un periodo transitorio definito.

Di seguito si riporta una breve sintesi degli articoli che modificano ed integrano le succitate disposizioni.

Articolo 27 - Procedure di approvazione dei progetti relativi a lavori (modificato dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 56/2017)

La modifica introdotta consente, nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ed ove non siano intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica, di poter confermare i pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, a condizione che l'assenza di intervenute variazioni sia oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP.

Articolo 216 - Disposizioni transitorie e di coordinamento (modifiche introdotte dall'articolo 128, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 56/2017)

La modifica introdotta consente per gli interventi ricompresi fra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 del D.Lgs. n. 163/2006,

già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la valutazione di impatto ambientale sia stata avviata alla data di entrata in vigore del codice (19 aprile 2016), di approvare i relativi progetti con le procedure della normativa previgente, fatta salva la possibilità di procedere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione entro 12 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 56/2017 (20 maggio 2018), fermo restando che per le procedure di gara si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017.

Articolo 216 - Disposizioni transitorie e di coordinamento (modifiche introdotte dall'articolo 128, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 56/2017)

La modifica introdotta consente di poter affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 (19 aprile 2016), a condizione che i bandi siano pubblicati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 56/2017 (20 maggio 2018).

Per tali progetti definitivi la procedura di approvazione ha seguito la norma previgente, e l'attività di verifica è stata svolta dai soggetti individuati dall'articolo 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e dagli articoli 44 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 così come la successiva validazione, atto formale che riporta l'esito della verifica, sottoscritta dal R.U.P. Pertanto ai sensi dell'articolo 24 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 transitoriamente vigente, il progetto definitivo posto a base di gara dovrà essere corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale di appalto; la ulteriore attività di verifica, limitata ad aggiornare esclusivamente i suddetti elaborati per avviare le procedure di affidamento, potrà essere svolta dagli stessi soggetti che hanno proceduto alla verifica dei progetti definitivi definitivamente approvati.

3. Soglie di rilevanza comunitaria, affidamento dei contratti sotto soglia, scelta delle procedure di affidamento.

Il D.Lgs. n. 56/2017 introduce nuove disposizioni riguardanti in particolare:

- l'anticipazione da corrispondere all'affidatario;
- l'affidamento dei contratti sotto soglia;
- i criteri di affidamento dei contratti per i quali viene estesa la possibilità di poter fare ricorso al "cd appalto integrato".

Di seguito si riporta una breve sintesi degli articoli che modificano ed integrano le succitate disposizioni.

Articolo 35 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti (modificato dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 56/2017).

La modifica dispone che l'importo dell'anticipazione da corrispondere all'appaltatore, in misura del 20%, sia calcolata sul valore del contratto di appalto.

Articolo 36 - Contratti sotto soglia (modificato dall'articolo 25 del D.Lgs. n. 56/2017).

La modifica introdotta dispone di tener conto dei principi di sostenibilità ambientale, garantendo comunque la libera concorrenza, trasparenza e pubblicità, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, e dà facoltà alle stazioni appaltanti, per i contratti ad alta intensità di manodopera, di poter inserire nei bandi di gara, avvisi ed inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

La modifica introdotta con riferimento all'importo degli affidamenti sotto soglia consente:

a) per importi inferiori a 40.000 euro, di procedere all'affidamento del contratto senza necessità di darne adeguata motivazione ed anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, con possibilità di procedere all'affidamento diretto mediante determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (articolo 32, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016);

b) per importi pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture ed i servizi, di procedere all'affidamento del contratto mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici per i lavori, e di almeno 5 operatori economici per i servizi e le forniture;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, di procedere all'affidamento del contratto mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, di procedere all'affidamento del contratto mediante procedura ordinaria sulla base del progetto esecutivo.

La modifica introdotta consente, altresì, per l'affidamento di lavori pubblici riguardanti le opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, di poter applicare le medesime procedure.

Ancora dispone nel caso di procedura negoziata di effettuare le verifiche soltanto sull'aggiudicatario.

È opportuno sottolineare che il ricorso all'affidamento diretto nei termini consentiti dall'articolo così modificato, ove l'appalto sia successivamente finanziato con fondi della comunità europea, alla luce degli orientamenti della CE (COCOF_07_0037_03 – COCOF 13_9527), potrà determinare la rettifica finanziaria di tali somme, e quindi non consentirà di inserire nei quadri economici le somme utilizzate per gli affidamenti diretti.

Alla luce delle intervenute modifiche apportate dal D.Lgs. n. 56/2017, per quanto attiene al numero di operatori economici da invitare nelle procedure negoziate, in relazione alla facoltà della stazione appaltante di prevedere l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (articolo 97, comma 8) anche per l'affidamento dei contratti sotto soglia, si rappresenta l'opportunità di ampliare, ove possibile, la platea dei soggetti da invitare al fine di rendere efficace la suddetta previsione (la facoltà non è esercitabile se il numero di concorrenti ammessi è inferiore a 10).

Articolo 59 - Scelta delle procedure (modificato dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 56/2017).

La modifica introdotta consente di poter fare ricorso all'affidamento della progettazione ed esecuzione "cd appalto integrato" oltre che nei casi già contemplati di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, anche nei casi di locazione finanziaria e di opere di urbanizzazione a scomputo.

Consente, altresì, di poter fare ricorso, sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione, all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, se l'elemento tecnologico o innovativo delle opere è nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei

lavori e, comunque, a condizione che la determina a contrarre chiarisca in modo puntuale la rilevanza dei presupposti e l'effettiva incidenza sui tempi, nel caso di affidamento separato di progettazione e di esecuzione dei lavori.

4. Commissioni giudicatrici, criteri di aggiudicazione dell'appalto.

Il D.Lgs. n. 56/2017 introduce nuove disposizioni in materia di composizione delle commissioni giudicatrici, in materia di criteri di aggiudicazione ed in materia di documentazione da allegare all'offerta; di seguito le disposizioni che modificano ed integrano il D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 77 - Commissioni di aggiudicazione (modificato dall'articolo 46 del D.Lgs. n. 56/2017).

La rubrica modificata in "Commissioni giudicatrici" si riferisce all'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La modifica introdotta, per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, e per i lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di euro, ovvero che non presentano particolare complessità, dà facoltà alle stazioni appaltanti di poter nominare alcuni componenti ad eccezione del Presidente, che quindi deve essere esterno alla stazione appaltante.

La modifica riduce altresì, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 ovvero che non presentano particolare complessità, la facoltà concessa nella previgente disposizione di poter nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto di principi di rotazione.

Articolo 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto (modificato dall'articolo 60 del D.Lgs. n. 56/2017).

La modifica introdotta individua limiti di importo diversi per l'individuazione dei criteri di affidamento per servizi e lavori ed in particolare:

a) dispone di utilizzare esclusivamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e altri servizi di natura tecnica o intellettuale con importo pari o superiore a 40.000 euro;

b) consente di utilizzare il criterio del minor prezzo con procedure ordinarie e sulla base del progetto esecutivo, per i contratti relativi all'affidamento di lavori di importo inferiore a 2.000.000 euro;

c) consente di utilizzare il criterio del minor prezzo per i contratti relativi a servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro ovvero di importo pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori alla soglia di cui all'articolo 35, solo se caratterizzati da elevata ripetitività e fatta eccezione per quelli di elevato contenuto tecnologico.

La modifica dispone, altresì, all'operatore di indicare nell'offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; il combinato disposto della suddetta modifica con quella relativa all'obbligo della stazione appaltante di indicare fra i documenti di gara il costo della manodopera (disposizione introdotta dalle modifiche apportate all'articolo 23) è finalizzato alla verifica dell'anomalia (articolo 97 Offerte anormalmente basse).

Articolo 148 - Affidamento dei contratti – Titolo VI Regimi particolari di appalto – Capo III Appalti nel settore di beni culturali - (modificato dall'articolo 92 del D.Lgs. n. 56/2017).

La modifica introdotta per i contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, consente di utilizzare il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro, quindi in deroga alla disposizione dettata dall'articolo 95, comma 4, lettera a), che consente l'affidamento con tale criterio per importi pari o inferiori a 2.000.000 di euro.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e potrà essere consultata nel sito istituzionale della Regione siciliana Assessorato delle infrastrutture e della mobilità – Dipartimento regionale tecnico.

L'Assessore: PISTORIO

(2017.22.1411)091

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione